SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 ottobre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 ottobre 2018, n. **125**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; *b)* Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. (18G00144). *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2018.

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (18A07031) . . . . *Pag.* 65

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 ottobre 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni. (18A07032). . . . . *Pag.* 66

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 20 per la serie «Europa Star Programme - Rinascimento - Tintoretto», in versione *proof*, millesimo 2019. (18A06939). . . . . *Pag.* 66

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 10 per la serie «Imperatori Romani - Augusto», in versione *proof*, millesimo 2019. (18A06940) . . . . *Pag.* 68

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «150° Anniversario della fondazione della Ragioneria generale dello Stato», in versione *fior di conio*, millesimo 2019. (18A06941) . . . . *Pag.* 69

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «50° Anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna 1969 - 2019», in versione *proof*, millesimo 2019. (18A06942) . *Pag.* 71

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2019, dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci». (18A06943) . . . . *Pag.* 73

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata alla serie «Eccellenze Italiane - Vespa», in versione *fior di conio*, millesimo 2019. (18A06944). . . . . *Pag.* 75

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 10 per la Serie «Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano», in versione *proof*, millesimo 2019. (18A06945) . . . . *Pag.* 76

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta bimetallica da euro 5 commemorativa del «50° Anniversario della Fondazione del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale», in versione *proof*, millesimo 2019. (18A06946). . . . . *Pag.* 78

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti, Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze», in versione *proof*, millesimo 2019. (18A06947) . . . . . . *Pag.* 80

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino», in versione *proof*, millesimo 2019. (18A06948) . . . . *Pag.* 81

DECRETO 25 ottobre 2018.

Modalità di individuazione del maggior gettito afferente al territorio della Regione Valle d'Aosta, da riservare all'erario per l'anno 2018. (18A07008) . . . . *Pag.* 83

DECRETO 26 ottobre 2018.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni. (18A07033) . . . . *Pag.* 88

Ministero della salute

DECRETO 10 agosto 2018.

Documento d'indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l'acquisizione di dispositivi medici. (18A06933). . . . . *Pag.* 92

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 2 agosto 2018.

Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (18A06927) . . . . *Pag.* 117

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agrichimica S.r.l., in Marsala (Trapani), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06934). . . . . *Pag.* 139

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Società Unipersonale, in Follonica (Grosseto), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06936) *Pag.* 140

DECRETO 17 ottobre 2018.

Autorizzazione al laboratorio C.I.A. Lab S.r.l., in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06937). . . . . *Pag.* 141

DECRETO 17 ottobre 2018.

Modifica al decreto 28 febbraio 2018 con il quale al laboratorio INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG in Milano, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06997). . . . . *Pag.* 142

DECRETO 17 ottobre 2018.

Autorizzazione al laboratorio OMNIA LAB S.n.c. di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro, in Atripalda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06998). . . . . *Pag.* 145

DECRETO 17 ottobre 2018.

Modifica al decreto 16 giugno 2017 con il quale il laboratorio Biomil S.r.l., in Livorno, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A06935). . . . . *Pag.* 146

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 19 aprile 2018.

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, della legge 19 agosto 2016, n. 166, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante: «Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti». (Rep. atti n. 49/CU). (18A06999) . . . . *Pag.* 147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Rettifica della determina n. 1473/2018 del 18 settembre 2018, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Blopress», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1717/2018). (18A06951) . . . . *Pag.* 154

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Rettifica della determina n. 1459/2018 del 18 settembre 2018, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Limpidex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1719/2018). (18A06950) . . . . *Pag.* 155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici (18A06949) . . . . *Pag.* 156

Società italiana autori ed editori

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito (18A07000) . . . . *Pag.* 172
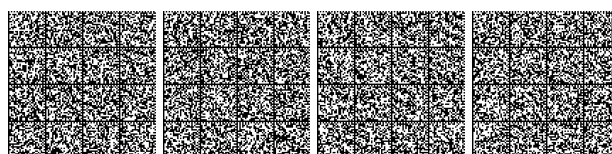
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 ottobre 2018, n. **125**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; *b)* Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018;

b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 15.238 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 15.212 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE
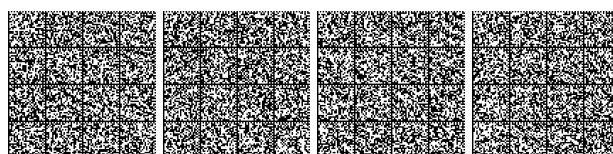
ALLEGATO

TRATTATO
DI
ESTRADIZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati le **"Parti"**

Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

Ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1
Obbligo di estradare

Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
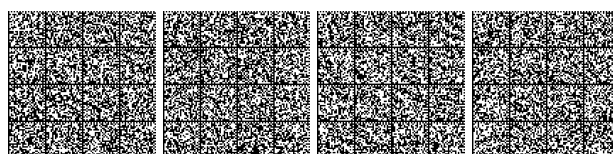
Articolo 2

Reati che danno luogo all'estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione è concessa quando:
   a) la domanda di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un (1) anno;
   b) la domanda di estradizione è formulata per eseguire una sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei (6) mesi.
2. Nel determinare se, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva la diversa qualificazione o denominazione giuridica.
3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge della Parte richiedente.
4. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della domanda è stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purché la legge della Parte richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la domanda di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta può concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Articolo 3

Motivi di rifiuto obbligatori

L'estradizione non è concessa se:

a) il reato per il quale è domandata è un reato di natura politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici:

   i. per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione contro il Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo o un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo o un suo familiare;

   ii. per la Repubblica italiana: omicidio o ogni altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o un suo familiare;

   iii. i reati di terrorismo;

   iv. ogni altro reato non considerato reato politico da trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parte;

b) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è avanzata al fine di indagare, perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) il reato per il quale è domandata l'estradizione potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta;

d) quando il reato per il quale è domandata l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge della Parte richiedente e non è punibile con la pena di morte secondo la legge della Parte richiesta, la Parte richiesta rifiuta di concedere l'estradizione, salvi i casi in cui la pena capitale non è inflitta nei confronti della persona richiesta ovvero, se è inflitta, la Parte richiedente assume l'impegno di non darvi esecuzione. Se la Parte richiedente accetta l'estradizione alle condizioni indicate dal presente paragrafo, essa è tenuta ad ottemperarvi;

e) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta, o sarebbe sottoposta, a tortura o ad un trattamento crudele, inumano, degradante, ovvero ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali di difesa;

f) la sentenza della Parte richiedente è stata emessa in contumacia e il condannato non è stato sufficientemente informato del processo o non ha avuto la possibilità di
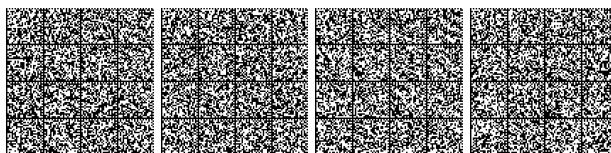
organizzare la sua difesa e non ha avuto, o non avrà, la possibilità di un nuovo processo in sua presenza;

g) per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti della Parte richiesta;

h) il reato oggetto della domanda di estradizione si è prescritto ovvero la pena si è estinta per effetto del decorso del tempo ai sensi della legge della Parte richiedente o di quella della Parte richiesta;

i) il reato oggetto della domanda di estradizione costituisce un reato esclusivamente militare secondo la legge della Parte richiesta;

j) la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

k) la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione potrebbe compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri suoi interessi essenziali ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali del suo diritto interno.

Articolo 4

Motivi di rifiuto facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta in conformità al suo diritto interno e la persona richiesta è sottoposta, o sarà sottoposta, a procedimento penale dalle Autorità competenti di tale Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) la Parte richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario alla luce dell'età e delle condizioni di salute.

Articolo 5

Estradizione del cittadino

1. Ciascuna Parte può estradare i suoi cittadini all'altra Parte secondo quanto consentito dal suo diritto interno.
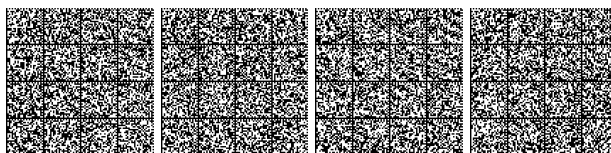
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie autorità competenti al fine di instaurare un procedimento penale conformemente alla propria legge interna. A tale scopo, la Parte richiedente fornisce alla Parte richiesta documenti e prove relativi al procedimento. La Parte richiedente, se lo domanda, è informata riguardo a ogni attività svolta in tale contesto.

Articolo 6

Autorità centrali

1. Ciascuna parte designa un'Autorità centrale ai fini del attuazione del presente Trattato.
2. Le Autorità centrali sono rispettivamente:
    - per la Repubblica italiana, l'Autorità centrale è il Ministero della giustizia.
    - per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, l'Autorità centrale è il Ministero della giustizia;
3. Se una Parte cambia la propria Autorità centrale, comunica tale cambiamento all'altra Parte per iscritto e per via diplomatica.

Articolo 7

Presentazione della domanda di estradizione

1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto, è inviata per via diplomatica dall'Autorità centrale di una Parte a quella dell'altra Parte e contiene i seguenti documenti e le seguenti informazioni:
    a) il nome dell'autorità richiedente;
    b) il nome completo della persona della quale è chiesta l'estradizione, informazioni precise sulla sua cittadinanza, luogo di residenza o ubicazione e la descrizione, se disponibile, del suo aspetto con fotografie, impronte digitali ed altri particolari che consentono di cercarla e identificarla;
    c) un'esposizione dei fatti della causa posta a fondamento della domanda di estradizione, specificando con la maggior precisione possibile il tempo e il luogo del fatto perseguibile penalmente, nonché le imputazioni che descrivono il reato;
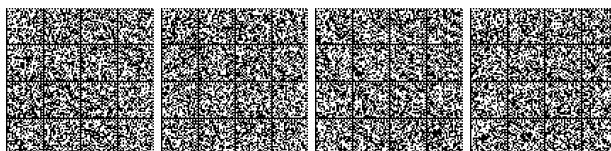
d) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge che qualificano il fatto commesso come reato e che contengono informazioni sulle eventuali pene previste per chi lo commette;

e) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge sulla prescrizione prevista;

f) una copia dell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'autorità competente della Parte richiedente in caso di domanda di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale;

g) una copia della sentenza di condanna e dell'ordine di esecuzione che indichi la pena inflitta e la pena residua da scontare.

2. Se la domanda di estradizione è presentata ai fini dell'esecuzione di una condanna emessa in contumacia nella Parte richiedente, la Parte richiedente garantisce il diritto alla rinnovazione del giudizio in conformità alla legge applicabile;
3. I documenti per le finalità del presente Trattato sono redatti nella lingua della Parte richiedente e sono accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese.
4. Le domande di estradizione e i documenti ad esse allegati, nonché i documenti forniti in risposta a tali domande e le relative traduzioni che recano l'attestazione o il timbro dell'autorità competente o dell'Autorità centrale della Parte trasmittente, non richiedono altra forma di legalizzazione o autentica.

Articolo 8

Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte può richiedere di fornire le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque (45) giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Articolo 9

Decisione

1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformità alle procedure previste dal proprio diritto interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione.
2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte richiedente.

Articolo 10

Principio di specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita, processata, detenuta per l'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, né può essere sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
   a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno;
   b) la persona estradata non lascia il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale la persona non ha lasciato la Parte richiedente per cause di forza maggiore;
   c) la Parte richiesta acconsente all'estradizione; in tale caso, la Parte richiesta, su specifica domanda della Parte richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda di estradizione, in conformità alle condizioni e limitazioni stabilite nel presente Trattato. Al riguardo:
      1) la Parte richiesta può domandare alla Parte richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7;
      2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dalla Parte richiedente non oltre sessanta (60) giorni dalla
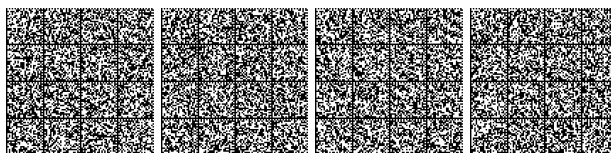
trasmissione della domanda stessa, purché ciò sia autorizzato dalla Parte richiedente.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto (c) del paragrafo precedente, la Parte richiedente può adottare le misure necessarie, secondo le proprie leggi, per interrompere la prescrizione.
3. Quando la qualificazione giuridica del reato contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, purché anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

Articolo 11

Riestradizione ad una Parte terza

Salvi i casi previsti nei punti (a) e (b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non può consegnare a una Parte terza, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le è stata consegnata e che è richiesta dalla Parte terza per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte richiesta può domandare la produzione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7.

Articolo 12

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza, la Parte richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto attraverso le Autorità Centrali ai sensi dell'articolo 6 di questo Trattato, attraverso l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambe le Parti.
2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una domanda formale di estradizione. La Parte richiesta può richiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 8.
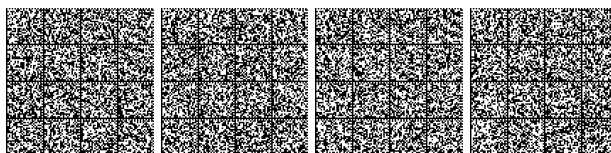
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quarantacinque (45) giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione. Su motivata domanda della Parte richiedente, tale termine può essere prorogato di quindici (15) giorni.
5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 del presente articolo non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte richiesta riceve la formale domanda di estradizione in conformità alle condizioni e alle limitazioni del presente Trattato.

Articolo 13

Domande concorrenti

Se la Parte richiesta riceve dalla Parte richiedente e da una o più Parti terze una domanda di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare:

a) se le domande sono state avanzate sulla base di un trattato;

b) la gravità dei reati;

c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;

d) la nazionalità e il luogo abituale di residenza della persona richiesta;

e) le rispettive date di presentazione delle domande.

Articolo 14

Consegna della persona

1. Se la Parte richiesta concede l'estradizione, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte richiedente è altresì informata della durata della detenzione a fini estradizionali subita dalla persona richiesta.
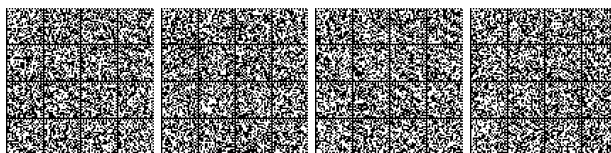
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di trenta (30) giorni dalla data in cui la Parte richiedente è informata della concessione dell'estradizione.
3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte richiedente non prende in consegna l'estradando, la Parte richiesta lo pone immediatamente in libertà e può rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente relativa a tale persona per lo stesso reato, fatto salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata informa l'altra Parte e insieme concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte richiesta prima che sia concluso il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente per lo stesso reato. La Parte richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo dalla data dell'arresto fino alla data della consegna trascorso in stato di custodia, compresi gli arresti domiciliari, è computato dalla Parte richiedente agli effetti della custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 15

Consegna differita e consegna temporanea

1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. La Parte richiesta informa la Parte richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta può, in conformità al suo diritto interno, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte
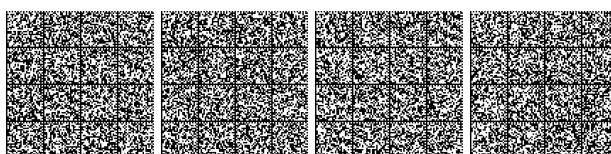
richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente ed è riconsegnata alla Parte richiesta entro il termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte richiesta.

3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita. A tal fine, è necessario che la Parte richiesta presenti alla Parte richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Articolo 16

Procedura semplificata di estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentirvi, l'estradizione può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare i documenti di cui all'articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia, la Parte richiesta può richiedere le ulteriori informazioni che ritiene necessarie per concedere l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni per la sua validità.

Articolo 17

Consegna di cose

1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformità al suo diritto interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose alla Parte
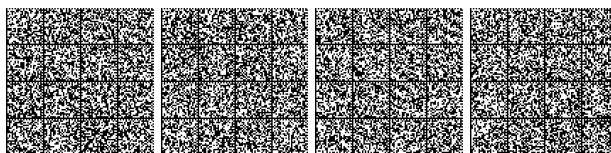
richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente:

a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;

b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già concessa, non può aver luogo per la morte, l'irreperibilità o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta, o al terzo, le cose consegnate, senza oneri e appena possibile dopo la conclusione del procedimento.

Articolo 18

Transito

1. Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente gli estremi della persona in transito e una breve esposizione dei fatti della causa. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
3. Lo Stato di transito, durante la permanenza sul suo territorio della persona in transito, provvede a tenerla in stato di custodia.
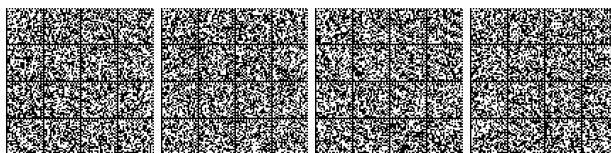
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito se è usato il trasporto aereo e non è previsto nessuno scalo nel territorio dello Stato di transito. Se avviene un imprevisto scalo nel territorio di detto Stato, la Parte che ha richiesto il transito ne informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre 48 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 19

Spese

1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla domanda di estradizione e sostiene le relative spese.
2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della stessa fino alla sua consegna alla Parte richiedente, nonché le spese relative al sequestro e alla custodia delle cose indicate nell'articolo 17.
3. Se è evidente che la domanda di estradizione potrebbe ingenerare spese eccezionali, le Parti si consultano tra loro per decidere come far fronte alle stesse.
4. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto alla Parte richiedente della persona estradata e delle cose sequestrate dalla Parte richiesta, nonché le spese del transito di cui all'articolo 18.

Articolo 20

Informazioni successive

La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 21

Compatibilità con altri trattati

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità ad altri trattati a cui entrambe le Parti hanno aderito.
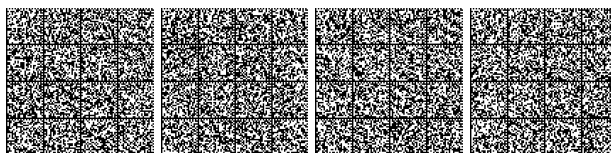
Articolo 22

Riservatezza

1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione e ogni altra informazione relativa all'estradizione medesima acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e preservare la riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni ricevute da o fornite all'altra Parte, quando vi è una domanda esplicita in tal senso della Parte interessata.

Articolo 23

Composizione delle controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato è risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 24

Ratifica, entrata in vigore, modifiche e cessazione

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica con scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.
3. Il presente Trattato può essere modificato di comune accordo tra le Parti e a tal fine si applicano le disposizioni del presente articolo.
4. Ciascuna Parte può far cessare il presente Trattato in ogni momento previa comunicazione scritta per via diplomatica. La cessazione ha effetto a decorrere da sei (6) mesi successivi alla data della comunicazione. Tuttavia, i procedimenti già iniziati prima della comunicazione continuano ad essere regolati dal presente Trattato fino alla loro conclusione.
5. Il presente Trattato si applica alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

FATTO ad Abu Dhabi addì 16 del mese di settembre 2015.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	**PER IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI**
Andrea Orlando	**Sultan bin Saeed Al Badi**
Ministro della Giustizia	**Ministro della Giustizia**

TREATY
ON
EXTRADITION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of the United Arab Emirates hereinafter referred to as the "**Parties**",

Desiring to promote an effective judicial cooperation between their two Countries with the intent of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

Considering that this purpose can be achieved by the conclusion of a bilateral treaty establishing a joint action in extradition matters,

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Obligation to extradite

Each Party, in compliance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting Party, undertakes to extradite to the other Party any person who is on its territory and is wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty issued against such person.
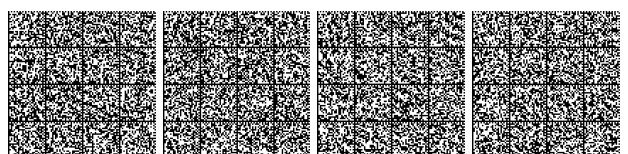
Article 2

Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, extradition shall be granted when:
   a. the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the offence is punishable, pursuant to the laws of both Parties, with a custodial sentence of at least one (1) year;
   b. the request for extradition is made for executing an enforceable custodial judgment or any other measure restricting personal liberty for an offence punishable pursuant to the laws of both Parties and, at the moment of submission of the request, the length of sentence or restriction still to be served is of at least six (6) months.
2. When determining whether, in compliance with paragraph 1 of this Article, an act constitutes an offence pursuant to the laws of both Parties, it shall not matter whether the laws in both Parties place the act within the same category of offence or describe the offence by the same terminology.
3. In respect of offences relevant to taxes and duties, customs duties and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the laws of the Requested Party do not impose the same kind of taxes and duties or do not contain the same type of provisions in connection with taxes, duties, customs duties and foreign exchange as the laws of the Requesting Party.
4. Extradition shall be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting Party, provided that the laws of the Requested Party allow the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.
5. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both Parties, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested Party may grant extradition for all of those offences.

Article 3

Mandatory grounds for refusal

Extradition shall not be granted if:

a. the offence for which it is requested is an offence of a political nature. In the application of the provisions of this Treaty the following offences shall not be considered as political offences:

   i. For the State of the United Arab Emirates: assault against the President of the State or his Deputy or Head of the Government or any Member of their families, or any Member of the Supreme Council or any member of his family;

   ii. For the Republic of Italy: homicide or any other offence against the life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or any member of his family;

   iii. terrorist offences;

   iv. any other offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both Parties are parties;

b. the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, social condition, nationality or political opinion, or that person's position in the criminal proceedings may be prejudiced for any of those reasons;

c. the offence for which extradition is requested could be punished by the Requesting Party with a punishment prohibited by the laws of the Requested Party;

d. when the offence for which extradition is sought is punishable by death under the laws of the Requesting Party and is not punishable by death under the laws of the Requested Party, the Requested Party shall refuse to grant extradition unless capital punishment is not imposed on the requested person or, if imposed, the Requesting Party undertakes that it will not be enforced. If the Requesting Party accepts extradition under the conditions of this paragraph it shall comply with such conditions;

e. the Requested Party has substantial grounds for believing that the person whose extradition is requested has been or would be subjected in the Requesting Party to
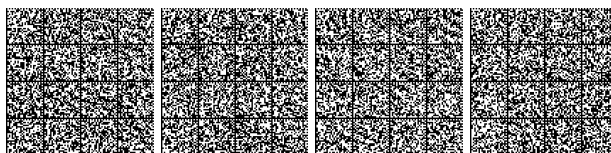
torture or cruel, inhuman or degrading treatment, to proceedings which do not ensure the respect of basic defence rights;

f. the judgment of the Requesting Party has been rendered *in absentia* and the convicted person has not had sufficient notice of the trial or he is not given the opportunity to arrange for his or her defense and has not had or will not have the opportunity to have the case retried in his/her presence;

g. in respect of the offence for which extradition is requested, the person sought has already been tried with a final judgment by the competent Authorities of the Requested Party;

h. the offence for which extradition is requested has become statute-barred and the penalty is extinguished as a result of the lapse of time according to the law of the Requesting Party or the Requested Party;

i. the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the laws of the Requested Party;

j. the Requested Party has granted political asylum to the person sought;

k. the Requested Party deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the Party or cause effects in contrast with the fundamental principles of its domestic law.

Article 4

Optional grounds for refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested Party in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted by the competent Authorities of that Party for the same offence for which extradition is requested;

b) the Requested Party, while taking into consideration the seriousness of the offence and interests of the Requesting Party, considers that the extradition would not be **compatible with humanitarian considerations in view of the age and health conditions.**
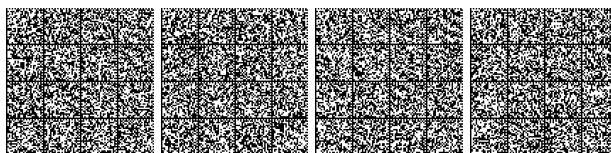
Article 5

Extradition of Nationals

1. Each Party may extradite its nationals to the other Party as permitted by its domestic law.
2. In case of refusal of the extradition, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its competent authority for the purpose of institution of criminal proceedings in accordance with its national law. For this purpose, the Requesting Party shall provide the Requested Party with documents and evidence relating to the case. The Requesting Party shall be notified of any action taken in this respect, upon its request.

Article 6

Central Authorities

1. Each Party shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.
2. The respective Central Authorities are:
   - For the Republic of Italy the Central Authority is the Ministry of Justice.
   - For the State of the United Arab Emirates, the Central Authority is the Ministry of Justice.
3. In case any Party changes its Central Authority, it shall notify in writing the other Party of such change, through diplomatic channels.

Article 7

Submission of the request for extradition

1. Any request for extradition shall be made in writing, sent by the Central Authority of either Party to the Central Authority of the other Party through diplomatic channels, and shall include the following documents and information:
   a) name of the requesting authority;
   b) full name of the person sought for extradition, details of his/her citizenship, place of residence or location and description, if available, of his/her appearance with
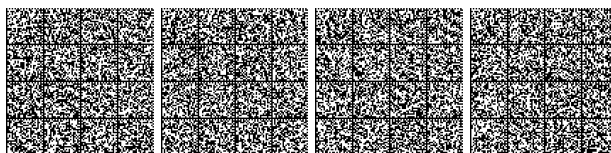
photos, fingerprints and any other details, enabling to search for and identify such person;

c) statement of the facts of the case, which is a ground for such request for extradition, specifying more exactly the time and place of the criminally punishable act and a legal statement describing the offence;

d) a certified copy of the text or texts of any provisions of any law, which qualify committed acts as offences and contain information of any punishments prescribed for committing them;

e) a certified copy of the text of any provisions of any law, relating to the applicable limitation period;

f) a copy of a warrant of arrest issued by a competent authority of the Requesting Party in case of extradition request for prosecution;

g) a copy of the judgment and a sentence enforcement order including the sentence imposed and the remainder of sentence to be served;

2. If the request for extradition is for executing a sentence rendered in absentia in the Requesting Party, the Requesting Party shall guarantee the right for retrial in accordance with applicable legislation.
3. Any documents for the purposes of this Treaty shall be drawn up in the language of the Requesting Party and shall be accompanied by a translation into the language of the Requested Party or into the English language.
4. Any requests for extradition and all documents attached thereto, any documents furnished in response to such request, as well as translations thereof which are sealed by a competent or Central Authority of the sending Party, require no legalization or authentication in any other manner.

Article 8

Additional information

1. If the information provided by the Requesting Party in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested Party to reach a decision under this Treaty, such latter Party may request that the necessary additional information be submitted within forty-five (45) days.
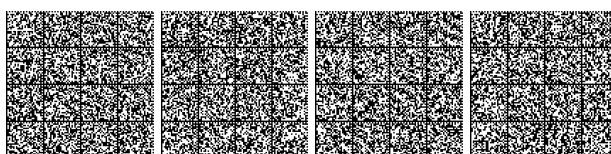
2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting Party shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

Article 9

Decision

1. The Requested Party shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic law and shall inform promptly the Requesting Party of its decision.
2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

Article 10

Rule of speciality

1. The person extradited in compliance with this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purpose of executing a sentence in the Requesting Party, nor subjected to any other measure restricting personal liberty, for any offence committed before being surrendered and different from the one for which extradition is granted, unless:
   a) the person extradited, after having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns to it;
   b) the person extradited does not leave the territory of the Requesting Party within forty-five days (45) after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which said person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his/her control;
   c) the Requested Party consents to the extradition; in this case, the Requested Party, upon specific request by the Requesting Party, may agree to prosecute the person extradited or execute a sentence against him/her for an offence different from that for which the request for extradition has been made, in compliance with the conditions and restrictions set by this Treaty. In this respect:
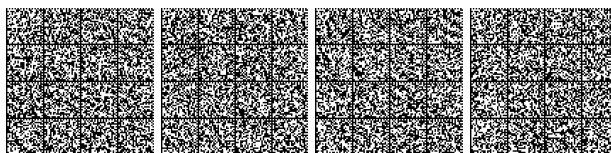
1) the Requested Party may ask the Requesting Party to transmit the documents and information indicated in Article 7;
2) while awaiting the decision on the request made, the person extradited may be kept in detention by the Requesting Party for a maximum of sixty (60) days after the transmission of the request, provided that this is authorised by the Requesting Party.

2. Except as provided for in letter (c) of the paragraph above, the Requesting Party may adopt any measure necessary, under its laws, to interrupt the period of limitation.
3. When the legal classification of the offence charged is modified during the proceedings, the person extradited may be prosecuted and tried for the offence differently denominated, provided that extradition is permitted under this Treaty also for this new offence.

Article 11

Re-extradition to a Third Party

Except in the cases provided for in paragraph 1, letters a) and b) of Article 10, the Requesting Party cannot surrender to a third Party, without the consent of the Requested Party, the person that has been surrendered to it and is requested by the third Party for offences committed before such surrender. The Requested Party may ask for the submission of the documents and information indicated in Article 7.

Article 12

Provisional arrest

1. In case of urgency, the Requesting Party may ask for the provisional arrest of the person sought in view of presenting the request for extradition. The request for provisional arrest shall be made in writing through the Central Authorities designated pursuant to Article 6 of this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both Parties.
2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 7, paragraph 1, of this Treaty and the indication of the intention to submit a formal request for extradition. The Requested Party may ask for additional information pursuant to Article 8.
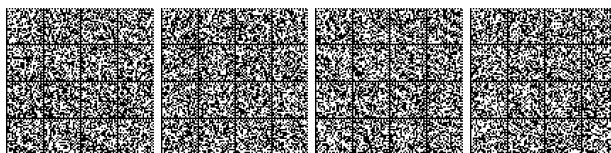
3. Once the request for provisional arrest is received, the Requested Party shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall inform promptly the Requesting Party of the outcome of its request.
4. Provisional arrest and any coercive measure that might have been imposed become ineffective if, within forty-five (45) days after the arrest of the person sought, the Central Authority of the Requested Party does not receive the formal request for extradition. Upon a motivated request by the Requesting Party, such time limit may be extended by fifteen (15) days.
5. A provisional arrest ineffective pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the Requested Party subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and restrictions of this Treaty.

Article 13

Concurrent requests

If the Requested Party receives from the Requesting Party and from one or more third States a request for extradition of the same person, for the same offence or for different offences, the Requested Party, in determining to which State the person is to be extradited, shall consider all the relevant circumstances, in particular:

a) whether the requests were made pursuant to a treaty;
b) the seriousness of the different offences;
c) the time and place of commission of the offence;
d) the nationality and the usual place of residence of the person sought;
e) the respective dates of submission of the requests.

Article 14

Surrender of the person

1. If the Requested Party grants the extradition, the Parties shall agree promptly on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting Party shall also be informed of the length of the detention suffered for extradition purposes by the person sought.

2. The time limit for surrendering the person sought shall be thirty (30) days from the date on which the Requesting Party is informed that the extradition has been granted.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting Party does not take over the person to be extradited, the Requested Party shall immediately release him from custody and may refuse a new request for extradition made by the Requesting Party for that person for the same offence, except as otherwise provided for in paragraph 4 of this Article.
4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party and they shall agree together upon a new date for surrender. The provisions indicated in paragraph 3 of this Article shall continue to apply.
5. When the person to be extradited escapes back to the Requested Party before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting Party, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting Party for the same offence. The Requesting Party does not need to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.
6. The time spent in custody, even under house-arrest, between the date of arrest and the date of surrender, shall be counted by the Requesting Party for the purposes of pre-trial custody within the criminal proceedings or of the sentence to be served in the cases provided for in Article 2, paragraph 1.

Article 15

Postponed surrender and temporary surrender

1. If the person sought is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may, after having decided to grant extradition, postpone the surrender until the conclusion of the criminal proceedings or the completion of the execution of the sentence. The Requested Party shall inform the Requesting Party of such postponement.
2. However, upon request of the Requesting Party, the Requested Party may, in compliance with its domestic law, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party in order to enable it to carry out of the ongoing criminal proceedings,

agreeing together upon the time and modalities of such temporary surrender. The person so surrendered shall be kept in detention while staying in the territory of the Requesting Party and shall be returned to the Requested Party within the agreed time. The time spent in detention shall be calculated for the purposes of the sentence to be served in the Requested Party.

3. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, surrender may be postponed when the transfer, due to the health condition of the person sought, may endanger his/her life. To this end it is necessary that the Requested Party submit to the Requesting Party a detailed medical report made by one of its competent public health institutions.

Article 16

Simplified extradition procedure

1. When the person whose extradition is requested declares to agree to it, extradition may be granted on the sole basis of the request for provisional arrest without it being necessary to submit the documents indicated in Article 7 of this Treaty. However, the Requested Party may request any further information it deems necessary to grant the extradition.
2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made, with the assistance of a defence counsel, before a competent Authority of the Requested Party, who has the obligation to inform the person sought of the right to avail itself of a formal extradition procedure, of the right to avail itself of the protection conferred by the principle of speciality and of the irrevocability of such declaration.
3. The declaration shall be reported in a legal record in which it is acknowledged that the conditions for its being valid have been complied with.

Article 17

Surrender of items

1. Upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall, in compliance with its domestic law, seize the items found on its territory and which the person sought has at his disposal and, when extradition is granted, shall surrender those items to the
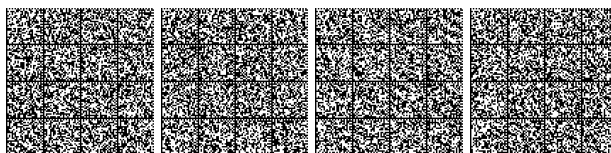
Requesting Party. For the purposes of this Article the following items are subject to seizure and subsequent surrender to the Requesting Party:

a) the items used to commit the offence or any other item or instrumentality that may serve as evidence;

b) the items that, deriving from the offence, have been found to at the disposal of the person sought or have been discovered later.

2. The surrender of any of the items indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. The Requested Party may, for the purpose of carrying out any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting Party undertakes to return them.
4. The surrender of the items indicated in this Article shall not prejudice any legitimate rights or interests over those items of the Requested Party or any third party. Where these rights or interests exist, the Requesting Party shall return free of charge to the Requested Party or third party the surrendered items, as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

Article 18

Transit

1. Each Party may authorise transit through its territory of a person surrendered to the other Party by a third State in compliance with the provisions of this Treaty, unless reasons of public interest prevent it .
2. The Party requesting the transit shall submit to the State of transit, through the Central Authorities, or in particularly urgent cases through the International Criminal Police Organization (INTERPOL), a request containing the personal details of the person in transit and a concise statement of the facts of the case. The request for transit shall be accompanied by a copy of the document granting the extradition.
3. The State of transit shall hold in custody the person in transit while said person is on its territory.

4. No authorisation for transit shall be required when air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the State of transit. If an unscheduled landing occurs in the territory of the aforementioned State, the Party requesting transit shall immediately inform the State of transit and the latter shall hold the person to be transported for a maximum of 48 hours awaiting to receive the request for transit provided for in paragraph 2 of this Article.

Article 19

Expenses

1. The Requested Party shall take all the necessary measures relevant to the procedure originated by the request for extradition and bear the relevant expenses.
2. The Requested Party shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining said person in custody until the surrender to the Requesting Party, as well as the expenses associated with the seizure and keeping of the items referred to in Article 17.
3. If it is apparent that exceptional expenses may be incurred as a result of a request for extradition, the Parties shall consult with a view to deciding how those expenses will be met.
4. The Requesting Party shall bear the expenses incurred in transporting the person extradited and any item seized from the Requested Party to the Requesting Party, as well as the expenses of the transit indicated in Article 18.

Article 20

Subsequent information

The Requesting Party, upon request by the Requested Party, shall provide promptly to the Requested Party information on the proceedings or execution of the sentence imposed on the person extradited or information on the extradition of said person to a third Party.

Article 21

Compatibility with other treaties

This Treaty shall not prevent the Parties from cooperating with one another on extradition in compliance with other treaties which both Parties have adhered to.
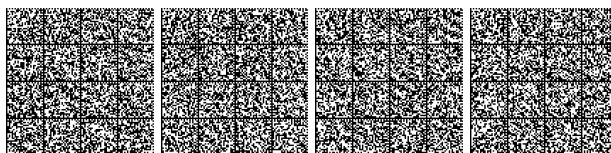
Article 22

Confidentiality

1. The Parties agree to keep the documents confidential and any information used in the extradition procedure, as well as any other information relevant to that extradition and acquired after the surrender of the person extradited.
2. Both Parties undertake to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.

Article 23

Settlement of disputes

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation through diplomatic channels.

Article 24

Ratification, entry into force, amendment and termination

1. This Treaty is subject to ratification, the instruments of ratification shall be exchanged.
2. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after the date of the exchange of the instruments of ratification.
3. This Treaty may be amended by mutual consent of the Parties and the provisions of this Article shall be applied thereof.
4. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given. However, proceedings already commenced before notification shall continue to be governed by this Treaty until conclusion therein.
5. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty in two original texts, in the Italian, Arabic and

English languages, all texts being equally authentic. If there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

DONE at Abu Dhabi this 16th day of September 2015.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Andrea Orlando

Minister of Justice

FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES

Sultan bin Saeed Al Badi

Minister of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Foreign Affairs
And International Cooperation

Prot. M W H Q/Q D/1/3/34/335

17/01/2018
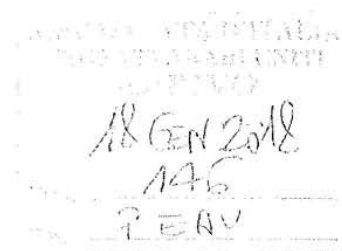
Classified

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MOFAIC) of the UAE presents its compliments to the Embassy of Italy in Abu Dhabi and, following the meeting between the representatives of the Ministry of Justice of the Italian Republic and of the Ministry of Justice of the UAE, held in Abu Dhabi on 18-19th of October 2017, has the honour to respond to the Note Verbale of the Embassy of Italy n. 2724 dated 27 November 2017, whose text is the following:

> *"As to the interpretation of article 3, let. d of the bilateral Treaty on extradition (signed in Abu Dhabi on the 16th of September 2015), the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Italian Republic agree that should the capital punishment have been imposed, the extradition shall be granted only if the Requesting Party submits an irrevocable decision to commute the capital punishment to a different punishment, in full compliance with the law of the Requested Party".*

The Ministry of Foreign Affairs has the honour to inform that the Government of the United Arab Emirates accepts the proposal of the Government of the Italian Republic and agrees that the Note Verbale of the Embassy of Italy, together with the present Note Verbale of response, form an Interpretative Protocol between the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Italian Republic, that shall enter into force on the date of entry into force of the Treaty on Extradition signed in Abu Dhabi on the 16th of September 2015.

The Ministry of Foreign Affairs of the UAE avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.
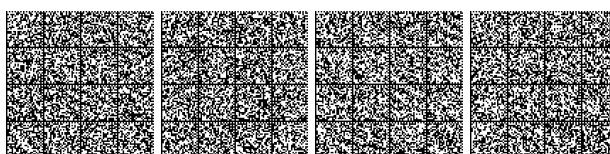
Ambasciata d'Italia
Abu Dhabi

NOTE VERBALE

Prot. 2724

The Embassy of Italy in Abu Dhabi presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MOFAIC) of the UAE and, following the meeting between the representatives of the Ministry of Justice of the Italian Republic and of the Ministry of Justice of the UAE, held in Abu Dhabi on 18-19th of October 2017, has the honour to propose what follows:

> *As to the interpretation of article 3, let. d of the bilateral Treaty on extradition (signed in Abu Dhabi on the 16th of September 2015), the Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates agree that should the capital punishment have been imposed, the extradition shall be granted only if the Requesting Party submits an irrevocable decision to commute the capital punishment to a different punishment, in full compliance with the law of the Requested Party.*

The Embassy of Italy has the honour to propose that the present Note Verbale, together with the Note Verbale of response of this Ministry, form an Interpretative Protocol between the Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates, that shall enter into force on the date of entry into force of the Treaty on Extradition signed in Abu Dhabi on the 16th of September 2015.

The Embassy of Italy in Abu Dhabi avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the UAE the assurances of its highest consideration.

Abu Dhabi, 27/11/2017

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
of the UAE
copy 1: Protocol Affairs Department
copy 2: Legal Affairs Department
copy 3: European Affairs Department
ABU DHABI
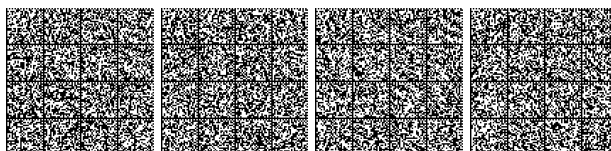
TRADUZIONE NON UFFICIALE

Emirati Arabi Uniti
Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Prot. M W H Q/Q D/1/3/34/335

17/01/2018

Riservato

NOTA VERBALE

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOFAIC) degli Emirati Arabi Uniti presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi e, facendo seguito all'incontro tra i rappresentanti del Ministero della giustizia della Repubblica italiana e del Ministero della giustizia degli Emirati Arabi Uniti, tenutosi ad Abu Dhabi il 18 e 19 ottobre 2017, ha l'onore di rispondere alla nota verbale dell'Ambasciata d'Italia n. 2724 del 27 novembre 2017, il cui testo è il seguente:

"Quanto all'interpretazione dell'art. 3, lettera d) del Trattato bilaterale di estradizione (firmato ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015), il Governo degli Emirati Arabi Uniti ed il Governo della Repubblica italiana concordano che qualora la pena di morte sia stata inflitta, l'estradizione potrà essere concessa solo se la parte richiedente adotti una decisione irrevocabile che commuti la pena di morte in una pena diversa, nel pieno rispetto della legge della parte richiesta".

Il Ministero degli affari esteri ha l'onore di informare che il Governo degli Emirati Arabi Uniti accetta la proposta del Governo della Repubblica italiana e concorda che la Nota Verbale dell'Ambasciata d'Italia, insieme alla presente Nota Verbale di risposta, costituiscano un Protocollo Interpretativo tra il Governo degli Emirati Arabi Uniti ed il Governo della Repubblica italiana, che entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Trattato di estradizione firmato ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Il Ministero degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.
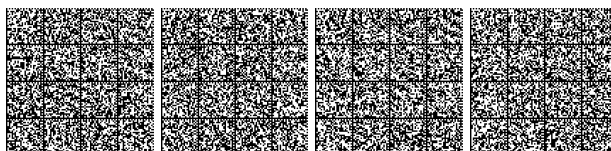
Ambasciata d'Italia

Abu Dhabi

NOTA VERBALE

Prot. 2724

L'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOFAIC) degli Emirati Arabi Uniti e, facendo seguito all'incontro tra i rappresentanti del Ministero della giustizia della Repubblica italiana e del Ministero della giustizia degli Emirati Arabi Uniti, tenutosi ad Abu Dhabi il 18 e 19 ottobre 2017, ha l'onore di proporre quanto segue:

"Quanto all'interpretazione dell'art. 3, lettera d) del Trattato bilaterale di estradizione (firmato ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015), il Governo degli Emirati Arabi Uniti ed il Governo della Repubblica italiana concordano che qualora la pena di morte sia stata inflitta, l'estradizione potrà essere concessa solo se la parte richiedente adotti una decisione irrevocabile che commuti la pena di morte in una pena diversa, nel pieno rispetto della legge della parte richiesta".

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, insieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, costituiscano un Protocollo Interpretativo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, che entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Trattato di estradizione firmato ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

L'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti i sensi della sua più alta considerazione.

Abu Dhabi, 27/11/2017

TRATTATO
DI
MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti (seguito denominati "le Parti");

Guidati da legami di amicizia tra i due Paesi;

Desiderando rafforzare la stretta cooperazione tra le Parti e riconoscendo la necessità di agevolare la più ampia mutua assistenza giudiziaria in materia penale migliorando l'efficacia delle competenti autorità delle Parti nelle attività di indagine e perseguimento dei reati, oltre che nella confisca di proventi illeciti e nello svolgimento dei relativi procedimenti;

In osservanza delle prevalenti disposizioni di legge delle rispettive Parti

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Oggetto dell'assistenza

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si prestano reciprocamente assistenza in materia penale.

2. Ai fini del presente Trattato, per materia penale si intendono investigazioni, indagini o procedimenti relativi a qualunque reato che, al momento della domanda di assistenza, rientri nella sfera di competenza delle autorità della Parte richiedente.

3. L'assistenza può essere accordata in relazione a reati in materia di norme tributarie, diritti di dogana, controlli sugli scambi esteri e altre questioni in materia fiscale.

4. L'assistenza comprende:

   a. l'acquisizione di prove o dichiarazioni provenienti da persone, tra cui testimoni, vittime, indagati, imputati in procedimenti penali, consulenti tecnici e periti;

   b. la trasmissione di informazioni, documenti, atti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari;

   c. l'individuazione o l'identificazione di persone o oggetti;

   d. la notifica di atti;

   e. l'esecuzione di richieste di perquisizione e sequestro;

   f. gli accordi necessari affinché persone detenute o altri rendano testimonianza ovvero forniscano assistenza alle investigazioni, indagini o procedimenti nella Parte richiedente;

   g. l'individuazione, il sequestro preventivo, il pignoramento, la confisca e la restituzione dei proventi e/o strumenti di reato;

   h. le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne pronunciate nella Parte richiesta nei confronti dei cittadini della Parte richiedente; e

   i. altri atti di assistenza ritenuti necessari dalla Parte richiedente e conformi al presente Trattato e alla legge della Parte richiesta.

5. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti. Le disposizioni del presente Trattato non fanno sorgere alcun diritto in capo a privati al fine di ottenere, sopprimere o escludere prove ovvero di impedire l'esecuzione di richieste di assistenza.

Articolo 2

Scambio di informazioni

Le Parti possono scambiarsi informazioni sulle leggi in vigore e sulla prassi giudiziaria nei rispettivi Paesi per quanto concerne l'attuazione del presente Trattato.
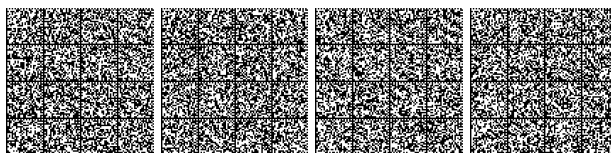
Articolo 3

Atti di assistenza esclusi dall'applicazione del presente trattato

1. Il presente Trattato non si applica:

   a. all'arresto o alla custodia di persone a fini estradizionali;

   b. all'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente se non nella misura consentita dalla legge della Parte richiesta;

   c. al trasferimento di persone detenute ai fini dell'esecuzione della pena; e

   d. al trasferimento di procedimenti penali.

2. Nulla nel presente Trattato legittima le Parti all'esercizio della giurisdizione nel territorio dell'altra Parte e allo svolgimento di funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di quell'altra Parte in virtù della sua legge interna.

Articolo 4

Altre forme di assistenza

Il presente Trattato non produce effetti sugli obblighi in essere tra le Parti, siano essi derivanti da altri accordi, intese o altro, né impedisce alle Parti di prestarsi assistenza in virtù di altri accordi, intese o altro.

Articolo 5

Autorità centrale

1. Le Autorità Centrali delle Parti trattano le richieste di mutua assistenza giudiziaria in conformità al presente Trattato.

2. L'Autorità Centrale per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti è il Ministero della giustizia e per la Repubblica italiana è il Ministero della giustizia.

3. Ciascuna Parte può modificare la propria Autorità Centrale e in tal caso ne dà comunicazione all'altra Parte.

4. Le richieste di assistenza e le comunicazioni sono trasmesse tramite canale diplomatico per le finalità del presente Trattato.

Articolo 6

Domande di assistenza

1. La domanda di assistenza è formulata per iscritto. In circostanze urgenti, l'Autorità centrale della Parte richiesta può accettare la domanda tramite fax o posta elettronica dandone conferma in tal caso entro trenta (30) giorni con una domanda formale tramite canale diplomatico.

2. La domanda di assistenza contiene:

   a. il nome dell'autorità competente titolare delle indagini o del procedimento penale a cui si riferisce la domanda;

   b. l'oggetto della domanda e la natura dell'assistenza domandata;

   c. una descrizione della natura della vicenda penale e dello stato attuale della stessa, oltre ad una esposizione sommaria dei fatti principali e delle disposizioni di legge applicabili, compresa l'indicazione della pena massima prevista per il reato al quale la domanda si riferisce;

   d. una descrizione delle prove, delle informazioni o degli altri atti di assistenza richiesti;

   e. i motivi e le specifiche di ogni particolare procedura o richiesta che la Parte richiedente chiede che venga applicata;

   f. l'indicazione di un eventuale termine entro il quale si desidera che la domanda venga eseguita;

   g. eventuali particolari esigenze di riservatezza e relative motivazioni;

   h. eventuali altre informazioni o impegni di sorta in base alla normativa interna della Parte richiesta o altrimenti necessari per la corretta esecuzione della domanda.

3. La domanda di assistenza, per quanto necessario, può altresì contenere:

   a. informazioni sull'identità, la nazionalità e l'ubicazione della persona o delle persone oggetto delle indagini o del procedimento penale;

   b. informazioni sull'identità e l'ubicazione della persona da cui deve assunta la prova;

   c. informazioni sull'identità e l'ubicazione della persona destinataria della notifica, la sua qualità nel procedimento penale, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

d. la descrizione del modo in cui la testimonianza o la dichiarazione deve essere acquisita e messa a verbale;

e. l'elenco delle domande da porre al testimone;

f. la descrizione dei documenti, atti o elementi di prova da produrre oltre alla descrizione della persona alla quale occorre chiederne la produzione e, salvo diversa previsione, la forma nella quale tali atti devono essere prodotti ed autenticati;

g. una dichiarazione dalla quale risulti se la testimonianza o le dichiarazioni devono essere rese con giuramento religioso o laico;

h. la descrizione del patrimonio, dei beni o delle cose cui la domanda si riferisce, compresa la loro ubicazione;

i. eventuali provvedimenti del giudice che si riferiscono all'assistenza domandata e una dichiarazione concernente la finalità del provvedimento stesso;

j. la lista dei nomi e la qualifica delle persone autorizzate ad essere presenti all'esecuzione della domanda;

k. l'ubicazione e la descrizione dei luoghi da perquisire e l'indicazione degli oggetti da sottoporre a sequestro o confisca;

l. informazioni sulle indennità ed i rimborsi previsti per la persona di cui si richiede la comparizione nella Parte richiedente per l'assunzione della sua testimonianza.

4. Tutte le domande e la relativa documentazione a sostegno sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta ovvero in lingua inglese e recano la firma ufficiale e il sigillo delle autorità competenti.

Articolo 7

Informazioni supplementari

Se la Parte richiesta ritiene che le informazioni contenute nella domanda non sono sufficienti per darvi corso, la Parte richiesta può richiedere informazioni supplementari. La Parte richiedente invia le informazioni supplementari che la Parte richiesta ritiene necessarie per soddisfare la domanda stessa.

Articolo 8

Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza è rifiutata se:

   a. il reato per il quale è domandata è un reato di natura politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici:

      i. Per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione contro il Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo o un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo o un suo familiare;

      ii. Per la Repubblica italiana: omicidio o ogni altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o un suo familiare;

      iii. i reati di terrorismo;

      iv. ogni altro reato non considerato reato politico da trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parte;

   b. la domanda si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare;

   c. la domanda si riferisce al perseguimento di una persona per un reato in relazione al quale è stata pronunciata una sentenza di condanna o di assoluzione definitiva, è stato emesso un provvedimento di grazia ovvero è stata espiata la pena imposta nella Parte richiesta;

   d. si hanno fondati motivi per ritenere che la domanda di assistenza è avanzata al fine di indagare, perseguire o punire una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche ovvero che la domanda di assistenza comporterà a tale persona un pregiudizio per uno dei suddetti motivi;

   e. l'esecuzione della domanda comprometterebbe la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte richiesta.

2. La Parte richiesta può rifiutare di concedere l'assistenza se:

   a. l'azione o l'omissione, che integrano la fattispecie di reato a cui si riferisce la domanda, non costituirebbero reato ove commessi nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta;
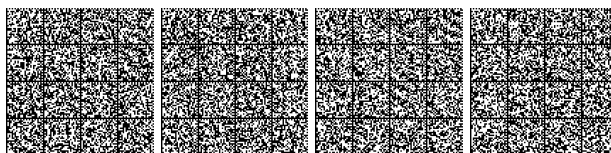
b. la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale è in corso un'indagine o un procedimento, ovvero è intervenuta sentenza definitiva, nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta;

c. l'esecuzione della domanda sarebbe contraria all'ordinamento interno della Parte richiesta.

3. L'assistenza non può essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale.

4. Prima di rifiutare l'esecuzione di una domanda, la Parte richiesta valuta se l'assistenza può essere concessa a determinate condizioni.

5. Se la Parte richiesta accetta l'assistenza soggetta ai termini e alle condizioni previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, essa deve farsi carico di ottemperare a tali termini e condizioni.

6. Se la Parte richiesta rifiuta l'assistenza, ne dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente dei motivi di rifiuto.

Articolo 9

Esecuzione della domanda

1. La domanda di assistenza è prontamente eseguita dalle autorità competenti della Parte richiesta in conformità alla legge di tale Parte e, nella misura in cui la legge lo consente, secondo le modalità richieste dalla Parte richiedente.

2. Purché ciò non contrasti con il suo ordinamento interno, la Parte richiesta può autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte richiesta dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente della data e luogo di esecuzione della domanda di assistenza. Le persone che sono state autorizzate possono richiedere all'autorità competente della Parte richiesta di valutare la possibilità di sottoporre questioni specifiche riferite alle procedure di assistenza.

3. La Parte richiesta dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente, non appena ne ha notizia, delle circostanze che potrebbero causare un significativo ritardo nell'esecuzione della domanda.

4. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della domanda nel caso in cui la sua immediata esecuzione interferirebbe con eventuali procedimenti penali in corso nella
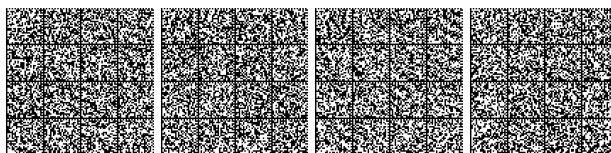
Parte richiesta. La Parte richiesta può inoltre rinviare la consegna di documenti se questi sono necessari ai fini di procedimenti civili in corso in quella Parte, e in tal caso la Parte richiesta fornisce, su domanda, copie autenticate dei documenti.

5. Prima di rinviare l'esecuzione della domanda, la Parte richiesta valuta se l'assistenza può essere accordata a determinate condizioni.

6. Se la Parte richiesta rinvia l'assistenza, essa dà tempestiva comunicazione alla Parte richiedente dei motivi del rinvio.

Articolo 10

Restituzione di materiale alla Parte richiesta

Quando domandato della Parte richiesta, la Parte richiedente restituisce il materiale fornito in virtù del presente Trattato quando questo non è più necessario per il procedimento penale al quale si riferisce la domanda.

Articolo 11

Riservatezza e limiti di utilizzo

1. La Parte richiesta si adopera al meglio per mantenere riservate la domanda di assistenza, il suo contenuto e la documentazione a sostegno, nonché gli atti eseguiti in base alla domanda stessa. Se la domanda non può essere eseguita senza violarne la riservatezza, la Parte richiesta lo comunica alla Parte richiedente prima di eseguire la domanda, e la Parte richiedente comunica se desidera comunque che la domanda sia eseguita.

2. La Parte richiedente si adopera al meglio per mantenere riservate le informazioni e le prove fornite dalla Parte richiesta, salvo che le prove e le informazioni si rendano necessarie ai fini di procedimenti penali ai quali si riferisce la domanda e laddove vi sia diversa autorizzazione della Parte richiesta.

3. La Parte richiedente si adopera al meglio per assicurare che le informazioni o le prove siano protette da smarrimento, accesso non autorizzato, alterazione, divulgazione o uso improprio.

4. La Parte richiedente garantisce che non utilizzerà le informazioni o le prove ottenute, ovvero elementi derivanti dalle stesse, per finalità diverse da quelle indicate nella domanda senza il previo consenso della Parte richiesta.
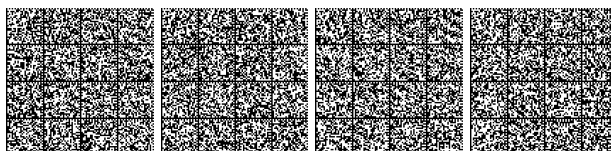
Articolo 12

Notifica di atti

1. La Parte richiesta, nella misura consentita dal proprio ordinamento, dà seguito alle richieste di notifica di atti in relazione ad un procedimento penale.

2. La richiesta di notifica di citazioni con le quali si chiede la comparizione nella Parte richiedente di una persona, tra cui i testimoni, le vittime, gli indagati, gli imputati in un procedimento penale, i consulenti tecnici ed i periti, è avanzata alla Parte richiesta entro un lasso di tempo ragionevole prima della data fissata per la comparizione.

3. La Parte richiesta, una volta effettuata la notifica, fornisce alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica degli atti su cui compare la firma o il timbro dell'Autorità che ha effettuato la notifica, e che indica la data, tempo, luogo e modalità della consegna, nonché la persona a cui sono stati consegnati i documenti. Se la notifica non è stata eseguita, la Parte richiesta ne informata prontamente la Parte richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

4. La persona che non ottempera ad un atto notificato non è per questo soggetta a sanzioni o misure coercitive ai sensi della legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Articolo 13

Assunzione di testimonianze o dichiarazioni da persone

1. La Parte richiesta, in conformità al suo diritto interno, assume le dichiarazioni di testimoni, vittime, indagati ed imputati, periti, consulenti tecnici o di altre persone e altresì ottiene atti, documenti ed altro materiale probatorio indicato nella domanda di assistenza giudiziaria, e li trasmette alla Parte richiedente.

2. Una persona che deve essere sentita o interrogata nella Parte richiesta, conformemente ad una domanda presentata ai sensi di questo articolo, può rifiutare di rendere dichiarazioni o testimonianza quando la legge della Parte richiesta o quella della Parte richiedente lo prevede.

3. Se una persona nel territorio della Parte richiesta sostiene di avere il diritto o l'obbligo di rifiutarsi di rendere testimonianza secondo la legge della Parte richiedente, la Parte richiedente provvede, su domanda, a fornire alla Parte richiesta una certificazione relativamente alla sussistenza di quel diritto. In assenza di prove contrarie, la certificazione costituisce prova sufficiente di quanto in essa affermato.

4. Ai fini del presente articolo, l'assunzione di testimonianza comprende la produzione di documenti o altro materiale.

Articolo 14

Misure da adottare per consentire alle persone in stato di custodia di rendere testimonianza o fornire assistenza

1. Quando non è possibile procedere mediante videoconferenza, la persona in stato di custodia nel territorio della Parte richiesta può, su domanda della Parte richiedente, essere trasferita temporaneamente a tale Parte per rendere testimonianza o fornire assistenza nel procedimento penale in quella Parte.

2. La Parte richiesta procede al trasferimento della persona in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente solo a condizione che:

   a. la persona acconsente spontaneamente al trasferimento;

   b. la Parte richiedente acconsente di ottemperare alle condizioni specificate dalla Parte richiesta relativamente alla detenzione o alla sicurezza della persona da trasferire;

   c. ciò non interferisce con le indagini o con procedimenti penali in corso nella Parte Richiesta e a cui tale persona deve partecipare.

3. Quando la Parte richiesta segnala alla Parte richiedente che non è più necessario trattenere in carcere la persona trasferita, tale persona viene rilasciata ed è trattata come persona presente nella Parte richiedente sulla base della domanda che ne ha richiesto la presenza.

4. La Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta la persona trasferita in stato di detenzione entro trenta (30) giorni, a partire dalla data in cui tale persona era presente nel territorio della Parte richiedente o di qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra le Parti.

5. Il periodo di tempo trascorso in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente a seguito di trasferimento viene computato come detenzione sofferta nel territorio della Parte richiesta.

6. Una persona in stato di detenzione che non acconsente a rendere testimonianza o a fornire assistenza in un procedimento penale nello Stato Richiesto non può essere sottoposta per tale ragione ad alcuna pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.
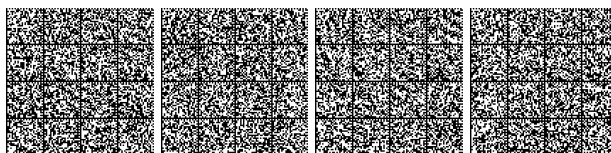
Articolo 15

Disponibilità di altre persone a rendere testimonianza o a fornire assistenza

1. La Parte richiedente può richiedere assistenza alla Parte richiesta per convocare una persona, che non è una persona di cui all'articolo 14 del presente Trattato, a rendere testimonianza o a fornire assistenza alla Parte richiedente. La Parte richiedente si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza di tale persona.

2. La Parte richiesta convoca la persona e comunica prontamente alla Parte richiedente la risposta di tale persona. Nel caso in cui la persona vi acconsente, la Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per agevolare la domanda.

3. Una persona che non acconsente a rendere testimonianza o a fornire assistenza ai sensi del presente articolo non può essere per tale ragione soggetta ad alcuna pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Articolo 16

Videoconferenza

Ai fini del presente Trattato, le Parti possono convenire di utilizzare collegamenti video in diretta o ogni altro tipo di collegamento televisivo in diretta, nonché altre appropriate strumentazioni di comunicazione in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti se ciò è opportuno e nell'interesse della giustizia.

Articolo 17

Transito di persone in stato di detenzione

1. Una Parte può, secondo le proprie leggi interne, autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona in stato di detenzione la cui presenza è stata domandata dall'altra Parte che ha richiesto tale transito.

2. La Parte in cui ha luogo il transito, ha l'autorità e l'obbligo di adottare, secondo le proprie leggi interne, le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione durante il transito.
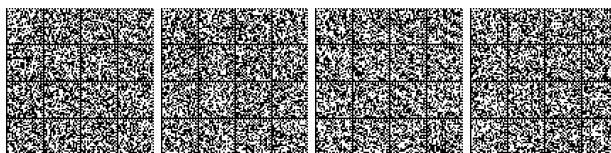
Articolo 18

Principio di specialità

1. Ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quando una persona si trova nella Parte richiedente in virtù di una domanda presentata ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente Trattato:

   a. la persona non può essere detenuta, sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della libertà personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua partenza dalla Parte richiesta;

   b. alla persona non può essere richiesto, senza il suo consenso, di rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se tale persona, libera di partire, non ha lasciato la Parte richiedente entro un periodo di trenta (30) giorni dopo che le è stato comunicato in via ufficiale che la sua presenza non è più necessaria o, essendo partita, vi ha fatto ritorno.

3. Una persona che acconsente a rendere testimonianza ai sensi degli articoli 14 o 15 del presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale sulla base della sua testimonianza, tranne che per falsa testimonianza o oltraggio alla corte.

Articolo 19

Consegna di documenti ed altri atti disponibili al pubblico

1. La Parte richiesta, su domanda, fornisce alla Parte richiedente copie di documenti o atti disponibili al pubblico.

2. La Parte richiesta, su domanda, - nel rispetto del suo diritto interno - può fornire alla Parte richiedente copie di documenti o atti in possesso di ministeri o altri uffici governativi che non sono disponibili al pubblico.

Articolo 20

Perquisizioni e sequestri

1. La Parte richiesta, nei limiti di quanto consentito dal suo diritto interno, dà esecuzione a domande per effettuare perquisizioni e sequestri relative ad una procedura penale nella Parte richiedente.
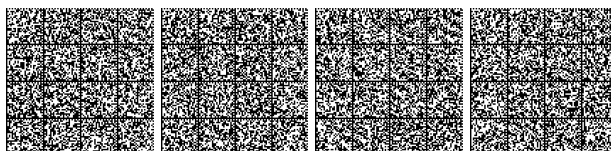
2. L'autorità competente della Parte richiesta che ha dato esecuzione ad una domanda di perquisizioni e sequestri fornisce le relative informazioni nei modi richiesti dalla Parte richiedente.

3. La Parte richiesta fornisce informazioni nelle forme indicate dalla Parte richiedente relativamente all'esito di una perquisizione, nonché in relazione al luogo, alle circostanze di un sequestro e alla conseguente custodia di quanto sequestrato.

4. La Parte richiedente osserva le condizioni eventualmente stabilite dalla Parte richiesta relativamente al materiale sequestrato e consegnato alla Parte richiedente.

Articolo 21

Proventi e strumenti di reato

1. La Parte richiesta, previa domanda, si adopera per accertare se proventi e/o strumenti di reato si trovino entro la propria giurisdizione e comunica alla Parte richiedente gli esiti di tali accertamenti. Nel formulare la sua domanda, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le basi su cui si fonda l'ipotesi che tali proventi e/o strumenti di reato si trovino nell'ambito della giurisdizione di quest'ultima.

2. Quando, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, vengono rinvenuti proventi e/o strumenti di reato, la Parte richiesta adotta le misure consentite dal proprio ordinamento per evitare che quanto si sospetta essere provento o strumento di reato sia oggetto di commercio, trasferimento o alienazione, fintanto che un tribunale della Parte richiedente giunga ad una decisione definitiva rispetto a tali proventi.

3. La Parte richiesta, nei limiti di quanto consentito dal suo diritto interno, dà esecuzione ad un provvedimento definitivo di pignoramento o confisca dei proventi e/o strumenti di reato emesso da un tribunale della Parte richiedente.

4. Nel dare applicazione al presente articolo, la Parte richiesta tutela i diritti del terzo in buona fede secondo quanto previsto dal suo ordinamento. Quando un terzo rivendica un diritto, la Parte richiesta rappresenta gli interessi della Parte richiedente nel cercare di trattenere i proventi e/o strumenti di reato fintanto che un tribunale competente della Parte richiedente giunga ad una decisione definitiva.

5. La Parte richiesta restituisce alla Parte richiedente i proventi e/o strumenti di reato di cui al paragrafo 3, o il valore dei proventi e/o strumenti, nella misura di quanto consentito dal suo ordinamento interno e nei termini che ritiene opportuni.
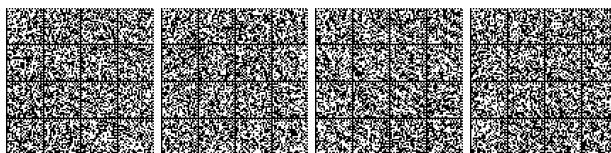
6. Ai fini del presente articolo per provento si intende ogni disponibilità finanziaria derivata o ottenuta, direttamente o indirettamente mediante la commissione di un reato.

Articolo 22

Spese

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Trattato, la Parte richiesta predispone tutto quanto necessario per la rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti sorti da una domanda di assistenza e comunque rappresenta gli interessi della Parte richiedente.

2. La Parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza con l'esclusione, a carico della Parte richiedente, di:

   a. le spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra indennità di una persona che fornisce assistenza in virtù di una domanda ai sensi dell'articolo 14 o 15 del presente Trattato;

   b. spese e onorari di periti e per la traduzione di documenti.

3. Se diviene evidente che l'esecuzione della domanda comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per definire i termini e le condizioni in cui l'assistenza può essere prestata.

Articolo 23

Compatibilità con altri trattati

L'assistenza e le procedure definite nel presente Trattato non esonerano le Parti dall'ottemperare agli obblighi che per esse sorgono da altri trattati internazionali in materia.

Articolo 24

Composizione delle controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o attuazione del presente Trattato è risolta per via diplomatica qualora le Autorità Centrali non riescano a raggiungere un accordo.
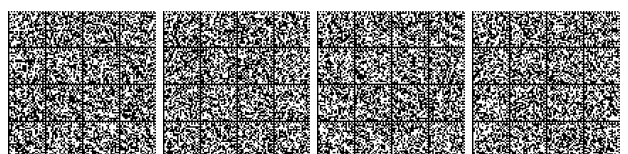
Articolo 25

Ratifica, entrata in vigore, modifiche e cessazione

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica con scambio degli strumenti di ratifica.

2. Il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato può essere modificato di comune accordo tra le Parti, e a tal fine si applicano le disposizioni del presente articolo.

4. Ciascuna Parte può far cessare il presente Trattato in ogni momento previa comunicazione scritta per via diplomatica. La cessazione ha effetto a decorrere da sei (6) mesi successivi alla data della comunicazione. Tuttavia, i procedimenti già iniziati prima della comunicazione continuano ad essere regolati dal presente Trattato fino alla loro conclusione.

5. Il presente Trattato si applica alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

FATTO ad Abu Dhabi addì 16 del mese di Settembre 2015.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Andrea Orlando	**Sultan bin Saeed Al Badi**
Ministro della Giustizia	**Ministro della Giustizia**

TREATY
ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of the United Arab Emirates (hereinafter referred to as "The Parties");

Guided by the friendly relations between the Parties;

Desiring to strengthen the close cooperation between the Parties and recognizing the need to facilitate the widest measure of mutual legal assistance in criminal matters by improving the effectiveness of the competent authorities of the Parties in the investigation and prosecution of crimes, and the confiscation of criminal proceeds and resulting proceedings;

Pursuant to the prevailing laws of the respective Parties.

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Scope of assistance

1. The Parties shall, in accordance with the provisions of this Treaty, grant each other assistance in criminal matters.
2. For the purpose of this Treaty, criminal matters mean investigations, prosecutions or proceedings in relation to any offence which at the time of the request for assistance,
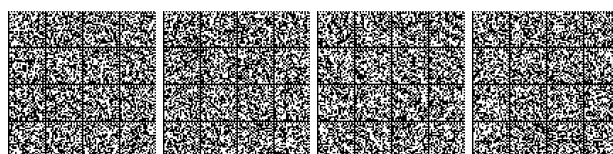
falls within the jurisdiction of the competent authorities of the Requesting Party.

3. Assistance may be granted in connection with offences against a law related to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters.

4. Assistance shall include:

   a. taking evidence or statements from persons, including witnesses, victims, accused persons, defendants in criminal proceedings, experts;

   b. providing information, documents, records and items of evidence, information related to bank accounts and financial institution accounts;

   c. locating or identifying persons or items;

   d. serving documents;

   e. executing requests of search and seizure;

   f. making arrangements for persons in custody or others, to give evidence or assist in criminal investigations, prosecutions, or proceedings in the Requesting Party,

   g. tracing, restraining, forfeiting, confiscating and returning the proceeds and/or instrumentalities of crimes;

   h. information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed in the Requested Party against citizens of the Requesting Party; and

   i. other assistance deemed necessary by the Requesting Party and consistent with this Treaty as well as the law of the Requested Party.

5. This Treaty applies solely to the provision of mutual assistance between the Parties. The provisions of this Treaty shall not create any right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of any request of assistance.

Article 2

Exchange of information

The Parties may exchange information concerning the laws in force and the judicial practice in their respective countries related to the implementation of this Treaty.

Article 3

Non-Application

1. This Treaty shall not apply to:
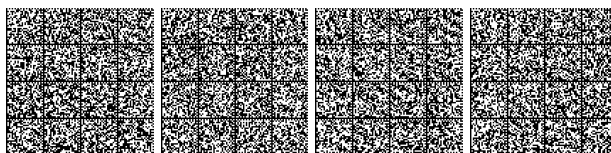
a. the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person;

b. the enforcement in the Requested Party of criminal judgments imposed in the Requesting Party except to the extent permitted by the law of the Requested Party;

c. the transfer of persons in custody to serve sentences; and

d. the transfer of proceedings in criminal matters

2. Nothing in this Treaty entitles any Party to undertake in the territory of the other Party the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other Party by its national law.

Article 4

Other assistance

This Treaty shall not affect any existing obligations between the Parties, whether pursuant to other agreements, arrangements, or otherwise, nor prevent the Parties from providing assistance to each other pursuant to other agreements, arrangement, or otherwise.

Article 5

Central authority

1. The Central authorities of the Parties shall process requests for mutual legal assistance pursuant to this Treaty.
2. The Central authority for the State of the United Arab Emirates is the Ministry of Justice and for the Republic of Italy is the Ministry of Justice.
3. Either Party may change its Central authority in which case, it shall notify the other Party of the change.
4. Requests for assistance and communications shall be addressed through diplomatic channels, for the purpose of this Treaty.

Article 6

Requests

1. Requests for assistance shall be formally made in writing. In urgent circumstances, the Central authority of the Requested Party may accept the request by facsimile or e-mail, in this case it shall be confirmed within thirty (30) days by a formal request

through diplomatic channels.

2. Requests for assistance shall include:

a. the name of the competent authority conducting the investigation or criminal proceedings to which the request relates;

b. the purpose of the request and the nature of the assistance sought;

c. a description of the nature of the criminal matter and its current status , and a statement setting out a summary of the relevant facts and law, including the maximum penalty for the offence to which the request relates;

d. a description of the evidence, information or other assistance sought;

e. the reasons for and details of any particular procedure or requirement that the Requesting Party wishes to be followed;

f. specification of any time limit within which compliance with the request is desired;

g. any special requirements for confidentiality and the reasons for it;

h. such other information or undertaking as may be under the national law of the Requested Party or otherwise necessary for the proper execution request.

3. Requests for assistance may also, to the extent necessary, contain the following information:

a. the identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of the investigation or criminal proceedings;

b. the identity and location of any person from whom evidence is sought;

c. the identity and location of a person to be served, that person's relationship to the criminal proceedings, and the manner in which service is to be made;

d. a description of the manner in which any testimony or statement is to be taken and recorded;

e. a list of questions to be asked of a witness;

f. a description of the documents, records or items of evidence to be produced as well as a description of the appropriate person to be asked to produce them and, to the extent not otherwise provided for, the form in which they should be produced and authenticated

g. a statement as to whether sworn or affirmed evidence or statements are required;

h. a description of the property, asset or article to which the request relates; including
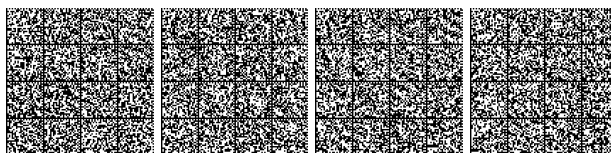
its location;

i. any court order relating to the assistance requested and a statement relating to the finality of that order;

j. the list of the names and capacities of the persons to be authorised to be present at the execution of the request;

k. the location and description of the place to be searched and the indication of the items to be seized or confiscated;

l. information as to the allowances and reimbursements to which is entitled the person who is requested to appear in the Requesting Party for the purpose of taking evidence.

4. All requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the official language of the Requested Party or English language and shall be officially signed and sealed by the relevant authorities.

Article 7

Additional information

If the Requested Party considers that the information contained in the request is not sufficient to enable the request to be dealt with, the Requested Party may request additional information. The Requesting Party shall supply such additional information as the Requested Party considers necessary to enable the request to be fulfilled.

Article 8

Refusal of assistance

1. Assistance shall be refused if:

a. the offence for which it is requested is an offence of a political nature. In the application of the provisions of this Treaty the following offences shall not be considered as political offences:

i. For the State of the United Arab Emirates: assault against the President of the State or his Deputy or Head of the Government or any Member of their families, or any Member of the Supreme Council or any member of his family;

ii. For the Republic of Italy: homicide or any other offence against the

life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or any member of his family;

iii. terrorist offences;

iv. any other offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both Parties are parties;

b. the request relates to an offence only under military law;

c. the request relates to the prosecution of a person for an offence in respect of which the person has been finally convicted, acquitted, pardoned or has served the sentence imposed in the Requested Party;

d. are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made or the purpose of investigating, prosecuting or punishing a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinions, or that the request for assistance will result. in that person being prejudiced for any of those reasons;

e. the provision of the assistance would impair the sovereignty, security, public order or essential interests of the Requested Party.

2. The Requested Party may refuse assistance if:

a. The act or omission alleged to constitute the offence to which the request relates, would not, if they had taken place within the jurisdiction of the Requested party, have constituted an offence;

b. The request relates to an offence, which is subject to investigation or proceeding, or a final judgment has been rendered in respect of that offence, in the requested Party under its own jurisdiction;

c. The execution of the request would be contrary to the national law of the Requested Party.

3. Assistance may not be refused solely on the ground of secrecy of banks and similar financial institutions or that the offence is also considered to involve fiscal matters.

4. Before refusing a request, the Requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to certain conditions.

5. If the Requesting Party accepts assistance subject to the terms and conditions required under paragraph 4 of this Article, it shall comply with such terms and conditions.

6. If the Requested Party refuses assistance, it shall promptly inform the Requesting Party of the grounds of refusal.

Article 9

Execution of requests

1. Requests for assistance shall be executed promptly by the competent authorities of the Requested Party in accordance with the law of that Party and, to the extent that law permits, in the manner requested by the Requesting Party.
2. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested Party may authorize the persons specified in the request for legal assistance to be present to the execution of the same. To this end, the Requested Party shall promptly inform the Requesting Party on the date and place of execution of the request for assistance. The persons who have been authorized may request the competent authority of the Requested Party to consider the possibility to submit specific questions referred to the assistance procedures.
3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of circumstances, when they become known to the Requested Party, which are likely to cause a significant delay in the execution of the request.
4. The Requested Party may postpone the execution of the request if its immediate execution would interfere with any ongoing criminal matters in the Requested Party. The Requested Party may also postpone the delivery of documents if such documents are required for civil proceedings in that Party, in which case the Requested Party shall, upon request, provide certified copies of documents.
5. Before postponing the execution of a request, the Requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to certain conditions.
6. If the Requested Party postpones assistance, it shall promptly inform the Requesting Party of the grounds of postponement.

Article 10

Return of material to the requested party

When required by the Requested Party, the Requesting Party shall return material provided under this Treaty when it is no longer needed for the criminal matter to which the request relates.
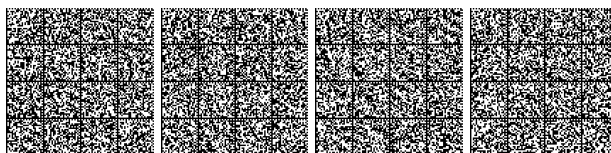
Article 11

Confidentiality and limitation on use

1. The Requested Party shall use its best efforts to keep confidential a request for assistance, the contents of the request and its supporting documentation, and any action taken pursuant to the request. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party before executing the request, and the Requesting Party shall advise whether it nevertheless wishes the request to be executed.

2. The Requesting Party shall use its best efforts to keep confidential the information and evidence provided by the Requested Party, except to the extent that the evidence and information is needed for the criminal matters to which the request relates and where otherwise authorized by the Requested Party.

3. The Requesting Party shall use its best efforts to ensure that the information or evidence is protected against loss, unauthorized access, modification, disclosure or misuse.

4. The Requesting Party shall provide assurances that it will not use the information or evidence obtained, or anything derived therefrom, for purposes other than those stated in a request without the prior consent of the Requested Party.

Article 12

Service of documents

1. The Requested Party shall, to the extent its law permits, carry out requests for the service of documents in respect of a criminal matter.

2. A request for service of summons requiring the appearance of persons, including witnesses, victims, accused persons, defendants in criminal proceedings, experts, in the Requesting Party shall be made to the Requested Party within a reasonable time before the scheduled appearance.

3. The Requested Party, after having effected service, shall provide the Requesting Party with an attestation of proof of service bearing the signature or stamp of the Authority that effected service, and indicating the date, time, place and modalities of delivery, as well as the person to which the documents have been delivered. If service is not affected, the Requested Party shall inform promptly the Requesting Party and communicate the reasons of failure to serve.

4. A person who fails to comply with any process served on him or her shall not thereby be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the
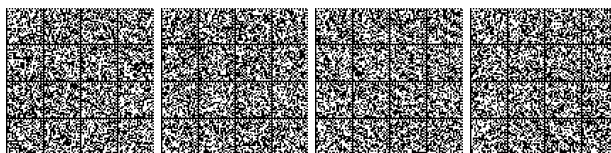
Requesting Party or the Requested Party.

Article 13

Taking of evidence or statements from persons

1. The Requested Party, in compliance with its domestic law, shall take statements from witnesses, victims, suspects and defendants, experts, or other persons, and shall also obtain records, documents and any other evidence indicated in the request for legal assistance, and shall transmit them to the Requesting Party.
2. A person from whom evidence is to be taken/to be heard/to be questioned in the Requested Party- pursuant to a request under this Article may decline to give evidence or statements where the law of the Requested Party or that of the Requesting Party so provides.
3. If any person in the Requested Party claims that there is a right or obligation to decline to give evidence under the law of the Requesting Party, the Requesting Party shall, upon request, provide a certificate to the Requested Party as to the existence of that right. In the absence of evidence to the contrary, the certificate shall be sufficient evidence of the matters stated in it.
4. For the purposes of this Article, the taking of evidence includes the production of documents or other material.

Article 14

Making arrangements for Persons in custody to give evidence or assistance

1. When videoconference is not possible, a person in custody in the Requested Party may, at the request of the Requesting party, be temporarily transferred to that Party to give evidence or to assist in criminal proceedings in that Party.
2. The Requested Party shall transfer a person in custody to the Requesting Party only if:
   a. the person freely consent to the transfer;
   b. the Requesting Party agrees to comply with any conditions specified by the Requested Party relating to the custody or security of the person to be transferred;
   c. it does not interfere with investigations or criminal prosecutions that are being carried out in the Requested Party, in which said person has to take part.
3. Where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be released and be

treated as a person present in the Requesting Party pursuant to a request seeking that person's attendance.

4. The Requesting Party shall return the person transferred in custody to the Requested Party within thirty (30) days, from the date of the said person's presence in the Requesting Party, or any other period of time as may be agreed on by the Parties.

5. A person in custody who is transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the Requested Party for the time spent in custody in the Requesting Party.

6. A person in custody who does not consent to give evidence or to assist in criminal proceedings in the Requesting Party shall not by reason thereof, be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the Requesting Party or the Requested Party.

Article 15

Availability of other persons to give evidence or assistance

1. The Requesting Party may request the assistance of the Requested Party in inviting a person, not being a person to whom Article 14 of this Treaty applies, to give evidence or provide assistance in the Requesting Party. The Requesting Party shall undertake to make satisfactory arrangements for the safety of such person.

2. The Requested Party shall invite the person and promptly inform the Requesting Party of the person's response. If the person consents, the Requested Party shall take all necessary steps to facilitate the request.

3. A person who does not consent to give evidence or to provide assistance under this Article shall not by reason thereof be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the Requesting Party or the Requested Party.

Article 16

Video conference

For the purpose of this Treaty, the Parties may agree for the use of live video or all live television links or other appropriate communication facilities in accordance with the laws and procedures of both Parties if it is expedient and in the interests of justice.
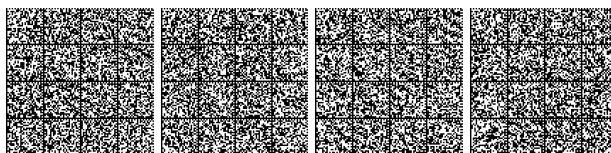
Article 17

Transit of persons in custody

1. A Party may, subject to its national laws, authorize the transit through its territory of a person in custody whose appearance has been requested by the other Party requesting for such transit.

2. The Party where the transit takes place shall, subject to its national laws, have the authority and obligation to make the necessary arrangements for keeping the person in custody during transit.

Article 18

Rule of speciality

1. Subject to paragraph 2 of this article, where a person is in the Requesting Party pursuant to a request made under Articles 14 and 15 of this Treaty:

   a. the person cannot be detained, prosecuted or restricted in his personal liberty in the Requesting Party for any criminal offence which preceded his or her departure from the Requested Party;

   b. the person shall not, without his or her consent-, be required to give evidence in any criminal proceedings or to assist in any criminal investigation other than the criminal matter to which the request relates.

2. Paragraph l of this Article ceases to apply if that person, being free to leave, has not left the Requesting Party within a period of thirty (30) days after he or she has been officially notified that his or her presence is no longer required or, having left, has returned.

3. A person who consents to give evidence pursuant to Articles 14 or 15 of this Treaty shall not be subject to prosecution based on his or her testimony, except for perjury or contempt of court.

Article 19

Provision of publicly available documents and other records

1. The Requested Party shall, upon request, provide the Requesting party with copies of publicly available documents or records.

2. The Requested Party may, upon request, subject to its national law, provide the Requesting Party with copies of any documents or records in the possession of
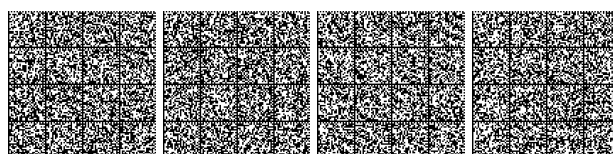
government departments and agencies that are not publicly available.

Article 20

Search and seizure

1. The Requested Party shall, to the extent its national law permits, carry out requests made in respect of a criminal matter in the Requesting Party for search and seizure.
2. The relevant authority of the Requested Party that had executed a request for search and seizure shall provide such information in the form as may be required by the Requesting Party.
3. The Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party concerning the result of any search, the place and circumstances of seizure and the subsequent custody of the material seized.
4. The Requesting Party shall observe any conditions required by the Requested Party in relation to any seized material which is delivered to the Requesting Party.

Article 21

Proceeds and instrumentalities of crimes

1. The Requested Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether any proceeds and/or instrumentalities of crimes are located within its jurisdiction and shall notify the Requesting Party of the results of its inquiries. In making the request, the Requesting Party shall notify the Requested Party of the basis of its belief that such proceeds and/or instrumentalities of crimes may be located in the latter's jurisdiction.
2. Where, pursuant to paragraph 1 of this Article, suspected proceeds and/or instrumentalities of crimes are found, the Requested Party shall take such measures as are permitted by its law to prevent any dealing in, transfer or disposal of, those suspected proceeds and/or instrumentalities of crimes, pending a final determination in respect of those proceeds by a court of the Requesting Party.
3. The Requested Party shall, to the extent its law permits, give effect to a final order forfeiting or confiscating the proceeds and/ or instrumentalities of crimes made by a court of the Requesting Party.
4. In the application of this Article, the rights of bona fide third party shall be respected under the law of the Requested Party. Where there is a claim from a third party, the Requested Party shall represent the interests of the Requesting

Party in seeking to retain the proceeds and/or instrumentalities of crimes until a final determination by a competent court in the Requesting Party.

5. The Requested Party shall return the proceeds and/or instrumentalities of crimes referred to in paragraph 3 of this Article, or the value of the proceeds and/or instrumentalities, to the Requesting Party, to the extent permitted by its national laws and upon such terms as it deems appropriate.

6. For the purpose of this Article proceeds mean any funds derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of criminal offence.

Article 22

Expenses

1. Unless otherwise provided in this Treaty, the Requested Party shall make all necessary arrangements for the representation of the Requesting Party in all proceedings arising out of a request for assistance and shall otherwise represent the interests of the Requesting Party.

2. The Requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the Requesting Party shall bear:

   a. the travel and accommodation expenses and any other allowances of a person who provides assistance pursuant to a request under Article 14 or 15 of this Treaty;

   b. fees and expenses of experts and the translation of documents.

3. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the assistance can be provided.

Article 23

Compatibility with other treaties

Assistance and procedures set forth in this Treaty shall not exempt either Party from its obligations arising out from other international treaties applicable.

Article 24

Settlement of disputes

Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Treaty
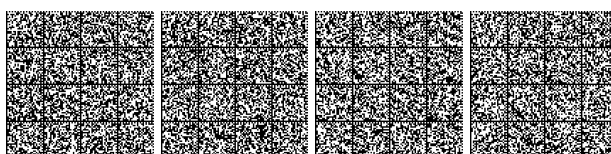
shall be resolved through diplomatic channels if the Central authorities are unable to reach agreement.

Article 25

Ratification, entry into force, amendment and termination

1. This Treaty is subject to ratification, the instruments of ratification shall be exchanged.
2. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day after the date of the exchange of the instruments of ratification.
3. This Treaty may be amended by mutual consent of the Parties and the provisions of this Article shall be applied thereof.
4. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given. However, proceedings already commenced before notification shall continue to be governed by this Treaty until conclusion therein.
5. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty in two original texts, in the Italian Arabic and English languages, all texts being equally authentic. If there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

DONE at Abu Dhabi this 16th day of September 2015.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES
Andrea Orlando	Sultan bin Saeed Al Badi
Minister of Justice	Minister of Justice

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 344):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le Angelino Alfano (Governo Gentiloni Silveri-I) il 23 marzo 2018.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 giugno 2018 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 4 e 26 luglio 2018.

Esaminato in Aula il 25 luglio 2018 e il 3 agosto 2018 ed approvato il 7 agosto 2018.

Senato della Repubblica (atto n. 771):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 6 settembre 2018 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 12 e 19 settembre 2018.

Esaminato in Aula il 2 ottobre 2018 ed approvato il 3 ottobre 2018.

18G00144

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2018.

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 23;

Considerato che a partire dal 28 ottobre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità;

Visti il bollettino di criticità nazionale/allerta e l'avviso di condizioni metereologiche avverse emessi in data 28 ottobre 2018 dal Centro funzionale centrale – Settore Idro del Dipartimento della protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile";

Considerato il possibile aggravamento della situazione in vista del persistere degli eventi di cui ai citati bollettino e avviso che per la loro eccezionalità potrebbero manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza;

Vista la nota dei Presidente della Regione Veneto del 28 ottobre 2018 prot. n. 437313 con la quale ha richiesto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;

Rilevato, altresì, che sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di soccorso ed assistenza alla popolazione;

Considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale e tenuto conto della necessità di porre in essere con immediatezza interventi urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Veneto in previsione delle forti criticità meteo idrogeologiche previste, visto anche il manifestarsi di effetti localizzati che hanno già interessato il territorio della medesima regione a partire dal giorno 28 ottobre 2018.

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto e prevista, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere all'assistenza ed al soccorso alla popolazione colpita dall'evento considerato.

3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle
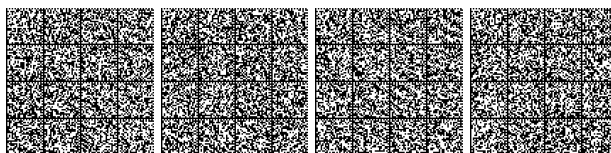
componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 2.

1. Nelle more dell'adozione della direttiva di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e dalle strutture operative interessate che saranno attivate dal Dipartimento medesimo. Con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 3 vengono definite le relative procedure di rendicontazione.

Roma, 29 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

18A07031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 82911 del 5 ottobre 2018, che ha disposto per il 12 ottobre 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 82911 del 5 ottobre 2018 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 ottobre 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a 367 giorni è risultato pari a 0,949%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,042.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 0,453% e a 1,944%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07032

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 20 per la serie «Europa Star Programme - Rinascimento - Tintoretto», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta per la serie «Europa Star Programme – Rinascimento – Tintoretto»;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 4 luglio 2018 con cui sono stati approvati i bozzetti della suddetta moneta per la serie «Europa Star Programme – Rinascimento – Tintoretto»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da euro 20 della serie «Europa Star Programme – Rinascimento – Tintoretto», in versione *proof*, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: all'interno di un cerchio inserito in una stella a cinque punte, volto femminile che rappresenta l'Italia, con elementi figurativi tratti dallo stemma della Repubblica italiana: ruota dentata e rami di quercia e ulivo. In alto, tra due punte della stella, una corona turrita, in basso, logo di Europa Star Programme e nome dell'autore «COLANIERI»; in basso, a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

sul rovescio: particolare del dipinto «Susanna e i Vecchioni» di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, una delle opere più famose del pittore rinascimentale (Kunsthistorisches Museum di Vienna). Nel campo di sinistra, la scritta «TINTORETTO», il valore «20 EURO» e l'anno di emissione «2019»; in basso, la scritta «IL RINASCIMENTO»; a destra, il nome dell'autore «COLANERI».

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'oro da euro 20 della serie «Europa Star Programme – Rinascimento – Tintoretto», in versione *proof*, millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A06939

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da euro 10 per la serie «Imperatori Romani - Augusto», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta per la serie «Imperatori Romani – Augusto»;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 4 luglio 2018 con cui sono stati approvati i bozzetti della suddetta moneta per la serie «Imperatori Romani – Augusto»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da euro 10 della serie «Imperatori Romani – Augusto», in versione *proof*, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Oro	10,00	13,85	900	± 1‰	3,00	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: libera interpretazione del ritratto dell'imperatore Augusto, volto a destra, ispirato ad una antica moneta. Nel giro, la scritta «REPVBBLICA ITALIANA»; nel campo di sinistra, «SP», sigla dell'autore Silvia Petrassi.

sul rovescio: particolare del fregio a girali di acanto dal registro inferiore dell'Ara Pacis, l'altare dedicato da Augusto nel 9 a.C. alla Pace e oggi esposto nell'omonimo museo di Roma. In alto, la scritta «AVGVSTVS» e «R», identificativo della Zecca di Roma; nel campo di sinistra, l'anno di emissione «2019»; in basso, il valore «10 EVRO».

bordo: virola scallops.

Art. 4.

La moneta d'oro da euro 10 della serie «Imperatori Romani – Augusto», in versione *proof*, millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A06940

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «150° Anniversario della fondazione della Ragioneria generale dello Stato», in versione *fior di conio*, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 4 luglio 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da € 5 dedicata al «150° Anniversario della fondazione della Ragioneria generale dello Stato»;
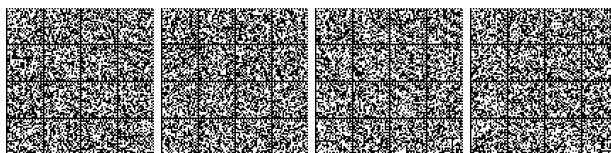
Visti i verbali relativi alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 4 luglio 2018 e del 19 luglio 2018 con cui sono stati approvati i relativi bozzetti della suddetta moneta dedicata al «150° Anniversario della fondazione della Ragioneria generale dello Stato»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da € 5 commemorativa del «150° Anniversario della fondazione della Ragioneria generale dello Stato» in versione *fior di conio*, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titoli in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: veduta del Palazzo delle finanze di via Cernaia in Roma, sede del Ministero dell'economia e delle finanze, su cui si stagliano le bandiere sventolanti a colori della Repubblica italiana e dell'Unione europea. In alto e in basso, rispettivamente, le scritte «REPUBBLICA» e «ITALIANA»;

Sul rovescio: due figure geometriche sulle applicazioni della sezione aurea (disegni attribuiti a Leonardo da Vinci) dal trattato «De Divina Proportione» di Fra' Luca Pacioli (Biblioteca Ambrosiana di Milano). Nel giro, la scritta «RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO»; in alto «R», identificativo della Zecca di Roma, e il valore «5 EURO»; alla base della figura di destra, il nome dell'autore «MOMONI», a seguire le date «1869» e «2019», rispettivamente anno di fondazione della Ragioneria e anno di emissione;

Bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da € 5 commemorativa del «150° Anniversario della fondazione della Ragioneria generale dello Stato», in versione *fior di conio*, millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma 18 ottobre 2018

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A06941

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «50° Anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna 1969 - 2019», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta dedicata al «50° Anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna»;

Visti i verbali relativi alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 4 luglio e del 19 luglio 2018 con cui sono stati approvati i relativi bozzetti della suddetta moneta dedicata al «50° Anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da € 5 commemorativa del «50° Anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna 1969 - 2019», in versione *proof*, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
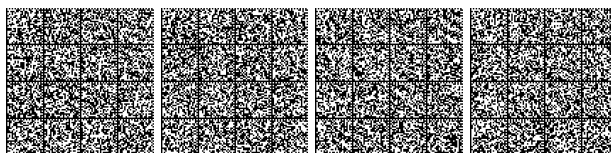
Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titoli in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: composizione a colori del globo terrestre e della Luna, sullo sfondo la rete dello spazio-tempo. In alto e in basso, le rispettive scritte «REPUBBLICA» e «ITALIANA»;

Sul rovescio: in primo piano è rappresentata l'impronta lasciata dall'astronauta Armstrong sul suolo lunare, dopo lo sbarco avvenuto il 20 luglio 1969, con la Terra a colori che sorge all'orizzonte. In alto «R», identificativo della Zecca di Roma; al centro, il valore «5 EURO»; a destra, le date «1969» e «2019», rispettivamente anno dello sbarco sulla Luna e anno di emissione; in basso il nome dell'autore «MOMONI»; nel giro la frase pronunciata dall'astronauta appena atterrato sulla luna: «*One small step for a Man, one giant leap for Mankind*» (un piccolo passo per l'Uomo, un grande passo per l'Umanità);

Bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da € 5 commemorativa del «50° Anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna», in versione *proof*, millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A06942

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2019, dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota 23 giugno 2009, n. 37388, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la lettera della Commissione europea 4 giugno 2009, n. 1728, con cui si richiede la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione della moneta da 2 euro dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci»;

Visto il verbale relativo alla riunione del 4 luglio 2019 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta da 2 euro dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci»;

Vista la nota 12 ottobre 2018, n. 12857, con la quale il segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il disegno della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di celebrare il «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», mediante l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;
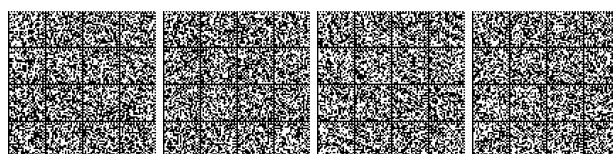
Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2019, dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», emessa ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

dritto: particolare del dipinto «Dama con l'ermellino» di Leonardo da Vinci (Museo Czartoryski di Cracovia). Nel campo di sinistra, la scritta «LEONARDO», la sigla dell'autore Maria Angela Cassol «MAC» e il monogramma «RI», acronimo della Repubblica italiana; nel campo di destra, «R», identificativo della Zecca di Roma e le date «1519-2019», rispettivamente anno della scomparsa di Leonardo e anno di emissione; nel giro, le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione del citato regolamento della Commissione europea del 4 luglio 2012, n. 651, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», millesimo 2019, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

La moneta d'argento da 2 euro dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci» millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A06943

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata alla serie «Eccellenze Italiane - Vespa», in versione *fior di conio*, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile e del 4 luglio 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Vespa»;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 luglio 2018 con cui sono stati approvati i relativi bozzetti della suddetta moneta dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Vespa»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 5 dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Vespa», in versione *fior di conio*, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: un ragazzo e una ragazza su un modello moderno della Vespa colorato in tre diverse varianti, sullo sfondo il Colosseo. Sulla composizione campeggia la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso, il nome dell'autore «COLANERI»;

sul rovescio: composizione grafica del profilo e del fronte della Vespa con elementi e stilemi Piaggio. In alto, il valore «5 EURO», la scritta «VESPA» nel caratteristico corsivo che ha contraddistinto il logo del più famoso scooter del mondo; a destra «R», identificativo della Zecca di Roma; in basso, nel campo di destra, l'anno di emissione «2019»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da euro 5 dedicata alla serie «Eccellenze italiane - Vespa», in versione *fior di conio*, millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A06944

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 10 per la Serie «Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;
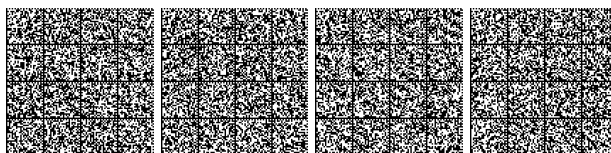
Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta per la serie «Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano»;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 luglio 2018 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano», in versione *proof*, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: una prospettiva del Duomo di Milano, simbolo del capoluogo lombardo. Il nome dell'autore «L. DE SIMONI», in verticale a sinistra; in esergo, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; sotto, elementi dal rosone della Cattedrale;

sul rovescio: particolare della vetrata centrale del presbiterio del Duomo di Milano. Al centro, la scritta «MILANO» e il valore «10 EURO»; nel campo di sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma; nel campo di destra, l'anno di emissione «2019»; nel giro, la scritta «ITALIA DELLE ARTI»;

bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

La moneta d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano», in versione *proof*, millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale
del Tesoro
RIVERA

18A06945

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta bimetallica da euro 5 commemorativa del «50° Anniversario della Fondazione del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta dedicata al «50° Anniversario della Fondazione del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale»;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 luglio 2018 con cui sono stati approvati i relativi bozzetti della suddetta moneta dedicata al «50° Anniversario della Fondazione del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «50° Anniversario della Fondazione del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale» in versione *proof*, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:
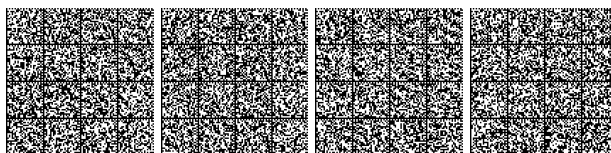
Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso g.	
Bronzital e Cupronickel	euro 5,00	mm. 27,5	legale 9,5	tolleranza ± 5 %

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano il logo ufficiale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, simbolo dell'Arma. Sullo sfondo, la sede storica del Comando di piazza Sant'Ignazio in Roma; in alto, una libera interpretazione della «granata»; in basso, il nome dell'autore «L. DE SIMONI» e la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: composizione di alcuni importanti reperti archeologici recuperati dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. In primo piano, la statua di Vibia Sabina; sullo sfondo, rispettivamente a sinistra, e a destra, il Trapezo Phoros, di Ascoli Satriano con grifoni, il cratere di Euphronios e la Triade Capitolina. A sinistra e a destra, sotto i reperti, le date «1969» e «2019», rispettivamente anno di fondazione e anno di emissione; a sinistra, sotto il cratere, «R», identificativo della Zecca di Roma; a destra, il valore «5 EURO»; ad arco in alto, la scritta «CARABINIERI» e in basso, la scritta «TUTELA PATRIMONIO CULTURALE»;

bordo: poligonale a sedici lati.

Art. 4.

La moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «50° Anniversario della Fondazione del Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale», in versione *proof*, millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

È approvato il tipo della suddetta moneta bimetallica, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A06946

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti, Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta dedicata alla serie «Italia delle Arti, Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze»;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 4 luglio 2018 con cui sono stati approvati i bozzetti della suddetta moneta dedicata alla serie «Italia delle Arti, Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti, Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze» in versione *proof*, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano è raffigurata la cupola che il celebre architetto Filippo Brunelleschi realizzò per la Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze. In secondo piano, la planimetria del «trifoglio» delle tribune. Ad arco, nella parte superiore, la scritta «REPUBBLICA», tra due gigli; in esergo, la scritta «ITALIANA» e, tra due gigli, il nome dell'autore «A. MASINI»,

sul rovescio: la forma geometrica ottagonale, elemento riproposto nel tamburo della cupola dell'architetto Filippo Brunelleschi, delimita il particolare dei «Putti Danzanti» della Cantoria di Luca della Robbia (Museo dell'Opera del Duomo di Firenze). Ad arco, nella parte superiore, la scritta «ITALIA DELLE ARTI»; nel campo di sinistra, la scritta «R», identificativo della Zecca di Roma, e «2019» anno di emissione; nel campo di destra, «FIRENZE» e un giglio, simbolo del capoluogo toscano; in basso, il valore «5 EURO»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti, Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze», in versione *proof*, millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A06947

DECRETO 18 ottobre 2018.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 19 aprile 2018 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2019 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta dedicata al «30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino»;

Visti i verbali relativi alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 4 luglio 2018 e del 19 luglio 2018 con cui sono stati approvati i relativi bozzetti della suddetta moneta dedicata al «30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino», in versione proof, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: Muro di Berlino con murale colorato in grafica stilizzata. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in alto, l'anno di emissione «2019»; in basso, al centro, il nome dell'autore «V. DE SETA»;

sul rovescio: Un murale colorato che si infrange, idealmente, contro il Muro di Berlino in una esplosione di colori e frammenti di cemento che si scompongono aprendo una breccia entro la quale compare la colomba della pace. Al centro del campo il valore «5 EURO»; sulla destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; nel giro, la scritta «30° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino», in versione *proof*, millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 7.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A06948

DECRETO 25 ottobre 2018.

Modalità di individuazione del maggior gettito afferente al territorio della Regione Valle d'Aosta, da riservare all'erario per l'anno 2018.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto l'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114;

Visto l'art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione;

Visto l'art. 1, comma 510, primo periodo della legge n. 147 del 2013 il quale prescrive che in applicazione dell'art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale;

Visto l'art. 1, comma 510, secondo periodo della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che in caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali;
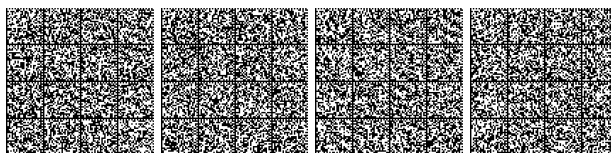
Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», nonché gli articoli da 2 a 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, concernente la «Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta», nella quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;

Visto, in particolare l'art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale dispone che il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato e che il suo ammontare è determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della giunta regionale;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Ritenuta la necessità di contabilizzare separatamente e far affluire all'Erario gli incrementi di imposta derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente al territorio della regione Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 settembre 2014, applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il mancato raggiungimento della prescritta intesa, con il quale sono state stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito relativo all'anno 2014 da riservare all'Erario, attraverso separata contabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale è stato previsto che con successivi decreti per ciascun esercizio finanziario dal 2015 al 2018 sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi da riservare all'Erario in applicazione dei predetti decreti-legge e sono, altresì, individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate;

Vista l'intesa della Regione Valle d'Aosta espressa con nota prot. 9897 del 13 agosto 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l'anno 2018, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal:

a) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Nell'allegata tabella A sono raffrontate, per ciascuno dei due citati provvedimenti, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di:

a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli;

b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni del presente decreto.

3. Nell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le entrate derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, riservate interamente all'Erario. Per tali fattispecie, le percentuali di riserva sono determinate nella misura fissa del 100%.

Art. 2.

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2018, attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, la Struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate negli allegati A e B agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e comma 3, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti al territorio della Regione Valle d'Aosta.

Art. 3.

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2018, attraverso il «modello F23», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti al territorio della regione Valle d'Aosta.

Art. 4.

1. Nel computo delle spettanze da attribuire per l'anno 2018, alla Regione Valle d'Aosta, effettuato secondo le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e comma 3, del presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Ministro: TRIA

ALLEGATO A

TABELLA A - determinazione degli effetti delle manovre di cui ai decreti-legge n. 138/2011 e 201/2011 (importi in euro/milioni), delle relative percentuali di riserva del gettito allo Stato, nonché individuazione dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato sui quali contabilizzare separatamente il maggior gettito riservato.

Anno 2018

capitolo articolo di imputazione	Effetti sul bilancio dello Stato del D.L. n. 138/2011, da riservare all'Erario (A1)	Effetti sul bilancio dello Stato del D.L. n. 201/2011, da riservare all'Erario (A2)	Previsioni di bilancio per i capitoli/articoli su cui incidono gli effetti positivi del D.L. n. 138/2011 (D.M. n. 116759 del 1° dicembre 2011) (P1)	Previsioni di bilancio per i capitoli/articoli su cui incidono gli effetti positivi del D.L. n. 201/2011 (P2)	incidenza % D.L. n. 138/2011 (quota da riservare all'Erario = A1/P1)	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 138/2011		incidenza % D.L. n. 201/2011 (quota da riservare all'Erario = A2/P2)	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 201/2011	
1023/13	118,2		5.243,8		2,3%	1023/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1023/14	354,6		14.490,2		2,4%					
1024/2	87,6		6.656,0		1,3%	1024/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1024/8	262,3		25.950,4		1,0%					
1026/2	18,8		112,0		16,8%	1026/28	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1026/6	3,4		7,0		48,6%					
1026/7	84,7		889,0		9,5%					
1026/8	70,7		235,0		30,1%					
1026/18	90,3		2.316,0		3,9%					
1026/19	7,0		9,0		77,8%					
1026/23	1.045,0		4.151,0		25,2%					
1026/25	11,3		207,0		5,5%					
1027/1	176,0		2.366,1		7,4%	1027/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1034/2	9,6		463,0		2,1%	1034/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1034/4	241,0		586,0		41,1%	1034/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1195	111,0		1.151,0		9,6%	1074/4	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, RISERVATA ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1220		79,7		107,0				74,5%	1221	INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1203/1	5.061,0	1.173,3	112.401,6	112.401,6	4,5%	1203/9	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	1,0%	1203/10	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1205/1		737,0		4.177,0				17,6%	1205/10	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1409/1		4.840,5		26.654,0				18,2%	1409/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1601		65,9		10.764,0				0,6%	1602	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48

ALLEGATO *B*

TABELLA B - individuazione delle entrate di cui ai decreti-legge n. 138/2011 e 201/2011 interamente riservate all'Erario				
% di riserva all'Erario	**Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 138/2011**		**Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 201/2011**	
100%			1073	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERSIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12
100%			1078	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13
100%			1079	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18
100%			1205/11	IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE PER ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI EMERSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19 COMMA 6
100%	1998	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		
100%	2381	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		

18A07008
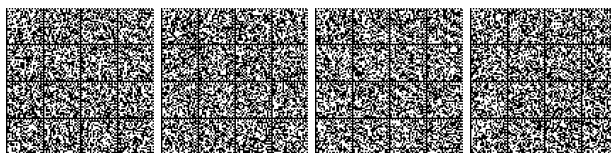
DECRETO 26 ottobre 2018.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 66.180 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a centottantuno giorni con scadenza 30 aprile 2019, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 29 ottobre 2018. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2019.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2018.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07033
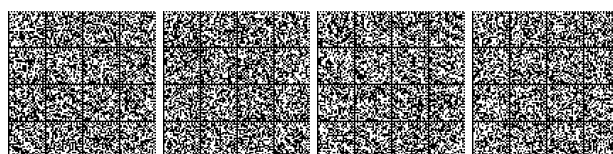
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 agosto 2018.

Documento d'indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l'acquisizione di dispositivi medici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per nel repertorio dei dispositivi medici»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2009, recante modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007, recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici»;

Visto il decreto del Ministro della salute delL'11 giugno 2010, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale»;

Visti il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Vista l'intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (rep. atti n. 82/CSR) e, in particolare, l'art. 26, comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, recante «Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi»;

Visto l'art. 1, comma 587, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale ha stabilito che il Ministro della salute avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, provvede a individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Considerato che il gruppo tecnico istituito presso la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e costituito da esperti regionali e rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ha elaborato il documento nell'ambito del Comitato tecnico scientifico, sez. *f)*;

Considerato che per le finalità di cui al presente decreto non sussistono aspetti di competenza dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Considerato che sussiste la necessità di uniformare il sistema di acquisizione dei dispositivi medici tra le diverse regioni attraverso un documento generale che identifica le informazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella formulazione di capitolati di gara per l'acquisizione di dispositivi medici ci si attiene alle informazioni e ai requisiti essenziali riportati nel documento allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto, dalla cui attuazione non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3194

ALLEGATO
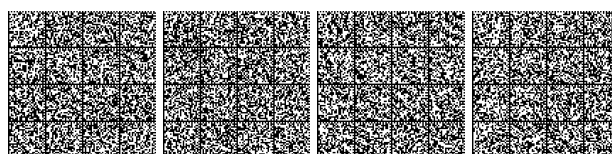
INDICAZIONI GENERALI

PER L'ACQUISIZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI

Indice

Basi normative ....

1. Il processo di approvvigionamento dei dispositivi medici...

1.1 Dispositivi a media ed alta complessità tecnologica e ad elevata innovazione ....

1.2 Dispositivi a bassa complessità tecnologica ....

2. Elementi identificativi del fabbisogno ....

2.1 I componenti del fabbisogno..

2.2 Le quantità del fabbisogno ....

2.3 Applicabilità a tutte le forme di acquisizione..

3. Elementi essenziali di un documento tecnico di gara...

3.1 I criteri di valutazione della qualità dei dispositivi medici ....

3.2 La suddivisione dei Lotti ....

3.3 La campionatura ....

3.4 Aggiornamento tecnologico...

3.5 La tracciabilità ....

3.6 La vigilanza sugli incidenti/avvisi di sicurezza ....

3.7 La gestione delle inadempienze contrattuali ....

3.8 Modalità di espletamento del servizio ....

3.9 Il "D.U.V.R.I." - "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" ....

4 Considerazioni di sintesi e raccomandazioni...

Abbreviazioni

Banca Dati – Repertorio	BD/RDM
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	CND
Dispositivi Medici	DM
Evidence Based Medicine	EBM
Health Technology Assessment	HTA
Nuovo Sistema Informativo Sanitario	NSIS
Rischi interferenziali	I.R.
Servizio Sanitario Nazionale	SSN
Soggetti Aggregatori	SS.AA.
Stazioni Appaltanti	SA
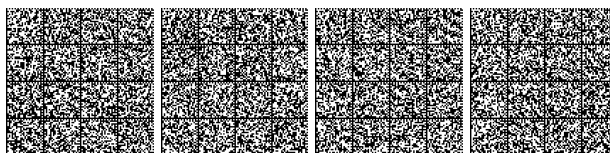
Introduzione

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 ha sancito l'intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.

Nel citato Patto sono state definite le regole per rafforzare e qualificare la sinergia e la cooperazione fra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni. Le disposizioni in esso contenute testimoniano l'impegno congiunto di Governo e Regioni ad attuare importanti e concrete misure di programmazione della spesa sanitaria, con l'obiettivo di razionalizzarla, monitorando da una parte il prezzo dei farmaci e dei dispositivi medici (DM) e dall'altra offrendo i migliori prodotti per la salute dei cittadini, promuovendo nel contempo lo sviluppo del settore.

L'art. 24 individua "… il SSN come interlocutore del mercato dei dispositivi medici fornendo il fabbisogno, sia quantitativo che qualitativo, nell'interesse della salute dei cittadini …"; auspica "… lo studio di nuove strategie di *procurement* al fine di promuovere l'accesso dei pazienti alle tecnologie sanitarie innovative ed efficaci …". In particolare, si conviene, al comma 3, di fornire informazioni per l'appropriato utilizzo dei dati e della documentazione presente nel Repertorio dei DM e, al comma 4, di predisporre indicazioni operative che consentano, alle strutture del SSN, la corretta ed uniforme modalità di gestione dei dati ai fini del loro conferimento da parte delle Regioni. Ciò al fine di attuare il monitoraggio dei consumi e della spesa che, stabilito dal decreto ministeriale 11 giugno 2010, consenta una migliore programmazione della spesa e un più approfondito controllo dell'appropriatezza dei consumi sui DM ad alto costo a cui fa riferimento anche il comma 5.

Inoltre, all'art. 26, comma 3, del Patto per la salute, che tratta la *Creazione di un modello istituzionale di HTA dei dispositivi medici*, si stabilisce che "… il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenas e dell'AIFA per quanto di relativa competenza (dispositivi medici facenti parte integrante di medicinali), al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionale e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini a livello nazionale …", dovrà **fornire elementi utili per le indicazioni dei capitolati di gara per l'acquisizione dei DM a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale**.

Quest'ultima attività è stata, poi, ulteriormente disciplinata dall'art. 1, comma 587, lettera b) della legge23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015).

Il notevole impatto economico a carico del SSN e l'evoluzione del contesto normativo hanno reso ulteriormente più impegnativo il processo di acquisizione di questi beni sanitari, sempre più orientato verso una forte aggregazione della domanda.

Inoltre, i nuovi modelli di aggregazione/centralizzazione, la complessità delle categorie merceologiche dei DM e l'alta tecnologia richiedono il coinvolgimento di tutti i principali soggetti che concorrono a delineare il sistema nei suoi aspetti programmatori e gestionali.

Si ritiene, pertanto, necessario compiere uno sforzo per uscire dalle logiche di approvvigionamento legate alla semplice sommatoria delle singole esigenze, per avviare processi di pianificazione, progettazione e condivisione dei fabbisogni.

La programmazione degli acquisti, al di là degli specifici contesti organizzativi, che possono variare, è la fase decisionale di un processo che prevede, dopo opportune valutazioni di appropriatezza clinica, sostenibilità economica ed equivalenza tecnica, la definizione di "cosa" e "quanto" acquistare.

Questo nuovo approccio, ribadito anche dall'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che disciplina il codice dei contratti pubblici, si basa sulla stesura di un programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, con tempistiche di realizzazione e responsabilità specifiche (livello centralizzato, livello sovra-aziendale, livello aziendale) che tengano conto delle risorse disponibili e delle priorità precedentemente definite.
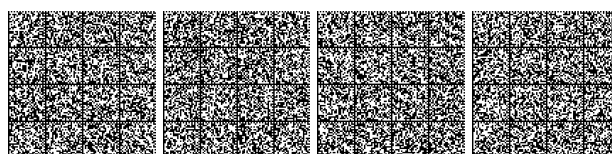
Inoltre, le amministrazioni pubbliche che prevedono di inserire in tale programma biennale acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, comunicano entro il mese di ottobre l'elenco delle acquisizioni al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori. Tali previsioni non si applicano alle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, come specificato dall'articolo 21 comma 8 bis del D.lgs. n. 50/2016.

Il coinvolgimento dei responsabili locali degli acquisti, il monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi prefissati, la gestione congiunta delle eventuali problematiche emerse e il continuo scambio di *know-how* e risultati intermedi ottenuti, possono favorire l'efficacia di questo nuovo metodo.

E ciò, soprattutto, a supporto dell'attività di nuove figure istituzionali, i Soggetti Aggregatori (SS.AA.), che svolgeranno un ruolo preminente nella funzione di acquisto di beni e servizi anche in ambito sanitario.

Le finalità del documento

Il governo della spesa dei DM necessita di approfondita conoscenza del settore. L'approccio deve essere multidisciplinare perché gli ambiti nei quali è necessario intervenire richiedono competenze cliniche, amministrative, economiche, legali nonché ampia conoscenza delle categorie di prodotti e/o delle specifiche tecniche dei singoli DM. Sono stati già messi a disposizione degli operatori del SSN adeguati strumenti in grado di tracciare ed analizzare il processo degli acquisti e di stimolare analisi economiche e organizzative al fine di aumentare anche le capacità negoziali delle strutture sanitarie pubbliche.

Uno degli strumenti fondamentali è il **Sistema Banca Dati /Repertorio (BD/RDM)**.

Istituito inizialmente con il ruolo di anagrafe unica nazionale indispensabile "alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti", quindi ai fini della salvaguardia della sicurezza del paziente, allo stato attuale, il Sistema BD/RDM assume un ruolo importante anche nei processi d'acquisto in quanto, con l'alimentazione dei flussi informativi istituzionali e il miglioramento progressivo della qualità dei dati , consente di disporre di elementi essenziali per il governo della spesa.

Il presente documento nasce, pertanto, con l'esigenza specifica di uniformare il sistema di acquisizione dei DM e, si auspica, possa rappresentare, per le strutture sanitarie, un valido strumento per la formulazione di capitolati di gara il più possibile standardizzati.

Tale standardizzazione consentirà di acquisire elementi informativi omogenei sui singoli DM e, nel contempo, potrà agevolare gli operatori economici, semplificando l'attività di predisposizione della documentazione di gara.

Le indicazioni delineate nel documento sono applicabili, in linea di massima, anche ai dispositivi diagnostici in vitro (IVD) che, per la loro specificità, saranno oggetto di un successivo specifico approfondimento.

Metodologia

Il Gruppo Tecnico, costituito all'interno del Gruppo di Lavoro "Flusso informativo per il Monitoraggio dei Consumi dei DM direttamente acquistati dal SSN" (decreto del Ministero della Salute 11.06.2010), composto da referenti delle Direzioni Generali del Ministero della Salute direttamente interessate, delle Regioni e delle Province Autonome, dell'Agenas e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha condiviso la metodologia da adottare stabilendo di assegnare i singoli argomenti/articoli da trattare ad una o più Regioni, sulla base delle esperienze da esse maturate.

Tale scelta è scaturita dalla convinzione che, in un contesto nazionale contraddistinto da forte variabilità organizzativo-gestionale, sia importante disseminare le *best practice* con lo scopo di migliorare le *performance* complessive delle strutture del SSN.

Il contributo offerto da ogni Regione è stato condiviso all'interno del Gruppo Tecnico che ha integrato/modificato/approvato la stesura di ogni versione intermedia del documento fino a giungere alla sua versione definitiva.

Il documento definitivo è stato successivamente sottoposto all'approvazione del Comitato Tecnico Sanitario sez.f) Dispositivi Medici e agli esperti regionali costituenti il Gruppo Tecnico Esperti Regionali (TER) che supporta la citata sezione negli aspetti prettamente tecnici/gestionali.
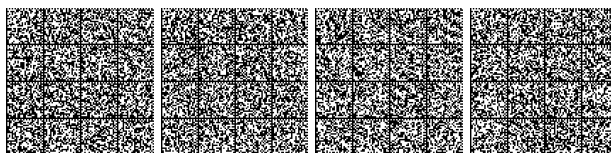
Basi normative

Affinché il presente documento d'indirizzo costituisca un valido strumento per la corretta formulazione di capitolati di gara per l'acquisizione di DM, è necessario che i contenuti siano aderenti all'attuale contesto normativo che regola il mercato delle tecnologie sanitarie. Il disegno normativo vigente è ampio e variegato (Figura 1), e di seguito si intende offrire un quadro completo delle fonti che lo costituiscono.

Figura 1 Il quadro normativo
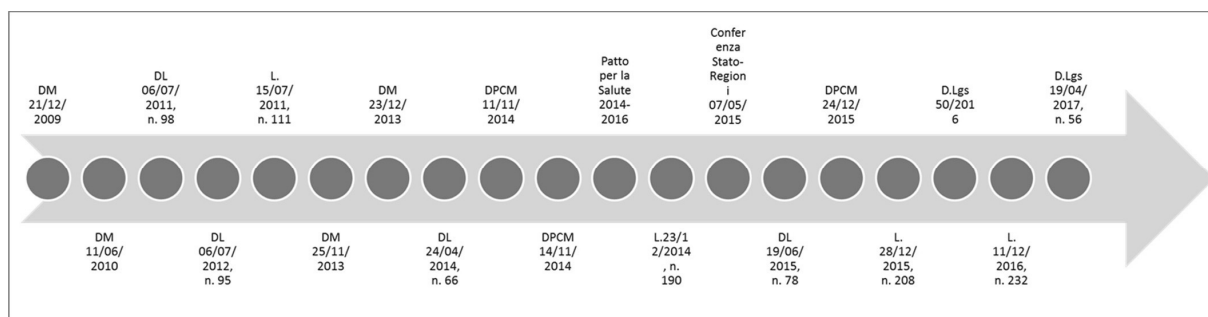
Come stabilito con il **Decreto Ministeriale 21 dicembre 2009**, a partire dal 1° maggio 2007 decorre l'obbligo di registrazione nella banca dati dei DM per i dispositivi di classe I, IIa, IIb e III, per i kit e gli assemblati e per i dispositivi impiantabili attivi commercializzati in Italia. L'obbligo di registrazione riguarda i fabbricanti di DM, le persone fisiche o giuridiche che assemblano dispositivi con marcatura CE (di cui all'art. 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46), gli altri soggetti responsabili dell'immissione in commercio di DM ed i soggetti validamente delegati dalle figure sopra elencate.

Il **Decreto del Ministro della Salute 11 giugno 2010** ha previsto l'istituzione della banca dati per il monitoraggio dei DM che le strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN acquistano o rendono disponibili all'impiego. Le strutture assoggettate all'obbligo di trasmissione sono le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (anche se trasformati in fondazioni) e le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il SSN. Il monitoraggio riguarda i DM distribuiti alle unità operative delle strutture di ricovero e cura destinati al consumo interno o alla distribuzione diretta, i DM acquistati o resi disponibili dalle Aziende Sanitarie Locali o strutture equiparate e destinate alle strutture del proprio territorio per consumo interno, distribuzione diretta o distribuzione per conto, e i contratti di acquisizione e messa a disposizione di DM sottoscritti dalle Aziende Sanitarie Locali.

Le **manovre di *spending review*** hanno stabilito alcune misure da adottare in merito ai contratti stipulati dalle aziende sanitarie per l'acquisto di beni e servizi ed hanno definito un tetto di spesa per l'acquisto dei DM. **L'art. 17 comma 1, lettera a) Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98** convertito nella **legge 15 Luglio 2011, n.111**, convertito con modificazioni dalla **Legge 6 luglio 2012, n. 94**, introduce per le Aziende Sanitarie la possibilità di rinegoziare o rescindere i contratti in essere, riconducendo i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento, in presenza di differenze significative nei prezzi unitari stessi. Il **Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito con modificazioni dalla **Legge 7 agosto 2012, n. 135,** prevede all'art. 15, comma 13, lettera a) una riduzione del 5% per gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti di fornitura di dispositivi medici fino al 31 dicembre 2012. L'art. 15, comma 13, lettera b), specifica sono da intendersi "significative" le differenze di prezzo unitario di acquisto superiori al 20% del prezzo di riferimento e introduce per le aziende che hanno rescisso i contratti la possibilità di accedere a convenzioni-quadro anche in altre regioni o ad affidamenti diretti a condizioni più convenienti al fine di assicurare la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività assistenziale. L'art. 15, comma 13, lettera f) ridefinisce il tetto di spesa per l'acquisto dei DM al 4,9% per il 2013 ed al 4,8% a decorrere dal 2014. Tali valori sono stati poi portati, rispettivamente, al 4,8% e 4,4% dalla **Legge 24 dicembre 2012, n. 228** (Legge di Stabilità 2013, art. 1, comma 131).

Il **Decreto del Ministro della Salute del 25 Novembre 2013** sancisce l'integrazione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei DM, disciplinato dal DM 11 giugno 2010 citato sopra, con una serie di informazioni relative ai contratti (art. 1). Il conferimento di tali dati è previsto a partire dal 1 gennaio 2015 (art. 2). A seguito dell'entrata in vigore del **Decreto del Ministro della Salute del 23 Dicembre 2013**, è stato introdotto l'obbligo di registrazione anche per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, definendo le modalità per l'iscrizione di tali dispositivi nel Repertorio dei DM e per gli adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari.

Il **Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66**, convertito con modificazioni dalla **Legge 23 giugno 2014, n. 89**, istituisce l'elenco dei SS.AA., di cui fanno parte Consip SpA ed una centrale di committenza per ciascuna regione italiana (art. 9, comma 1), nonché il Tavolo tecnico dei SS.AA. (art. 9, comma 2). L'art. 9, comma 3, stabilisce inoltre la definizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, della lista delle categorie di beni e servizi e delle relative soglie al superamento delle quali gli enti del SSN debbono acquistare attraverso i SS.AA.. Le attività del Tavolo tecnico dei SS.AA. sono definite nel **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014** (art. 2, comma 1), che prevede anche l'istituzione di gruppi di lavoro finalizzati al supporto tecnico su specifiche tematiche.

La rilevanza dei DM è richiamata esplicitamente nel **Patto per la salute 2014-2016** siglato il 10 luglio 2014. L'art. 24 "Dispositivi medici" evidenzia il ruolo del SSN nel mercato dei DM e auspica "lo studio di nuove strategie di procurement al fine di promuovere l'accesso dei pazienti alle tecnologie sanitarie innovative ed efficaci". Al punto 4 si prevede inoltre la predisposizione di indicazioni operative per favorire una corretta ed uniforme modalità di gestione dei dati presenti nella Banca Dati di monitoraggio della spesa. Tali indicazioni, contenute nel documento *"Linee guida per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presente nel repertorio dei dispositivi medici"* sono state approvate dalla **Conferenza Stato-Regioni del 7 Maggio 2015**. L'art. 26 stabilisce la necessità della creazione di un modello istituzionale di HTA dei DM, con l'intento di migliorare la capacità del SSN di selezionare DM costo-efficaci, partendo dal valore da essi generato per il sistema. Il Ministero della Salute è indicato come attore chiave della nuova funzione, con ruolo di coordinamento tra organi (Agenas e AIFA) e livelli (nazionale, regionale, aziendale), ed è incaricato di fornire elementi utili alla definizione dei capitolati di gara per l'acquisizione dei DM ai diversi livelli, e alla definizione di categorie omogenee di DM e individuazione di prezzi di riferimento.

L'art. 24 ha individuato "… il SSN come interlocutore del mercato dei dispositivi medici fornendo il fabbisogno, sia quantitativo che qualitativo, nell'interesse della salute dei cittadini …", auspicando "… lo studio di nuove strategie di *procurement* al fine di promuovere l'accesso dei pazienti alle tecnologie sanitarie innovative ed efficaci …".

In particolare, al comma 3, si conviene di predisporre indicazioni per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presente nel Repertorio dei DM e, al comma 4, di predisporre indicazioni operative che consentano alle strutture del SSN la corretta ed uniforme modalità di gestione dei dati ai fini del loro conferimento per il monitoraggio dei consumi e della spesa come stabilito dal decreto ministeriale 11 giugno 2010. Infine, al comma 5 fa riferimento ad una migliore programmazione della spesa ed al controllo dell'appropriatezza dei consumi sui DM ad alto costo.

L'art. 26 al comma 3 stabilisce che "… per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini a livello nazionale, dovrà fornire elementi utili per le indicazioni dei capitolati di gara per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale".

La necessità della promozione dell'uso razionale dei DM sulla base del principio di costo-efficacia è ribadita nella **Legge 23 dicembre 2014, n. 190** (legge di stabilità 2015). Al fine di garantire l'azione coordinata tra i diversi livelli, il Ministero della Salute prevede di *"…* individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-

efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento" (art. 1, comma 587, lettera b) e di "… istituire una rete nazionale, coordinata dall'Agenas, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici»" (art. 1, comma 587, lettera c).

Il **Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78,** convertito con modificazioni dalla **Legge 6 agosto 2015, n. 125** prevede che gli enti del SSN propongano ai fornitori di dispositivi medici la rinegoziazione dei contratti in essere in maniera tale da garantire il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di DM, confermato per il 2015 al 4,4%. Ai fini di supportare la rinegoziazione dei contratti, e in attesa che l'Autorità nazionale anticorruzione elabori nuovi prezzi di riferimento, il Ministero della Salute mette a disposizione i prezzi unitari dei DM presenti nel nuovo sistema informativo sanitario. Le Regioni, inoltre, possono beneficiare dei dati sulla fatturazione elettronica trasmessi mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della Salute e dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei DM presso il Ministero della Salute.

La **Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015** "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", nel rilevare, tra le aree particolarmente esposte al rischio di fenomeni corruttivi, quella relativa ai contratti pubblici in ambito sanitario, ha fornito indicazioni di carattere generale sulle misure che le SA devono adottare in tale settore.

In uno specifico approfondimento, redatto sulla base del lavoro di un apposito Tavolo tecnico istituito fra Autorità, Ministero della Salute e Agenas, sono state affrontate le aree di rischio generali, riconducibili alla peculiarità dell'intero ciclo degli approvvigionamenti (par.2.1.1), e le aree di rischio specifiche sulle tematiche riguardanti, tra l'altro, dispositivi e altre tecnologie (par.2.2.3).

Il **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015**, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua per gli anni 2016 e 2017, tra le categorie di beni e servizi da centralizzare e le relative soglie di obbligatorietà, i DM come riportati in Tabella 1.

Tabella 1 Categorie di dispositivi medici da centralizzare e relative soglie di obbligatorietà

Categorie di DM	Soglie
Stent	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000 €
Protesi d'anca	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Medicazioni generali	40.000 €
Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Pace-maker	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Aghi e siringhe	40.000 €

La **Legge 28 dicembre 2015, n.208** (Legge di stabilità 2016) richiama l'importanza delle valutazioni di HTA per i DM ed esplicita i compiti affidati alla neo-istituita Cabina di regia nazionale.

Il **D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50**, che disciplina il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, all'art. 95, prevede che le SA procedano all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione di costo/efficacia. I criteri di valutazione dell'offerta e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno debbono essere riportati nei documenti di gara, prevedendo una forcella adeguata tra minimo e massimo.

La **Legge 11 dicembre 2016, n.232** (Legge di Bilancio 2017) all'art.1, commi 420-423, (*Acquisizioni di beni e servizi in forma centralizzata nonché linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini, la logistica distributiva, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed in materia di risorse umane*) fa riferimento alla disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Le novità concernono i casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma e la costituzione, nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, di un Comitato guida ai fini dell'indicazione di linee guida in materia.

Infine il **Decreto Legislativo n. 56 del 19.4.2017** recante in oggetto "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", apporta alcune modifiche al codice degli appalti e delle concessioni.

In particolare, l'art.60 modifica il comma 10 del D.Lgs 50/2016 ovvero "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)" ed inserisce inoltre il comma 10-bis "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.".
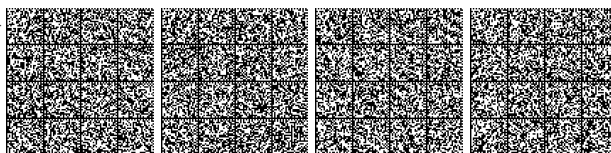
1. Il processo di approvvigionamento dei dispositivi medici

I DM sono rappresentati, come è noto, da prodotti connotati da diversi livelli di complessità e che, a parità di tecnologia, possono presentare differenze importanti sia nelle caratteristiche d'impiego che nella sicurezza. Non si possono negare, pertanto, le difficoltà che caratterizzano ogni processo di acquisto di tali beni.

Tuttavia, nonostante la gara sia un procedimento prevalentemente amministrativo, la componente tecnica è di primaria importanza ed è quindi fondamentale, nelle fasi di allestimento del capitolato tecnico, avvalersi del supporto dei professionisti (medici, farmacisti, ingegneri clinici, infermieri, ecc.) che utilizzano e/o gestiscono i DM nei vari contesti assistenziali.

Il contributo degli specialisti nella definizione delle specifiche tecniche e, soprattutto, dell'impiego clinico dei *medical device* è indispensabile per individuare in maniera corretta le caratteristiche che saranno parte integrante della documentazione di gara (art. 68 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.), assicurando comunque pari accesso a tutti gli operatori economici nel rispetto del principio di libera concorrenza.

In tutte le procedure di gara è fondamentale un corretto monitoraggio dell'intera fase di vigenza contrattuale, che consenta di verificare la gestione complessiva della fornitura. Nel caso delle procedure di gara esperite in forma centralizzata occorre prevedere un'attività di controllo delle Aziende sanitarie affinché non vengano effettuati acquisti al di fuori di quanto aggiudicato ovvero secondo quanto previsto dai capitolati di gara, ed è per questo che risulta necessario verificare, a monte, le richieste dei DM da acquistare, individuando e valutando le eventuali infungibilità ed esclusività.

Inoltre, una efficace attività di monitoraggio dell'intero processo di approvvigionamento dovrebbe verificare la coerenza dei consumi reali rispetto ai fabbisogni forniti e alle quantità effettivamente contrattualizzate. Possono essere utilizzati diversi strumenti di rilevazione per rispondere adeguatamente a tale monitoraggio (es. flusso consumi dei DM, sistemi gestionali di magazzino, dati di fornitura, ecc.), anche integrati tra loro ed utilizzabili dalla stazione appaltante e dalle aziende sanitarie. E' importante, pertanto, che nei documenti di gara venga indicata anche la modalità e la periodicità con cui verrà effettuato il monitoraggio ed eventuali obblighi informativi da parte delle ditte fornitrici.

1.1 Dispositivi a media ed alta complessità tecnologica e ad elevata innovazione

I dispositivi ad alta complessità tecnologica e ad elevata innovazione presenti sul mercato sono spesso caratterizzati da elevata specificità, continuo sviluppo tecnologico nonché rapida obsolescenza: per questa ragione il loro acquisto è particolarmente critico, tenuto conto dei lunghi tempi previsti dalle procedure di gara ad evidenza pubblica.

Per tali tecnologie, occorre far precedere l'attività di standardizzazione del prodotto (non sempre di facile realizzazione) da una attività preparatoria che vede il coinvolgimento di un numero sufficientemente rappresentativo di professionisti in grado di discutere e analizzare in termini di "fattibilità" l'introduzione di nuovi dispositivi che presuppongono l'utilizzo di nuove tecniche (ad es. in campo chirurgico).

Nel caso di dispositivi ad alta complessità tecnologica e ad elevata innovazione, il gruppo di professionisti, da individuarsi sulla base delle tecnologie da acquistare, svolge un ruolo strategico nella valutazione della necessità nella pratica clinica del contesto locale, dell'appropriatezza di utilizzo, dell' impatto organizzativo ed economico oltre che dei benefici e dei rischi del loro impiego.
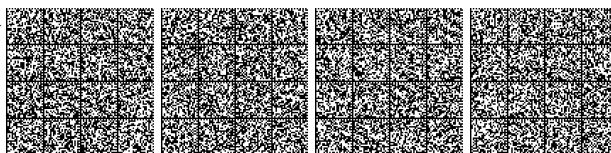
A supporto di tale attività, e al fine di garantire la qualità delle cure e la sostenibilità economica, secondo una logica di processo di acquisto efficiente ed efficace, è fondamentale che le richieste di acquisto dei dispositivi siano accompagnate o valutate secondo i principi di Evidence Based Medicine (EBM) e i criteri di Health Technology Assessment (HTA).

Le risultanze di queste analisi costituiscono gli elementi su cui il gruppo di lavoro della SA potrà definire la strategia di gara, predisporre la documentazione e formulare il capitolato tecnico.

Infine verrà designata la Commissione giudicatrice composta da professionisti/clinici esperti nell'impiego delle tecnologie da acquisire.

Nel caso delle procedure di gara per le quali sono stati definiti preliminarmente documenti di indirizzo sull'utilizzo appropriato dei dispositivi nella pratica clinica, è fondamentale un corretto monitoraggio che consenta di verificare se quanto previsto trovi corretta applicazione nella pratica comune. Tale monitoraggio può prevedere anche l'utilizzo di registri informatizzati e database clinici per la tracciabilità dei dispositivi, in relazione al loro utilizzo secondo criteri di appropriatezza clinica e organizzativa.

L'intero processo viene schematizzato in Figura 2 - 2.

Figura 2 - Il processo di approvvigionamento dei dispositivi medici
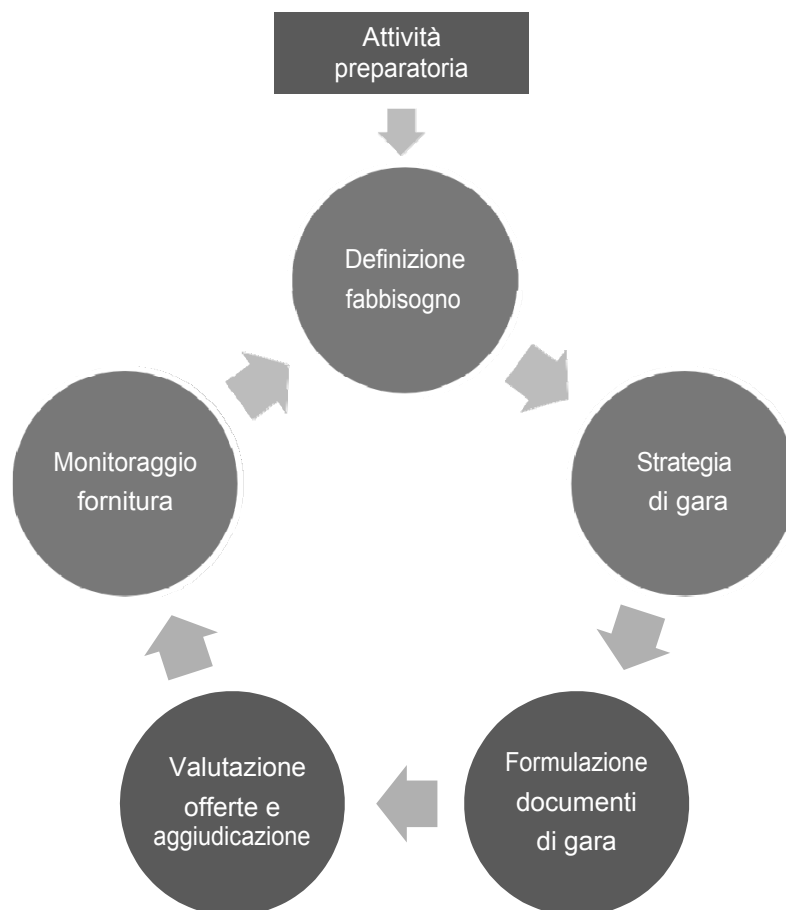
1.2 Dispositivi a bassa complessità tecnologica

I dispositivi a bassa complessità tecnologica identificano, di norma, categorie merceologiche di utilizzo diffuso per i quali è più semplice la standardizzazione. La maggior parte di tali dispositivi non comporta, infatti, un impatto sulle abitudini e sulle tecniche di utilizzo dei singoli operatori tali da rendere necessaria una attività preventiva di coinvolgimento di clinici/specialisti.

In questo caso è previsto il contributo dei professionisti del settore (farmacisti, infermieri, ecc.) che dovranno fornire indicazioni su caratteristiche tecniche e requisiti specifici di tali prodotti.

Anche nel caso delle procedure di gara per l'acquisizione di DM a bassa complessità tecnologica è fondamentale un corretto monitoraggio della fase contrattuale di acquisizione dei beni e dei consumi, allo scopo di verificare la corretta gestione di quanto contrattualizzato.

Le fasi di tale processo di approvvigionamento sono schematizzate in Figura 3 - 3.

Figura 3 - Il processo di approvvigionamento dei dispositivi medici a bassa complessità tecnologica
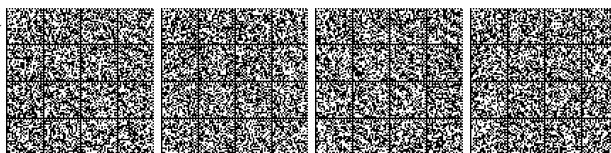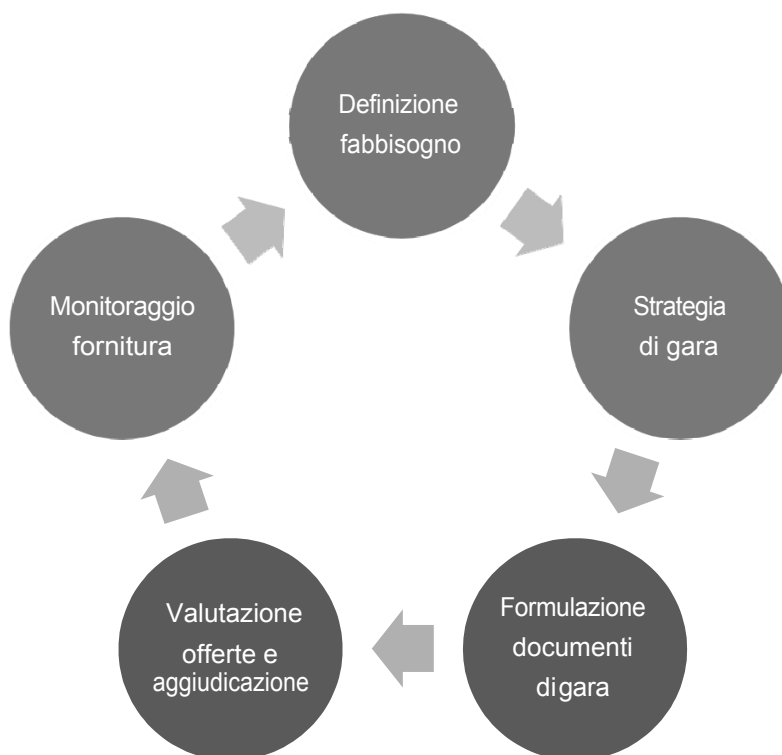
2. Elementi identificativi del fabbisogno

2.1 I componenti del fabbisogno

La modalità in cui viene espresso il fabbisogno è fondamentale per poter disporre, successivamente, di dati corretti ed utili sia per le attività operative all'interno dell'azienda sanitaria sia per la corretta compilazione dei flussi ministeriali. L'offerta, infatti, rifletterà tendenzialmente gli elementi indicati nel capitolato sia in termini di livello di dettaglio dei costi che di unità di misura con cui sono espresse le quantità. Le medesime informazioni verranno utilizzate prima nei contratti, poi negli ordini ed infine nei flussi. Da qui nasce la centralità del capitolato come strumento per assicurare la qualità informativa e gestionale delle attività del ciclo passivo che segue in Figura 4.

Figura 4 - La centralità della corretta definizione del fabbisogno
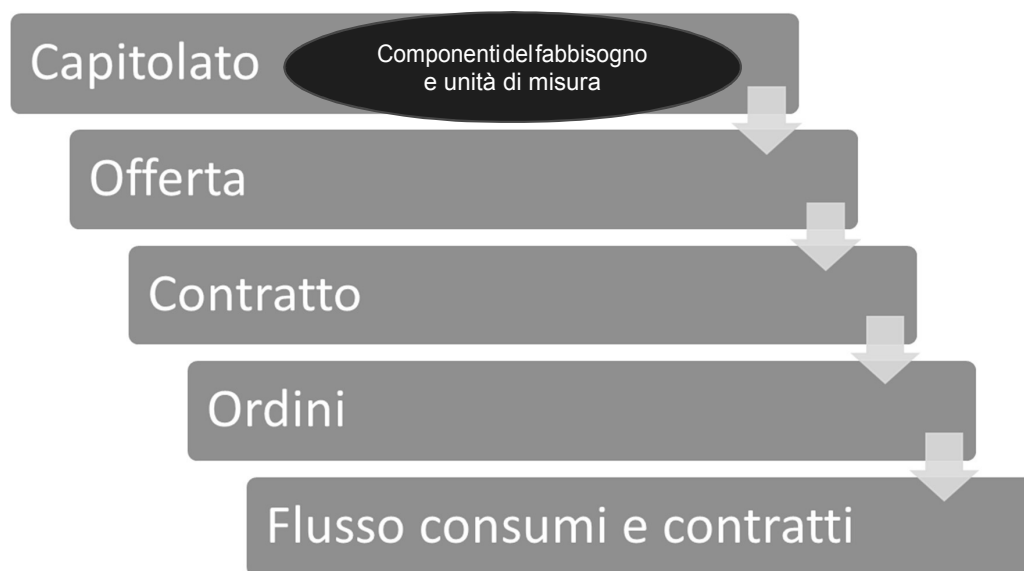
In questo contesto nasce l'esigenza di **specificare il fabbisogno come un elenco di singoli prodotti elementari**, a ciascuno dei quali corrisponde esattamente un singolo prodotto indivisibile per l'offerente. In questo modo, le offerte conterranno una quotazione indipendente per ogni singolo prodotto, confrontabile con le quotazioni ottenute da altre aziende sanitarie che hanno adottato il medesimo modo di procedere.

Quanto descritto non è sempre facile da ottenere a causa dell'esistenza di alcuni ambiti e condizioni che tendono naturalmente ad ostacolarlo (Figura 5):

1. L'analisi del fabbisogno si compone di un complesso articolato di singoli oggetti che operano e funzionano congiuntamente (dispositivi e non, talvolta) e risulta difficoltoso elencarli tutti con precisione. In questa situazione, la naturale tendenza delle SA è quella di trascurare gli elementi meno importanti dal punto di vista funzionale. Essi vengono individuati nella parte testuale della richiesta, ma non sono poi inclusi nelle tabelle riepilogative e, pertanto, spesso non se ne individuano le quantità. Ciò si può verificare ogni qualvolta si acquisti un dispositivo principale che richiede la presenza di accessori o materiale di consumo.
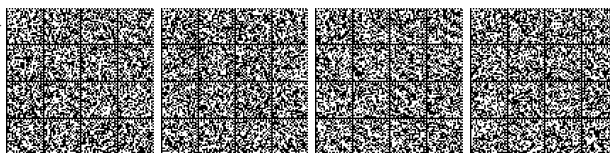
2. Fino ad oggi spesso non c'era l'abitudine di distinguere i beni dai relativi servizi associati o da particolari condizioni contrattuali richieste al fornitore, che possono influire sul costo in maniera non trascurabile. Questo si può verificare, ad esempio, in presenza di manutenzioni, condizioni di conto deposito, consegne urgenti, assistenza specialistica, formazione degli utilizzatori, ecc.
3. Talvolta non risulta possibile costruire un elenco esatto e completo di dispositivi in quanto le soluzioni proposte dai fabbricanti per ottenere il medesimo risultato diagnostico-terapeutico sono diverse e utilizzano un numero differente di singoli componenti. Ciò si può riscontrare in presenza di apparecchiature, alcune delle quali includono, già in origine, accessori o hanno caratteristiche particolari che, per altri fornitori, invece, si configurano come opzioni acquistabili separatamente. Situazioni simili si verificano frequentemente anche, ma non solo, nel campo delle protesi ortopediche, dove i fornitori tendono a separare un singolo impianto in un numero di parti elementari in maniera personale ed arbitraria.

Figura 5 -Elementi che rendono difficile la definizione del fabbisogno come elenco di singoli prodotti elementari

Numerosi componenti operano congiuntamente

Difficoltà a separare i beni dai servizi accessori

Differenze nelle soluzioni diagnostico-terapeutiche
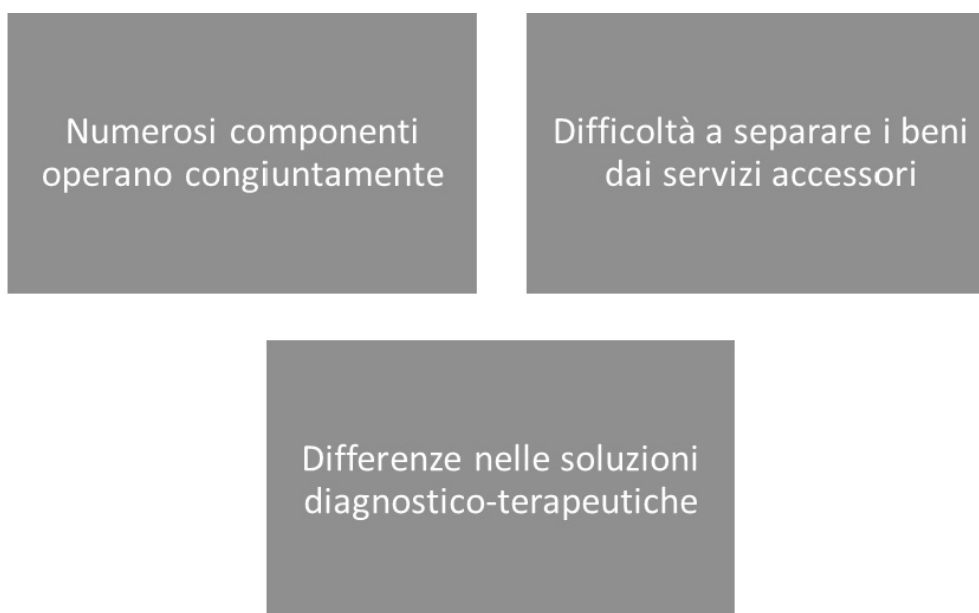
Il percorso suggerito per la definizione del fabbisogno è il seguente:

1. Laddove possibile, individuare tutti i componenti del fabbisogno ed elencarli in una tabella. L'elenco dovrà essere redatto in modo tale che ad ogni voce corrisponda un singolo oggetto (dispositivo medico o altro) e ove una specifica destinazione d'uso possa individuare specifiche caratteristiche, inserire questa informazione (es. guanti sterili per secondamento).
2. I servizi, intendendo con questi sia i servizi veri e propri sia tutte le condizioni contrattuali, debbono essere separati dai singoli prodotti ed essere elencati come voci autonome nella tabella.
3. Qualora non fosse possibile identificare i singoli oggetti del capitolato, separando i beni dai servizi accessori, l'individuazione elementare dovrà essere richiesta al fornitore. In tali casi sarà necessario specificare al fornitore che l'offerta non dovrà includere un'unica voce di sintesi ma dovrà essere suddivisa in oggetti elementari, ciascuno dei quali con il proprio costo e codice prodotto.
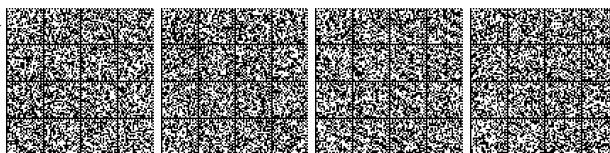
2.2 Le quantità del fabbisogno

Il modo nel quale vengono espresse le quantità del fabbisogno, che successivamente verranno indicate in offerta, è un fattore rilevante. L'utilizzo di unità di misura o di modalità di conteggio dei DM non uniformi si tradurrà in dati di costo unitario riportati nei flussi ministeriali non omogenei e quindi non fruibili.

La modalità di definizione dell'unità di misura fa riferimento a due possibili situazioni (Figura 6):

- Il dispositivo è tale per cui è possibile definire in modo chiaro la quantità minima necessaria per la destinazione di impiego prevista per esso: la maggior parte dei dispositivi ricade in questa fattispecie. L'unità di misura più idonea da utilizzare è il singolo pezzo e non il confezionamento (primario, secondario o di stoccaggio).
- Il dispositivo è tale per cui non può essere definita con precisione la quantità per la destinazione prevista: a questa fattispecie appartengono i DM definiti come sfusi (es. cotone, garze, bende a metraggio, liquidi la cui dose elementare è arbitraria). L'unità di misura più idonea da utilizzare è la quantità presente nella confezione primaria. A differenza dei dispositivi di cui al caso precedente, è necessario rilevare il costo per ogni tipologia di confezionamento primario e le registrazioni in BD/RDM devono essere tali da garantire l'indipendenza anagrafica di tutte le tipologie di confezionamento disponibili sul mercato.

Figura 6 - Modalità di definizione dell'unità di misura

È possibile definire la quantità minima necessaria per la destinazione prevista
• Unità di misura: pezzo

Non è possibile definire la quantità minima necessaria per la destinazione prevista
• Unità di misura: confezione primaria
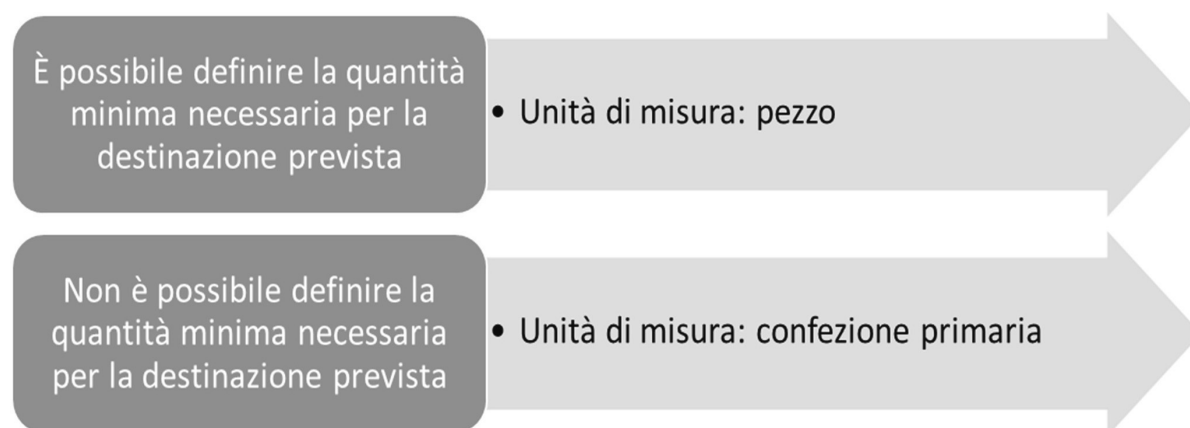
I quantitativi che rappresentano il fabbisogno dovranno sempre essere riferiti ai componenti elementari del fabbisogno stesso così, come illustrato nel paragrafo 2.1. In particolare, qualora non sia possibile una piena individuazione dei prodotti elementari e, conseguentemente, non sia possibile esprimere le quantità elementari oggetto di fabbisogno, è necessario richiedere all'offerente di (i) fornire un elenco dettagliato per singolo componente, (ii) indicare le quantità utilizzando i principi indicati in Figura 6, e (iii) esprimere un costo unitario per ciascuna quantità. Si possono verificare dei casi in cui, oltre ad avere la difficoltà di redigere un elenco esaustivo dei dispositivi che compongono il fabbisogno, è necessario esprimere la quantità del fabbisogno non in pezzi o pezzi/confezione, come indicato in Figura 6, bensì in numero di esami (es. dispositivi diagnostici in vitro) o di giornate di utilizzo del dispositivo (es. ventiloterapia). In tali casi, è indispensabile richiedere all'offerente di indicare la quantità dei prodotti elementari necessari per soddisfare il fabbisogno espresso (es. la quantità di reagenti diagnostici per effettuare un numero determinato di analisi e/o referti di laboratorio). Ove così non fosse, l'offerta non avrebbe i caratteri dell'oggettività e la SA si troverebbe
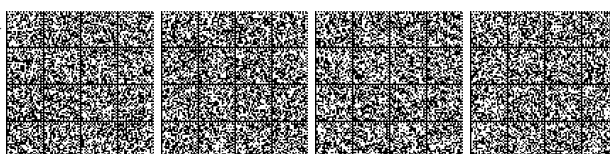
nell'impossibilità di fare confronti oggettivi tra le diverse offerte e quindi sarebbe esposta a possibili ricorsi per la fase di aggiudicazione.

2.3 Applicabilità a tutte le forme di acquisizione

I principi sopra esposti (individuazione di tutti i componenti elementari del fabbisogno, separazione dei servizi dai beni, definizione appropriata dell'unità di misura) valgono per tutte le forme di acquisizione, incluse quelle diverse dall'acquisto quali locazioni, leasing operativi e leasing finanziari. In tali tipologie di acquisizione la quantità deve sempre fare riferimento al numero di DM coinvolti e non al numero di mensilità del contratto.

3. Elementi essenziali di un documento tecnico di gara

3.1 I criteri di valutazione della qualità dei dispositivi medici

Il perseguimento dell'obiettivo di "qualificare" la spesa pubblica sanitaria rendendola "produttiva", ovvero di acquistare e combinare fattori produttivi che massimizzino la produzione di salute al costo più basso, impone una riflessione sui criteri di scelta per l'affidamento dei contratti pubblici di acquisto dei DM.

Il concetto di qualità a cui si deve far riferimento riguarda la qualità intrinseca del dispositivo medico ovvero le caratteristiche tecniche/funzionali, di sicurezza e di efficacia. L'art. 95 del D. Lgs 18/16 n.50 e s.m.i. del Codice dei contratti pubblici, nell'affrontare la questione relativa all'aggiudicazione delle forniture, privilegia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo e, in particolare, al comma 10-bis stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Questo concetto evidenzia come la qualità venga considerata un elemento prioritario ed imprescindibile. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevede di valutarne sia gli elementi **quantitativi,** misurabili oggettivamente e tradotti automaticamente in valori numerici, sia quelli **qualitativi,** che possono non misurabili oggettivamente e pertanto valutabili solo con l'espressione di giudizi soggettivi da parte dei componenti della commissione giudicatrice e tradotti in numeri, quindi, in maniera discrezionale.

I parametri di valutazione (pesi ponderali) devono esprimere il valore degli elementi di valutazione rispetto al valore complessivo, cioè il grado di importanza attribuito ad ogni singolo elemento (e sub-elemento) di valutazione. In considerazione della peculiarità costituita dal bene (dispositivo medico), l'attribuzione di "pesi" ai diversi parametri di valutazione richiede una adeguata capacità di esprimere, in valori numerici, le specifiche esigenze della SA.

Mentre l'elemento quantitativo più facilmente misurabile è il prezzo, gli elementi qualitativi rappresentati da qualità intrinseca, caratteristiche funzionali ed ergonomiche nonché tutti i fattori ascrivibili ai costi del ciclo di vita, devono essere declinati in maniera da renderli "quantizzabili".

Secondo quanto espresso dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sull'Offerta economicamente più vantaggiosa, attuative del nuovo Codice, (http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/ProposteDiLineeGuida/LG_off.ec.vant.pdf) "*Gli elementi di valutazione, cosiddetti qualitativi, richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere di*
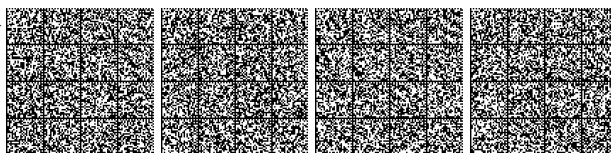
presentare una proposta consapevole da parte dei concorrenti e di esprimere una valutazione delle offerte da parte della commissione di gara coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali cui si deve attenere. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione in modo chiaro e definendo, in modo altrettanto chiaro, i livelli qualitativi ai quali corrispondono i punteggi, affinché la commissione di gara si limiti ad accertare la corrispondenza tra punteggio e livello predefinito".

Il nuovo Codice dedica particolare attenzione alle specifiche tecniche (art. 68) che debbono definire le caratteristiche dell'oggetto di gara, consentendo sempre la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici.

Le SA, pertanto, debbono indicare con precisione ed accuratezza il livello minimo di qualità richiesto per ogni singolo DM. E' opportuno sottolineare che le caratteristiche tecniche dei DM iscritti nel Repertorio (Decreto Ministeriale 21.12.2009) sono riportate nella documentazione disponibile nella Banca dati del Ministero della Salute, accessibile agli operatori del SSN.

La qualità del dispositivo dovrebbe essere valutata attraverso un'apposita griglia in cui sono descritti i criteri e i relativi pesi che saranno adottati per discriminare le offerte, premiando le caratteristiche migliorative e preferenziali. La stessa qualità può essere testata anche attraverso la richiesta di campionatura e la previsione di una prova pratica (art. 82 del Codice dei contratti pubblici): in questo caso, le modalità di conduzione della prova e di attribuzione dei punteggi dovranno essere descritte in un protocollo dettagliato facente parte della documentazione di gara.

Qualora si dovesse procedere alla valutazione di peculiari caratteristiche del dispositivo o del suo impiego, si suggerisce di adottare procedure che prevedano l'esame della campionatura da parte di più soggetti/operatori sanitari in contesti in cui non sia possibile identificare il prodotto (vedi paragrafo 3.3).

3.2 La suddivisione dei Lotti

Le procedure di acquisizione dei DM debbono perseguire il fine di mettere a disposizione degli operatori del SSN una scelta di prodotti di elevata qualità ed usabilità, in grado di rispondere efficacemente alle diverse esigenze cliniche, assicurando al paziente sicurezza ed affidabilità.

I documenti prodotti dal gruppo di professionisti (vedi paragrafo 1.1), al fine di favorire appropriatezza dell'impiego e uso razionale delle risorse, costituiranno linee di indirizzo per il raggruppamento dei prodotti oggetto della procedura di gara secondo i criteri appositamente individuati. Nella definizione dei lotti, quindi, le procedure di acquisizione dei DM debbono rispettare il principio del raggruppamento dei prodotti in lotti omogenei sulla base degli standard di utilizzo ovvero dell'indicazione clinica, alla quale potranno corrispondere anche prodotti appartenenti a classi CND diverse.

L'appropriatezza di utilizzo rende fattibili raggruppamenti di prodotti con caratteristiche tecniche diverse, ma con le stesse indicazioni d'uso.
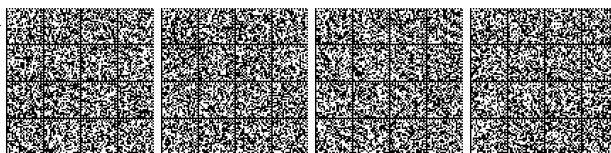
Le suddette indicazioni d'uso saranno redatte sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali e comunque tenendo conto dei principi dell'EBM, dei dati di attività clinica e di quelli relativi alla variabilità dei consumi e consentiranno di individuare il prodotto standard da destinare all'uso prevalente.

Definire lotti sulla base di standard di utilizzo e di indicazioni terapeutiche consente di ridurre la diversità di impiego sul territorio regionale, di contenere il numero dei lotti e di creare la massima concorrenza tra le imprese partecipanti alla procedura di acquisizione.

Il prodotto "standard" usato nella pratica clinica infine rappresenta anche l'elemento di confronto per la valutazione di dispositivi innovativi con le stesse indicazioni d'uso.

3.3 La campionatura

La valutazione della qualità dei DM oggetto di gara e della rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate dalla SA (vedi paragrafo 3.1) può richiedere la necessità di approfondire gli elementi conoscitivi forniti dalla documentazione tecnica a corredo dell'offerta.

Qualora le schede tecniche presentate non risultino esaustive, la messa a disposizione di opportuna campionatura, infatti, costituisce uno strumento indispensabile per la commissione giudicatrice, per esprimere un parere di merito rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato.

La campionatura deve essere presentata in confezione identica a quella dei prodotti offerti in gara.

Inoltre, al fine di evitare errori, ogni campione deve riportare, su etichetta adesiva:

- L'indicazione completa della ragione sociale della ditta partecipante.
- La dicitura "campione gratuito relativo alla procedura …".
- Il numero del lotto di gara.
- Il nome commerciale e la descrizione del prodotto offerto.
- Il codice articolo della ditta fabbricante.

Le etichette o la stampigliatura sul confezionamento, primario e secondario, dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 46/97 e successivi aggiornamenti.

E' importante richiedere un numero di campioni congruo rispetto al numero di valutazioni da effettuare; le prove d'uso dovranno essere condotte in almeno il 30% delle strutture interessate all'appalto.

La campionatura residua, dopo la valutazione da parte della commissione giudicatrice, dovrà essere conservata per tutta la durata della fornitura dalla SA, che potrà procedere ad effettuare controlli sulla qualità/conformità dei prodotti consegnati, rispetto alla campionatura originariamente offerta.

3.4 Aggiornamento tecnologico

I DM rappresentano un settore in continua evoluzione dal punto di vista tecnologico. Il ciclo di vita post-marketing di un DM è caratterizzato da vari stadi: la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'introduzione nel mercato, l'uso e la manutenzione, l'obsolescenza e i costi di smaltimento finale. All'interno del settore, il ciclo di vita media è molto eterogeneo e cicli di vita breve sono riscontrabili in quelle classi di dispositivi caratterizzati da una maggiore complessità tecnologica.
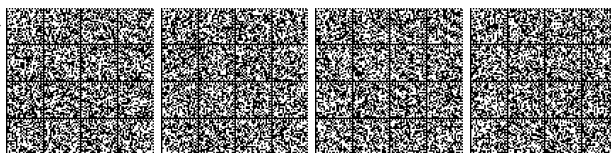
Nella preparazione di un capitolato occorre tener conto del tasso di turn over della tecnologia e stabilire tempi adeguati per la durata della gara. Può capitare, comunque, che, durante il periodo di validità contrattuale, si renda necessario sostituire i prodotti aggiudicati in quanto intervengono circostanze impreviste e imprevedibili quali sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità, o che vengano immessi sul mercato prodotti con caratteristiche aggiuntive e migliorative. Da qui nasce la necessità di prevedere, nel capitolato tecnico, delle clausole che permettano di gestire in modo dinamico le proposte di aggiornamento tecnologico provenienti dall'industria.

L'aggiornamento tecnologico rispetto al dispositivo aggiudicato può essere caratterizzato da:

- piccole modifiche apportate allo stesso senza alterarne le caratteristiche del progetto originario e, pertanto, ci si riferisce allo stesso fabbricante e allo stesso modello (nuova *release*/versione).
- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità.

La possibilità di apportare delle modifiche ai contratti è disciplinato dall'art. 106 del nuovo Codice degli appalti in cui si specifica che i contratti possono essere variati solo se nei documenti di gara iniziali tali modifiche "sono state previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili".

Pertanto, nel caso in cui si voglia inserire la possibilità di disporre di un aggiornamento tecnologico occorre prevedere nel capitolato che:

- il fornitore proponga la sostituzione del dispositivo aggiudicato, specificandone i motivi e fornisca la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il dispositivo offerto in sostituzione deve essere prodotto dallo stesso fabbricante;
- il fornitore presenti per il nuovo dispositivo medico, tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara: dichiarazione di conformità, scheda tecnica (laddove non disponibile nella BD/RDM del Ministero della Sanità), copia dell'etichetta, il listino prezzi depositato alla Camera di Commercio;
- i dispositivi offerti in sostituzione debbano avere gli stessi requisiti indicati nel capitolato di gara, analoghe indicazioni d'uso, caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza;
- i dispositivi offerti in sostituzione non si sovrappongano ad altre tipologie di dispositivi presenti in capitolato;
- il dispositivo medico sia offerto a condizioni economiche non superiori a quelle del dispositivo precedentemente aggiudicato;
- il fornitore sia disponibile ad inviare campionatura, qualora fosse ritenuto necessario dalla SA, secondo le stesse modalità specificate nel capitolato di gara;
- la SA si riservi la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione presentata, di verificare che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.
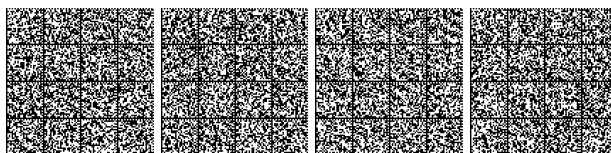
3.5 La tracciabilità

Con tracciabilità si intende la costante possibilità per il fabbricante di rintracciare, per qualsiasi evenienza, i dispositivi che necessitano di un richiamo di sicurezza. La tracciabilità del dispositivo medico è un obbligo e un caposaldo nella gestione dello stesso, dagli acquisti al governo della sicurezza.

Considerato l'obbligo normativo in carico al fabbricante per la creazione e il mantenimento di procedure sistematiche idonee a consentire l'applicazione delle misure correttive necessarie in caso di problemi di sicurezza nell'utilizzo dei DM, nella stesura di un capitolato di gara si rende necessario definire i ruoli e i debiti informativi di tutta la filiera. E' dunque, opportuno richiedere, nel caso di fornitori NON fabbricanti, evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza. A tal proposito si richiama l'attenzione circa la necessaria consultazione della sezione dedicata al Sistema di Vigilanza nel sito del Ministero della Salute alla pagina:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=90&area=dispositivi-medici&menu=vigilanza.

La tracciabilità è resa possibile dalla disponibilità di un identificativo univoco del singolo oggetto.

Nella gestione dei DM da parte delle strutture sanitarie sono spesso impiegate diverse tipologie di codifica (codice BD/RDM, codice fabbricante, codice fornitore, codice gestionale interno, ecc.) che tendono a generare confusione e difficoltà di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti. È quindi necessario che le aziende sanitarie siano messe nelle condizioni di poter facilmente individuare, con certezza, ogni dispositivo impiegato per erogare ai propri assistiti le prestazioni richieste, indipendentemente da chi e con quali modalità sia stata aggiudicata la fornitura.

È altresì importante, per le strutture sanitarie, poter conoscere e reperire rapidamente i dispositivi impiegati in tutti i propri processi. È necessario porre particolare attenzione a tutte le gare che prevedono l'acquisto di prestazioni o servizi, che comportano l'utilizzo di DM non direttamente acquistati dalle strutture sanitarie (es. prestazioni dialitiche, terapia a pressione negativa, analisi di laboratorio refertate, ecc.). In questi casi la struttura sanitaria non gestisce a magazzino i DM e quindi non è in grado di identificare l'oggetto impiegato. Si raccomanda di porre tra gli oneri a carico dell'aggiudicatario del servizio/prestazione l'obbligo di comunicazione all'azienda sanitaria cliente dei dati necessari all'individuazione univoca dei DM utilizzati. In questo modo è possibile, per la struttura sanitaria, inserire nel proprio gestionale le informazioni che correlano lo specifico servizio/prestazione ai DM impiegati.

Si ritiene necessario, inoltre, che tra gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario, oltre a quanto previsto a norma di legge e dalle *Linee Guida per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presenti nel Repertorio dei Dispositivi medici*, sia indicato anche il codice prodotto del fabbricante (specialmente per i casi che non prevedono l'iscrizione in BD/RDM e per tutti i casi di notifica multipla) e qualsiasi altro dato utile all'identificazione univoca dell'oggetto (es. numero di lotto). Dovrà, inoltre, essere posta in capo all'aggiudicatario la responsabilità dell'aggiornamento di tutte le informazioni fornite per l'intero periodo di validità del contratto, come ad esempio in caso di sostituzione del prodotto presentato in gara per una aggiornamento tecnologico.
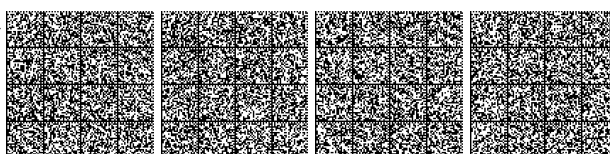
3.6 La vigilanza sugli incidenti/avvisi di sicurezza

La sicurezza d'uso dei DM passa per un sistema di vigilanza che è disegnato per generare dei segnali la cui condivisione, tra fabbricante e Ministero della Salute, renda tempestiva l'individuazione, la diffusione e l'applicazione delle necessarie azioni correttive e, nei casi più gravi, l'adozione, da parte del Ministero, di provvedimenti restrittivi rispetto all'impiego. Per rendere efficace il sistema della dispositivo-vigilanza, in particolare nei casi urgenti, è necessario che le strutture del SSN siano messe nelle condizioni di poter identificare facilmente e univocamente tutti i dispositivi, transitati o meno al loro interno, impiegati per erogare ai propri assistiti le prestazioni richieste. Per l'identificazione vale, ovviamente, quanto presentato nel paragrafo precedente.

Per rendere più efficace il sistema di vigilanza, in considerazione di quanto previsto dalla normativa per i fabbricanti[1], si suggerisce di includere l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla struttura sanitaria ogni nuova informazione inerente la sicurezza. In sintesi, qualunque sia l'aggiudicatario, fabbricante o fornitore/grossista, esso dovrebbe essere tenuto a fornire tempestivamente all'azienda sanitaria cliente qualsiasi informazione necessaria a garantire la sicurezza nell'uso dei DM da lui prodotti e/o commercializzati.

Possono essere oggetto di contrattazione con la ditta aggiudicatrice i seguenti oneri:

- Assicurare la tracciabilità dei dispositivi in caso di *recall*.
- Comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza oltre che agli utilizzatori finali anche ad un indirizzo centralizzato della struttura sanitaria.
- Fornire al personale sanitario la formazione e l'assistenza necessaria a garantire un uso corretto dei dispositivi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza, in particolar modo per i dispositivi ad elevata complessità.
- Prevedere eventuali meccanismi di modifica delle condizioni contrattuali al verificarsi di eventi relativi alla sicurezza (art. 106 D.lgs.n. 50/2016)
- Intraprendere azioni di recupero dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (es., monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.).

3.7 La gestione delle inadempienze contrattuali

Nella predisposizione di un capitolato per la fornitura di DM è di fondamentale importanza strutturare ed illustrare le modalità di gestione delle eventuali inadempienze contrattuali da parte del fornitore.
Particolare attenzione deve essere posta sulla definizione di opportuna modulistica per la segnalazione dell'inadempienza e sull'iter documentale corretto che tale modulistica deve seguire.
La definizione di opportune modalità di gestione delle inadempienze contrattuali in sede di capitolato ha l'obiettivo di ridurre il conflitto in fase di esecuzione del contratto e permettere ai concorrenti di stimare gli ipotetici costi attesi per le inadempienze da considerare nella costruzione dell'offerta economica. Quindi

[1] I fabbricanti devono inviare agli utilizzatori in caso di ritiro dal mercato o altre azioni gli avvisi di sicurezza azioni correttive di campo (FSN) – Gli avvisi di sicurezza (FSN) sono lo strumento con cui il fabbricante diffonde l'azione correttiva di campo (FSCA) ovvero la/e misura/e intraprese per la riduzione del rischio. I fabbricanti sono tenuti ad informare direttamente tutti i soggetti coinvolti nell'uso dei DM oggetto di azioni correttive di campo, le Direzioni Sanitarie, i Responsabili della Vigilanza sui DM, i medici utilizzatori): http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1058&area=dispositivi-medici&menu=vuoto

diventa fondamentale individuare, laddove possibile, una casistica delle inadempienze contrattuali con la relativa valorizzazione in termini assoluti delle penalità da applicare.

3.8 Modalità di espletamento del servizio

Nel capitolo 2, par.2.1, punto 2 è stato citato il caso della fornitura di DM con relativi servizi associati.

Tale condizione, tuttora alquanto diffusa, richiede una specifica trattazione. L'art. 15 comma 13, lettera e) del D.L. 6 luglio 2012, n.95 sottolinea la necessità, nella redazione dei bandi di gara, *di "specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto"*.

È importante, pertanto, esplicitare all'interno di un capitolato di gara anche informazioni inerenti le modalità di espletamento del servizio.

Nella fattispecie è necessario indicare le specifiche di seguito riportate:

- Per le forniture dei dispositivi dovranno essere sempre riportati:
  - Avvio della fornitura.
  - Luogo e data di consegna.
  - Tempi di consegna/ritiro.
  - Modalità di consegna ed eventuale stoccaggio.
  - Trattamento degli stock di magazzino e livelli di scorte e soglia.
- Per gli eventuali servizi associati dovranno essere sempre indicati:
  - Avvio dei servizi.
  - Luoghi, tempi/date di svolgimento.
  - Misure di sicurezza per lo svolgimento delle prestazioni.
  - Identificazione e qualifica degli operatori da impiegare.
  - Indicazione della formazione continua per gli operatori circa le prescrizioni di sicurezza.
  - SLA (standard di servizio attesi) collegati alle penalità da irrogare.

3.9 Il "D.U.V.R.I." - "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti"

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dalla legge 98/2013, lo scopo del "Documento di valutazione unica dei rischi interferenti" (D.U.V.R.I.), è quello di individuare, controllare e, possibilmente, eliminare i rischi derivanti dall'interferenza delle attività svolte dall'azienda committente e dall'appaltatore e/o quelli derivanti dall'interferenza di attività svolte da più appaltatori che operano contemporaneamente all'interno dell'azienda committente.

L'elaborazione del documento è a carico del datore di lavoro dell'azienda committente e la stesura avviene in collaborazione con la ditta appaltatrice. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del contratto di appalto fra committente ed appaltatore.
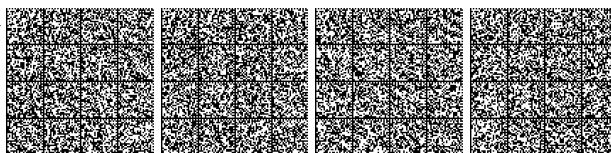
L'elaborazione del D.U.V.R.I. riveste particolare delicatezza nell'ambito dei contratti che prevedono la fornitura di DM impiantabili corredati da un servizio di assistenza svolta da parte di personale qualificato del fornitore.

Il D.U.V.R.I. deve, di conseguenza, essere redatto dall'azienda committente acquisendo tutte le informazioni necessarie e, tramite apposite riunioni di coordinamento, accettato contestualmente da azienda committente e fornitore.

Modalità di analisi

La valutazione dei rischi interferenziali (I.R.) viene effettuata secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 81/08, secondo cui:

I.R. = D x P (indice di rischio) = (danno) x (probabilità)

Elementi costitutivi del D.U.V.R.I.

In primo luogo le informazioni contenute nel D.U.V.R.I. riguardano le principali indicazioni relative all'organizzazione dell'azienda committente e del fornitore, con particolare riferimento ai soggetti incaricati delle diverse funzioni che attengono alla sicurezza. Queste informazioni devono essere periodicamente aggiornate, dal momento che il D.U.V.R.I. non è uno strumento statico bensì dinamico, e segue l'evolversi dell'appalto e delle possibili interferenze che, anche in un momento successivo alla prima redazione del documento, possono verificarsi.

E' necessaria inoltre una puntuale descrizione dell'intervento in appalto, basilare per effettuare una corretta analisi del rischio, per capire quali azioni di contenimento porre in essere e che tipo di formazione deve ricevere il personale, sia lato committente che lato appaltatore, per eliminare o in molti casi ridurre il rischio. Il rischio infatti può non essere del tutto eliminabile, ma in ogni caso devono essere individuate e messe in atto le misure di contenimento dello stesso.

In accordo con l'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/08, il D.U.V.R.I non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature.
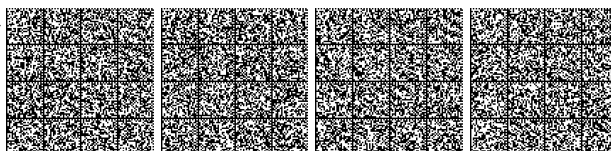
4 Considerazioni di sintesi e raccomandazioni

- In fase di allestimento del capitolato tecnico, si raccomanda di avvalersi del supporto dei professionisti (medici, farmacisti, ingegneri clinici, infermieri) per la definizione delle specifiche tecniche e dell'impiego clinico dei DM. Per i DM a media ed alta tecnologia e ad elevata innovazione, il gruppo di professionisti svolge un ruolo strategico nella valutazione delle necessità nella pratica clinica del contesto locale, dell'appropriatezza di utilizzo, dell'impatto organizzativo ed economico oltre che dei benefici e dei rischi del loro impiego. A supporto di tale attività, ed al fine di garantire qualità delle cure e sostenibilità economica, si raccomanda che le richieste di acquisto di DM siano valutate secondo i principi dell'Evidence Based Medicine (EBM) e con i criteri dell'Health Technology Assessment (HTA).
- Si raccomanda di specificare il fabbisogno come un elenco di singoli prodotti elementari, a ciascuno dei quali corrisponde esattamente un singolo prodotto indivisibile per l'offerente. Ciò consente una quotazione indipendente per ogni singolo prodotto, confrontabile con le quotazioni ottenute da altre aziende sanitarie. Qualora non sia possibile una piena individuazione dei prodotti elementari, si raccomanda di richiedere all'offerente di fornire un elenco dettagliato per singolo componente. Per ciascun componente deve essere espresso il costo unitario.
- Si raccomanda di specificare i servizi accessori separatamente dai beni. Il loro costo deve essere fornito separatamente dal costo dei beni.
- L'unità di misura del fabbisogno è il singolo pezzo (se può essere definita con precisione la quantità per la destinazione prevista) o la quantità presente nella confezione primaria (se non può essere definita con precisione la quantità per la destinazione prevista).
- Nell'aggiudicazione delle forniture, è privilegiato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo. Il criterio prevede la valutazione sia di elementi quantitativi (prezzo) sia qualitativi (qualità intrinseca, caratteristiche funzionali ed ergonomiche, fattori ascrivibili all'intero ciclo di vita). Si raccomanda di valutare la qualità dei DM attraverso un'apposita griglia in cui sono descritti i criteri e i relativi pesi adottati per discriminare le offerte.
- La qualità può essere testata anche attraverso la richiesta di campionatura e la previsione di una prova pratica. Le modalità di conduzione della prova e di attribuzione dei punteggi debbono essere descritte in un protocollo dettagliato facente parte della documentazione di gara.
- Si raccomanda di definire i lotti rispettando il principio del raggruppamento dei prodotti in lotti omogenei sulla base degli standard di utilizzo ovvero dell'indicazione clinica, definiti sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali e tenendo conto dei principi dell'EBM.
- Si raccomanda di prevedere, nel capitolato tecnico, clausole che permettano di gestire in modo dinamico eventuali proposte di aggiornamento tecnologico provenienti dall'industria che intervenissero in circostanze quali nuove disposizioni legislative/regolamentari/provvedimenti o immissione sul mercato di prodotti con caratteristiche aggiuntive e migliorative.
- La tracciabilità del DM deve essere garantita da parte di tutti i fornitori, sia fabbricanti sia non fabbricanti.
- In tutte le procedure di gara è fondamentale un corretto monitoraggio dell'intero processo di approvvigionamento, che deve verificare la coerenza dei consumi effettivi rispetto ai fabbisogni
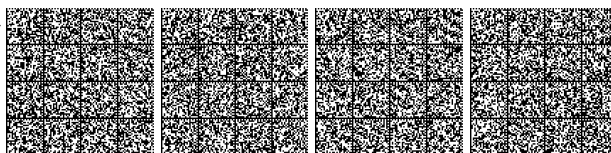
forniti e alle quantità effettivamente contrattualizzate. E', pertanto, importante che nei documenti di gara vengano indicate la modalità e la periodicità del monitoraggio, nonché eventuali obblighi informativi da parte delle ditte fornitrici.

- Si raccomanda un'azione di uniformazione della documentazione di gara, prevedendo in maniera chiara la distinzione, all'interno del capitolato speciale, delle due sezioni: capitolato amministrativo (contenente tutti gli elementi riguardanti le modalità di gara, i criteri di valutazione specifici e i sub criteri, i punteggi da assegnare con i relativi pesi), e capitolato tecnico (contenente i requisiti minimi dei prodotti, i requisiti tecnici specifici, le modalità di confezionamento e i servizi connessi).

18A06933

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 2 agosto 2018.

Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90 rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 59, 64 e 90;
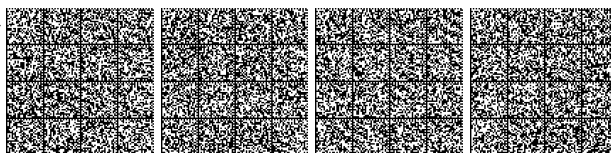
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate»;

Visto il decreto dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271, che, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012, ha stabilito le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell' art. 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012, n. 794, recante «approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61»;

Ritenuto di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 64, comma 20, ed all'art. 90 della legge n. 238/2016, all'emanazione di norme sul sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome in data 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e ambito di applicazione

Il presente decreto ministeriale, di seguito decreto, disciplina, in attuazione dell'art. 64, comma 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di seguito legge, il sistema di controllo e vigilanza dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, ai sensi dell'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modifiche.

Art. 2.

Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;

c) «ufficio territoriale» l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato;

d) «Regioni e PP.AA.»: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

e) «categorie di operatori della filiera vitivinicola»: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, etichettatori, intermediari e altri specifiche categorie di operatori non classificabili tra le precedenti categorie, inseriti nel sistema di controllo;

f) «DO», «DOP», «DOCG» e «DOC»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine;

g) «IG», «IGP» e «IGT»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica;

h) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 e i Sistemi informativi regionali, ove presenti;

i) «organismo di controllo/organismi di controllo»: persona giuridica pubblica o privata a cui l'autorità competente ha delegato compiti di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 c ss..mm.., e che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'art. 5 di detto regolamento;

j) «fascicolo di controllo»: insieme delle informazioni e dei documenti funzionali all'attività di controllo di cui dispongono gli organismi di controllo, relativi a ogni operatore immesso nel sistema di controllo e alle attività di tale operatore;

k) «vigilanza»: complesso delle attività svolte dall'autorità competente, attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, finalizzate a verificare che non sussistano carenze di requisiti e carenze dell'organismo di controllo nell'espletamento dei compiti delegati e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi;

l) «BdV»: l'acronimo di Banca dati Vigilanza istituita ai sensi decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

m) «schedario viticolo»: lo strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

n) «registro telematico»: il registro tenuto con modalità telematiche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell' impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli;
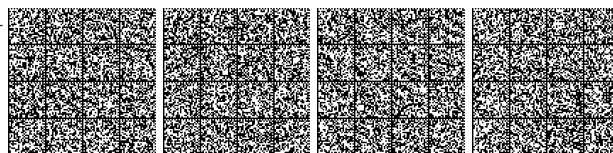
o) «imbottigliamento»: la definizione riportata all'art. 56 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009;

p) «operazioni di etichettatura»: apposizione sui prodotti già imbottigliati delle informazioni sui recipienti;

q) «R.U.C.I.»: Registro unico dei controlli ispettivi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2015.

Art. 3.

Sistema di controllo

1. Il Ministero è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG.

2. Il Ministero delega i compiti di controllo ad uno o più organismi di controllo ed è, altresì, l'autorità responsabile della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'art. 64, commi 1, 2 e 17, della legge.

3. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 1 e 2 attraverso l'ICQRF.

4. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata da organismi di controllo iscritti nell' «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo», di cui all'art. 64, comma 3, della legge.

5. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata secondo le modalità stabilite nell'art. 64, commi 12, 13 e 14 della legge e dell'art. 4 del decreto.

6. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.

7. Ogni produzione riconosciuta, comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo, salvo il caso di cui all'art. 64, comma 14, ultimo periodo.

Art. 4.

Scelta dell'organismo di controllo

1. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o della IG e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero.

2. In assenza dei Consorzi di tutela, le Regioni e PP.AA., nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni delle uve e del vino rivendicati, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero, per ciascuna DO e IG, l'organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. Nel caso di denominazioni interregionali e nel caso di mancato accordo, la scelta è effettuata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la maggiore produzione di uve e di vino rivendicati, con riferimento alla media dell'ultimo biennio.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano all'ICQRF, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organismo di controllo scelto per la singola DO o IG.

Art. 5.

Iscrizione nell'elenco, autorizzazione, revoca e sospensione degli organismi di controllo

1. L'organismo di controllo che intende proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche, presenta apposita istanza al Ministero, ai sensi dell'art. 64, comma 3, della legge, unitamente alla documentazione indicata nell' allegato 1 e redatta secondo le istruzioni ivi previste.

2. L'organismo di controllo scelto per il controllo della specifica DO o IG presenta all'ICQRF, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, un'istanza di autorizzazione, unitamente al certificato di accreditamento aggiornato, se organismo di controllo privato, alla procedura di controllo e certificazione aggiornata, se organismo di controllo pubblico, al piano di controllo e al tariffario, per ciascuna DO e IG per la quale è richiesta l'autorizzazione.

3. Il piano di controllo si compone di una parte generale, facente esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'allegato 2, e di un'eventuale parte speciale contenente disposizioni specifiche di controllo rese necessarie dal disciplinare di produzione di ciascuna DO/IG ovvero dalla scelta di effettuare controlli analitici e organolettici a campione per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera *b)* della legge.

4. Il tariffario è redatto secondo i criteri previsti dall'allegato 3.

5. Il provvedimento di autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli. L'autorizzazione è rilasciata dall'ICQRF entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

6. L'autorizzazione ha durata triennale ed è rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata ai sensi dell'art. 64, commi 12, 13 e 14, della legge. In caso di ri-

conoscimento di nuove DO o IG, la relativa autorizzazione all'organismo di controllo avrà la medesima scadenza delle autorizzazioni già rilasciate per il triennio in corso.
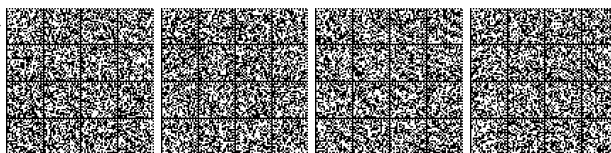
7. La documentazione di cui all'art. 64, comma 5, della legge è approvata con apposito provvedimento in caso di modifica della stessa nel corso del triennio di validità dell'autorizzazione a seguito di presentazione di istanza motivata, dimostrando la preventiva comunicazione al Consorzio di tutela riconosciuto o alla Regioni e PP.AA. competenti.

8. Ai sensi dell'art. 64, comma 7, l'autorizzazione può essere sospesa in caso di:

a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;

b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;

c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;

d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;

e) adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.

9. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto, in ogni caso, ad attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.

10. L'autorizzazione di cui al comma 5 è revocata in caso di:

a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;

b) tre provvedimenti di sospensione, ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.

11. La revoca è immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attività di controllo fino a sostituzione. Nelle altre ipotesi, la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.

12. In caso di revoca immediata, i soggetti legittimati di cui all'art. 64, commi 12, 13 e 14, comunicano, nel termine di venti giorni, la scelta del nuovo organismo di controllo.

13. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta ovvero una singola sede operativa dell'organismo di controllo.

14. Prima della scadenza del triennio, i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 64, commi 12, 13 e 14 della legge, possono, a seguito di provvedimenti di sospensione o a seguito di ordinanza ingiunzione emessa per gli illeciti di cui all'art. 80 della legge, scegliere un altro organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. La nuova scelta deve essere comunicata all'ICQRF per l'apertura del nuovo procedimento di autorizzazione.

15. L'ICQRF comunica ai soggetti legittimati di cui all'art. 64, commi 12, 13 e 14 i provvedimenti rilevanti ai fini dei commi 8 e 11.

16. L'ICQRF pubblica, sul sito internet del Ministero, i piani di controllo e i tariffari approvati e cura la tenuta dell'elenco di cui all'art. 64, comma 4 della legge.

17. Gli organismi di controllo sono cancellati dall'elenco di cui all'art. 64, comma 4, in caso di revoca e se, al termine del quarto anno di iscrizione nello stesso, non sono stati scelti per effettuare il controllo di alcuna DO o IG. In caso di revoca, la nuova iscrizione nell'elenco può essere richiesto solo dopo che siano trascorsi quattro anni dalla cancellazione.

18. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. In tal caso le relative attività devono essere svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, sulla base di una convenzione. L'organismo di controllo autorizzato è responsabile delle attività affidate ad altro organismo di controllo. Le attività di certificazione non possono essere affidate a terzi.

Art. 6.

Obblighi degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo assicurano per l'intera durata dell'autorizzazione:

a) la verifica dell'idoneità morale, dell'imparzialità e dell'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione; prevedendo anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi e per quest' ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;

b) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, ad esclusione delle commissioni di degustazione;

c) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;

d) che il ruolo di valutazione sia distinto dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;

e) l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
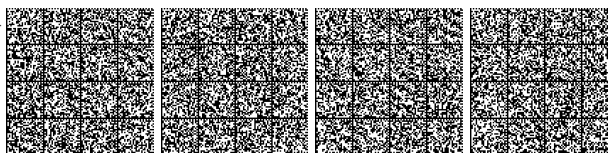
f) l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;

g) una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;

h) la rotazione del personale impiegato nell'attività di controllo, compreso il personale addetto al prelievo dei campioni, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive.

2. Gli organismi di controllo comunicano al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione.

3. Gli organismi di controllo non svolgono né direttamente né indirettamente attività di consulenza e di servizi, ivi compreso la fornitura a titolo oneroso di applicativi informatici.

4. Il personale degli organismi di controllo nello svolgimento dell'attività di controllo è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale.

5. Gli organismi di controllo utilizzano esclusivamente i laboratori di analisi autorizzati dal Ministero.

6. L'accertamento di non conformità comporta l'applicazione puntuale del livello di gravità e del trattamento previsto dal piano di controllo autorizzato.

7. In caso di subentro, nel corso dell'anno, da parte di altro organismo nell'attività di controllo e certificazione, a ciascuno degli organismi spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relativa al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro.

8. Nell'esercizio dell'attività di controllo, gli organismi di controllo hanno, inoltre, l'obbligo di:

a) comunicare all'ICQRF e, per gli aspetti di competenza, alle Regioni e PP.AA., territorialmente competenti, i risultati dei controlli effettuati in modo regolare e ogniqualvolta sia richiesto;

b) deliberare, entro quindici giorni lavorativi, la non conformità rilevata nel corso delle verifiche;

c) di decidere i ricorsi entro trenta giorni dalla presentazione;

d) trasferire i fascicoli di controllo all'organismo di controllo subentrante entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione e concludere le attività di controllo in corso;

e) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle autorità di cui all'art. 3.

Art. 7.

I soggetti della filiera vitivinicola

1. L'attività di controllo e certificazione per i vini a DO e IG è svolta dagli organismi di controllo su tutti i soggetti della filiera di produzione della singola DO o IG secondo i criteri e con le modalità stabiliti nei rispettivi piani di controllo e nei tariffari approvati.

2. Ai sensi dell'art. 64, comma 16, della legge, tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* partecipanti alla filiera di produzione della singola DO o IG sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione tutelata e accettano le condizioni del servizio di controllo e certificazione.

3. La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG.

4. Gli imbottigliatori e gli etichettatori, per l'inserimento nel sistema di controllo, inviano all'organismo di controllo autorizzato la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura.

5. L'organismo di controllo assoggetta al controllo anche gli imbottigliatori esteri ove previsto dal piano dei controlli della singola DO/IG.

6. Il piano dei controlli approvato e il prospetto tariffario, per le singole DO o IG, sono resi disponibili ai soggetti della filiera vitivinicola interessata anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell'organismo di controllo.

7. L'organismo di controllo deve tenere un elenco aggiornato dei soggetti iscritti.

Art. 8.

Attività di controllo e certificazione

1. Gli organismi di controllo svolgono l'attività di controllo e certificazione nel rispetto del piano di controllo e del tariffario approvato, delle norme cogenti, delle istruzioni impartite dall'autorità competente e delle procedure e istruzioni contenute nella documentazione di sistema, per gli organismi privati, e nella procedura di controllo e certificazione, per gli organismi pubblici.

2. L'organismo di controllo verifica la conformità ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione e la rintracciabilità del prodotto a DO e IG certificato e destinato alla certificazione e assicura la corrispondenza dei quantitativi certificati o destinati alla certificazione con le risultanze della contabilità ufficiale.

3. L'organismo di controllo, per ciascuna DO o IG controllata, deve assicurare l'evidenza documentale delle azioni e delle attività previste dal piano dei controlli approvato. Tale documentazione è messa a disposi-

zione delle autorità competenti c deve essere trasmessa all'organismo di controllo subentrante, in caso di revoca dell'autorizzazione o nuova scelta effettuata dai soggetti legittimati.
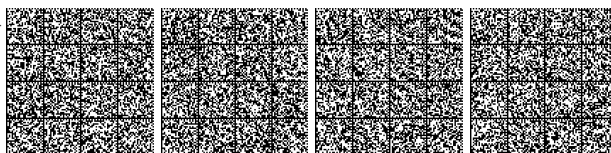
4. Il campione di soggetti da sottoporre a verifica ispettiva annuale è determinato tramite sorteggio. L'estrazione del campione deve essere eseguita per ciascuna DO e IG e per ogni categoria della filiera vitivinicola, nelle percentuali minime e secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'allegato 2 del decreto.

5. Le operazioni di sorteggio devono essere eseguite in tempo utile sia per la conclusione dei controlli entro l'anno solare di sorteggio e sia per assicurare lo svolgimento dei controlli nel periodo più funzionale al controllo stesso.

6. L'organismo di controllo trasmette all'ICQRF gli elenchi degli operatori assoggettati, suddivisi per categoria, alla specifica DO e IG indicando quelli oggetto di sorteggio per l'anno solare in corso.

7. Il Comitato di certificazione dell'organismo di controllo, in caso di non conformità rilevata nell'ambito del piano dei controlli di una specifica DO e IG, valuta l'impatto della non conformità anche rispetto ai requisiti dei disciplinari delle DO e a IG coesistenti sulla stessa unità vitata nonché rispetto alla possibilità di eventuali riclassificazioni e declassamenti ad altra DO o IG.

8. Ai fini della certificazione delle produzioni di vino atto a divenire DO si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge e le relative norme attuative. In caso di giudizio di idoneità, l'organismo di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita.

9. Gli imbottigliatori di vini DOCG e DOC richiedono i contrassegni all'organismo di controllo autorizzato o al Consorzio di tutela riconosciuto, se delegato a tal fine dal organismo di controllo autorizzato.

10. L'organismo di controllo autorizzato, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi del prodotto nel registro telematico, consegna i contrassegni richiesti o autorizza alla consegna il Consorzio di tutela riconosciuto, se delegato.

11. Gli organi di controllo ufficiali tengono conto, ai fini della programmazione delle attività di controllo, delle verifiche eseguite dagli organismi di controllo e dei relativi esiti, attraverso la consultazione del R.U.C.I.

Art. 9.

Acquisizione delle informazioni ai fini del controllo e certificazione

1. L'acquisizione delle informazioni da parte degli organismi di controllo avviene attraverso i servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN e, per i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge, attraverso la dichiarazione di produzione, la dichiarazione di giacenza, la documentazione di accompagnamento e commerciale e da altra documentazione giustificativa.

2. I soggetti esonerati di cui al precedente comma possono chiedere l'accesso ai servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN.

3. L'operatore aggiorna il registro telematico per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica del carico e il rilascio della certificazione.

4. In caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, di prodotto a DO o rivendicato a IG, compresa la commercializzazione di vino sfuso verso altri Stati membri o Paesi terzi, l'operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento.

5. Gli imbottigliatori, qualora non siano previsti termini più restrittivi dal decreto 20 marzo 2015, n. 293, aggiornano il registro telematico non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto.

6. Gli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere assolti dall'operatore con la trasmissione all'organismo di controllo, nei tempi ivi previsti, delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto e della comunicazione di avvenuto imbottigliamento ovvero della comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vini a DO e IG ceduti direttamente al consumatore finale con i riferimenti alla certificazione di idoneità, per i casi in cui è prevista. In tal caso, restano fermi gli obblighi aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.

Art. 10.

Oneri informativi a carico dell'organismo di controllo

1. L'organismo di controllo comunica all'operatore interessato la non conformità rilevata nel corso delle verifiche, entro cinque giorni dalla relativa deliberazione del Comitato di certificazione.

2. Le comunicazioni di non conformità sono redatte secondo il modello di cui all'allegato 4 del decreto e devono dettagliatamente indicare il trattamento, l'azione correttiva, i termini entro i quali è verificata e le modalità di risoluzione della stessa, la facoltà per l'operatore di presentare ricorso avverso la deliberazione del Comitato di certificazione, nonché il termine di presentazione, che non può essere fissato oltre il trentesimo giorno dalla notifica all'operatore della non conformità.

3. L'organismo di controllo comunica all'ufficio territoriale competente le non conformità gravi deliberate dal Comitato di certificazione, entro venti giorni lavorativi dalla verifica. In tali casi, l'organismo di controllo deve tempestivamente informare l'ufficio territoriale compe-

tente del ricorso eventualmente presentato dal soggetto interessato e, in seguito, del suo esito, ai sensi dell'art. 79 della legge.
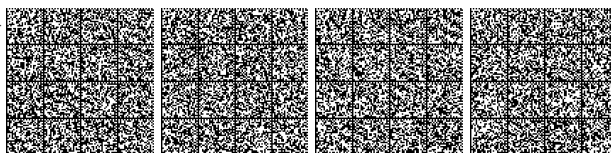
4. L'ufficio territoriale informa sollecitamente l'organismo di controllo dei provvedimenti adottati in esito alle comunicazioni di cui al comma 3.

5. Le non conformità lievi, avverso le quali non è stato presentato ricorso ovvero in caso di rigetto del ricorso presentato, che non sono state risolte nelle modalità e nei tempi indicati dall'organismo di controllo, diventano gravi a seguito di deliberazione del Comitato di certificazione.

6. L'organismo di controllo comunica mensilmente all'ICQRF le non conformità lievi diventate definitive per assenza di ricorso o per rigetto del ricorso nonché i dati relativi alle verifiche a carico di operatori con esito positivo.

7. L'organismo di controllo comunica al soggetto interessato e alla Regione e Provincia Autonoma competente qualsiasi non conformità riconducibile al vigneto e al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo. Le Regioni e PP.AA., entro la data di rivendicazione delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto delle non conformità, verificano l'aggiornamento e la validità del dato relativo alle superfici vitate operato dal soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute nelle comunicazioni di non conformità. Le comunicazioni di non conformità effettuate entro il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la compagna in corso, quelle effettuate dopo il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la campagna successiva, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge.

8. Gli eventuali disallineamenti, che non costituiscono una violazione del disciplinare di produzione, sono comunicati alle Regioni e PP.AA., ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge, e all'interessato.

9. All'organismo di controllo è fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini, del registro telematico nonché per l'inserimento dei dati nella BdV.

10. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all'art. 41, comma 1, della legge i dati relativi alla quantità di prodotto a DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiate dai soci del Consorzio medesimo. I medesimi Consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l'elenco dci soci.

11. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all'art. 41, comma 4, della legge i dati relativi alla quantità di prodotto DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiale precedente a carico di tutti i soggetti immessi nel sistema di controllo della DO e IG anche se non soci del Consorzio di tutela.

12. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BdV.

13. L'organismo di controllo è tenuto a trasmettere all'ICQRF e alle Regioni e PP.AA. competenti, entro il 1° marzo di ciascun anno, una relazione sulle criticità riscontrate durante l'anno precedente, nello svolgimento delle attività di certificazione e controllo, corredata dai dati previsti nell'allegato 5.

14. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente degli organismi di controllo.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero.

2. Il decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794, è abrogato.

3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.

Roma, 2 agosto 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 774

ALLEGATO *1*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 64, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 238/2016

A) Organismi di controllo pubblici.

1) Procedura di controllo e certificazione

Istruzioni per la redazione della procedura di controllo e certificazione conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, ai sensi dell'art. 64, comma 2, della legge.

REQUISITI STRUTTURALI - Struttura organizzativa e alta direzione (punto 5.1).

Descrizione della struttura, dei compiti, delle responsabilità e dei poteri della direzione (le persone che hanno l'autorità e la responsabilità sulle politiche di funzionamento), del personale di certificazione, del funzionamento dei comitati e delle regole formali per l'assegnazione degli incarichi. Quando le funzioni di controllo e certificazione sono

svolte da un'unità organizzativa autonoma nell'ambito di un ente pubblico con finalità istituzionali diverse la descrizione della struttura deve comprendere la descrizione delle linee di autorità e delle relazioni con gli organi dell'Ente stesso.

REQUISITI PER LE RISORSE - Personale dell'organismo di controllo (punto 6.1).

La procedura deve definire i criteri:

a) per la valutazione della competenza (istruzione e esperienza) specifica per i compiti e i ruoli svolti del personale per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;

b) del programma di formazione iniziale specifica per il personale di cui al punto *a)*;

c) del programma di formazione-addestramento periodica sui processi di controllo certificazione specifici.

Descrivere i criteri (es. competenza specifica) e le modalità (es. rotazione del personale) di assegnazione degli incarichi del personale nonché la loro formalizzazione (proposta - accettazione).

Il personale deve in ogni caso sottoscrivere un documento contenente i seguenti impegni:

a) rispetto delle regole definite dall'organismo di controllo, comprese quelle relative alla riservatezza ed all'indipendenza da interessi commerciali e di altro tipo;

b) dichiarazione di qualsiasi precedente e/o attuale associazione diretta o indiretta, con:

1) un fornitore o progettista di prodotti, o

2) un erogatore o sviluppatore di servizi, o

3) un operatore o sviluppatore di processi,

c) dichiarazione di una qualsiasi situazione di cui sia a conoscenza che possa generare un conflitto di interessi;

d) dichiarazione di non intraprendere alcun rapporto di lavoro e/o consulenza e/o commerciale nei confronti dei clienti sottoposti al controllo.

La procedura descrive, inoltre, le modalità di tenuta e aggiornamento delle registrazioni riguardanti il personale coinvolto nel processo di controllo e certificazione:

a) nome ed indirizzo;

b) posizione lavorativa ricoperta;

c) livello d'istruzione e qualifica professionale;

d) esperienza e formazione-addestramento;

e) valutazione della competenza;

f) monitoraggio delle prestazioni;

g) abilitazioni acquisite nell'ambito dell'organismo di controllo;

h) data del più recente aggiornamento di ciascuna registrazione.

REQUISITO DI PROCESSO - Valutazione (punto 7.4).

La procedura descrive, le modalità con la quale è eseguito il controllo, in funzione del Piano di controllo e del disciplinare di produzione della DO/IG (es. la stima delle rese, modalità di estrazione degli operatori, modalità di campionamento, etc.).

REQUISITO DI PROCESSO - Decisione relativa alla certificazione (punto 7.6).

Il Comitato di certificazione è composto da personale che non sia stato coinvolto nell'*iter* di valutazione.

REQUISITO DI PROCESSO - Documentazione riguardante la certificazione (punto 7.7).

La procedura deve prevedere che il documento ufficiale rilasciato all'operatore deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo;

b) la data in cui la certificazione è stata rilasciata (la data non deve essere anteriore a quella in cui è stata completata la decisione relativa alla certificazione);

c) il nome e l'indirizzo dell'operatore cliente;

d) il campo di applicazione della certificazione;

e) il termine o la data di scadenza della certificazione, se la certificazione scade dopo un periodo stabilito;

f) qualsiasi altra informazione richiesta dalla DO.

La documentazione ufficiale di certificazione deve comprendere la firma o altra autorizzazione definita della(e) persona(e) dell'organismo di controllo incaricata(e) di tale responsabilità.

REQUISITO DI PROCESSO - Elenco dei prodotti certificati (punto 7.8).

La procedura deve prevedere la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti certificati per operatore.

REQUISITO DI PROCESSO - Registrazioni (punto 7.12).

La procedura deve descrivere i controlli necessari per l'identificazione, la conservazione, la protezione, l'accessibilità, l'eliminazione delle registrazioni per dimostrare che tutti i requisiti del processo di controllo e certificazione sono stati soddisfatti;

REQUISITO DI PROCESSO - Reclami e ricorsi (punto 7.13).

La procedura deve descrivere il processo documentato implementato (inclusi i termini) per la presentazione, valutazione e decisione dei reclami e ricorsi.

B) Organismi di controllo privati.

1. Numero e data del Certificato di accreditamento.

2. Statuto e Atto Costitutivo.

3. Organigramma funzionale e nominativo.

4. Elenco nominativo del personale ispettivo.

5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati.

6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare:

a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attività;

b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane impiegate nell'attività di controllo e certificazione, con l'indicazione dei criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio e valutazione;

c. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonché i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo.

7. Dichiarazione da parte del responsabile legale, di impegno per assicurare:

a. che l'organismo di controllo non svolga né direttamente né indirettamente attività di consulenza nei confronti degli operatori controllati;

b. l'idoneità morale, l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione; prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;

c. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, ad esclusione delle commissioni di degustazione;

d. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;

e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;

f. l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;

g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;

h. una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;

i. la rotazione del personale impiegato nell'attività di controllo, prevedendo almeno che:

gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive.

ALLEGATO *2*

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO E DELLO SCHEMA DEI CONTROLLI DEI VINI A DO E DEI VINI A IG E PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTROLLI

a) Scopo.

Il piano di controllo si compone di una parte descrittiva e dello schema dei controlli.

Le attività di controllo e certificazione sono svolte in conformità alla normativa vigente comunitaria e nazionale che disciplina i vini a DO e a IG, con particolare riferimento al potenziale viticolo, alla tenuta del registro telematico e della contabilità di cantina, alle pratiche ed ai trattamenti enologici, alle procedure di certificazione dei vini DO e IG per quanto concerne gli esami chimico-fisici ed organolettici, alle regole d'etichettatura e di presentazione dei vini, alla gestione dei contrassegni di Stato dei vini a DO, ivi compresi gli specifici disciplinari di produzione dei vini DO e IG.

b) Criteri per l'esecuzione dei controlli.

Le attività di verifica della conformità dei vini a DO e a IG, sono basate sulle seguenti azioni obbligatorie:

a) acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della DO e della IG, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla DO e alla IG;

b) conoscenza della reale situazione della DO e della IG: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato;

c) controlli documentali sistematici sulla rispondenza quantitativa rispetto alle scritture contabili annotate nel registro telematico finalizzati al riscontro della rispondenza quantitativa rispetto alle movimentazioni e alle operazioni di imbottigliamento dei vini a DO e IG e destinati alla DO e IG;

d) controlli documentali sistematici sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di certificazione dei prodotti destinati alla DO con il relativo rilascio dei certificati di idoneità per i vini a DO.

L'organismo di controllo, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, del decreto, individua preliminarmente, separatamente per ciascuna DO e IG, gli operatori da sottoporre a controllo ispettivo annuale tramite sorteggio, secondo i criteri che seguono:

a) viticoltori - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) i cui vigneti sono iscritti allo schedario viticolo nazionale e che hanno presentato la dichiarazione vendemmiale (rivendicazione delle *uve)* entro il termine previsto dalla normativa vigente;

b) intermediari di uve destinate alla vinificazione - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) che nel precedente anno solare hanno movimentato uve destinate alla vinificazione.

L'organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo della vendemmia/vinificazione e comprendono anche la verifica dei requisiti ampelografici;

c) vinificatori - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) che hanno presentato la dichiarazione di produzione (scelta vendemmiale) entro il termine previsto dalla normativa vigente.

L'organismo di controllo svolge le attività di controllo preferibilmente nel periodo della vinificazione e previa verifica dell'effettiva presenza prodotti vitivinicoli destinati alla DO/ rivendicati a IG;

d) intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) che nel precedente anno solare hanno movimentato vino sfuso.

L'organismo di controllo svolge le attività di controllo, previa verifica dell'effettiva presenza prodotti vitivinicoli destinati alla DO/ rivendicati a IG;

e) gli imbottigliatori - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) iscritti all'organismo di controllo, previa verifica dell'effettiva presenza di vino già certificato e atto alla DO/ rivendicato a IG;

f) altri operatori non classificabili tra le precedenti categorie - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) iscritti all'organismo di controllo, previa verifica dell'effettiva presenza del prodotto vitivinicolo atto o già certificato alla DO/ rivendicato a IG.

Categoria	Percentuale di operatori da sottoporre a controllo ispettivo		Percentuale di operatori da sottoporre a controllo analitico	
	DO	IG	DO	IG
Viticoltore	10%	3% [1]	-	-
Intermediario di uve destinate alla vinificazione	10%	3%	-	-
Vinificatore	10%	3%	-	-
Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG	10%	3%	-	-
Imbottigliatore /Etichettatore	15%	5%	5% degli operatori sorteggiati (15%)	2% degli operatori sorteggiati (5%)

[1] Il campione è da estrarre dal bacino dei viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica I.G. nella precedente campagna da superfici iscritte esclusivamente ad IG allo schedario viticolo nazionale.
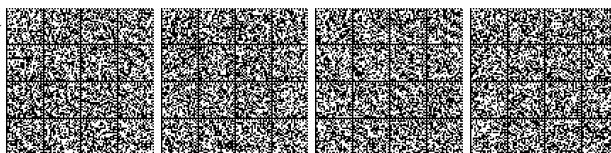
Le suindicate percentuali della tabella sono ridotte del 50% per le filiere a DO con numero di operatori complessivo assoggettato al sistema di controllo nell'anno precedente inferiore a 20.

Fermo restando il rispetto complessivo delle percentuali di operatori da sottoporre a controllo indicate nella tabella di cui al paragrafo precedente, gli organismi di controllo possono individuare gli operatori da sottoporre a controllo annuale, per ciascuna categoria, fino ad un massimo di operatori pari a 1/5 delle percentuali di riferimento, con metodi non casuali, sulla base di un sistema di analisi del rischio che tiene conto dei seguenti criteri:

NC gravi emesse nei tre anni precedenti a carico di determinati operatori;

eventi climatici avversi attestati da dichiarazioni di calamità naturale nell'areale del disciplinare di produzione di riferimento;

risultati conosciuti dei controlli delle Autorità competenti;

valore economico della DO/IG interessata;

dimensioni e assetto organizzativo dell'impresa;

livelli di produzione certificata dell'impresa nell'ultimo triennio.

Gli organismi di controllo comunicano all'ICQRF, preventivamente al sorteggio, i criteri utilizzati per ciascuna DO o IG e forniscono evidenza della rilevanza del criterio ai fini dell'analisi del rischio, che sarà oggetto di valutazione in fase di vigilanza.

c) Elementi dello schema di controllo.

Lo schema deve essere predisposto secondo la struttura che segue.

1. Soggetti.

Gli operatori presenti nella filiera del vino a DO e ad IG, facenti parte di una o più categorie tra quelle di seguito elencate:

a) viticoltori - Imprese dotate di vigneti che provvedono alla produzione di uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009;

b) intermediari di uve destinate alla vinificazioni - Imprese che, ai sensi del DM 30 giugno 1995, provvedono all'acquisto e alla vendita di uve da vino, compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta e si notificano all'ICQRF che non effettuano alcuna trasformazione;

c) vinificatori - Imprese che provvedono alla trasformazione di uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009;

d) intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alla DO o alla IG - Imprese che provvedono all'acquisto e alla vendita vino e sono iscritte all'organismo di controllo che non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento;

e) imbottigliatori / etichettatori - Imprese che provvedono all'imbottigliamento ed, eventualmente, all'etichettatura ovvero alla sola operazione di etichettatura dei vini DO e IG e sono iscritte all'organismo di controllo.

L'organismo di controllo provvede, in considerazione di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, all'individuazione di ulteriori categorie di operatori non classificabili tra le precedenti categorie e le include nello schema dei controlli.

2. Fase di processo.

Per ciascun soggetto viene definita la/e fase/i di processo in cui svolge la propria attività.

3. Requisiti.

Per ciascuna fase di processo sono indicati i parametri che devono essere rispettati per poter partecipare al circuito della produzione della DO o IG, previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa UE e nazionale.

4. Dati e documentazione.

Insieme della documentazione, su qualsiasi supporto disponibile, relativa a ciascun soggetto e a ciascuna fase di processo, necessaria all'organismo fini dello svolgimento dell'attività di controllo e certificazione.

5. Attività di controllo.

Individuazione - previa acquisizione e valutazione dei dati e della documentazione di cui al punto 4 - delle minime attività di verifica da svolgere a carico di ognuna delle categorie di soggetti della filiera sorteggiati:

a) viticoltori - Verifica dell'idoneità tecnico-produttiva, in particolare dei requisiti ampelografici delle superfici vitate e della superficie reale dei vigneti in funzione della stima della resa di uva per ettaro rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione;

b) intermediari di uve destinate alla vinificazione - Verifica dei requisiti tecnici e ampelografici rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione;

c) vinificatori - Verifica dei requisiti di processo rispetto a quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione;

d) intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG - Verifica dei requisiti di processo rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione;

e) imbottigliatori - Verifica di rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura; campionamento di vino confezionato già certificato, per la verifica di rispondenza dei requisiti analitici e/o organolettici accertati per la singola partita di vino imbottigliata e confezionata laddove previsti. In particolare, la rispondenza dei requisiti analitici è fatta rispetto alla certificazione d'idoneità originariamente emessa per ciascuna partita a DO dall'organismo di controllo, fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla vigente normativa e dal metodo di analisi.

Il Comitato di certificazione degli organismi di controllo - coerentemente ai requisiti previsti al punto 6.1. della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - deve valutare la conformità degli esiti analitici rispetto ai parametri chimico-fisici e, se previsti, a quelli organolettici stabiliti dal disciplinare.

La rispondenza dei requisiti organolettici è valutata rispetto ai requisiti stabiliti dal disciplinare.

Tutte le attività di controllo sono eseguite in presenza della parte.

L'organismo di controllo provvede, in considerazione di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, all'individuazione di eventuali ulteriori attività di controllo a carico dei soggetti rientranti nella filiera vitivinicola regolamentata e le include nel piano dei controlli.

L'organismo di controllo provvede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'identificazione del campione di operatori e delle partite da sottoporre a controlli analitici e organolettici, per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera *b)*, della legge. In ogni caso, il campione di operatori da sottoporre a verifica, ai fini della valutazione della conformità ai parametri chimico-fisici e organolettici stabiliti dal disciplinare, non può essere inferiore al 30% gli operatori che movimentano o commercializzano prodotto a DO.

6. Tipo e entità del controllo.

Nello schema si riportano l'entità minima delle verifiche, nonché la relativa tipologia di controllo:

ispettivo (indicato nel piano con la lettera «I»), comprensivo anche di un controllo a campione, pertinente la verifica dei requisiti nell'ambito della specifica fase di processo, dei dati e della documentazione e/o

analitico sul vino già certificato o atto alla DO e rivendicato ad IG (indicato con la lettera «A»).

7. Non conformità (NC).

Per ciascun requisito individuato dallo specifico disciplinare di produzione il piano dei controlli riporta l'elencazione delle possibili non conformità. La non conformità è generata da un mancato soddisfacimento dei requisiti specificati.

8. Gravità della non conformità.

Per non conformità lieve si intendono irregolarità di tipo formale che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito né sul mantenimento della tracciabilità;

Per non conformità gravi si intendono le irregolarità non risolvibili che hanno effetti irreversibili - sostanziali o documentali - sulla materia prima e/o sul prodotto finito, ivi compresa la perdita di tracciabilità ovvero non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive.

9. Trattamento.

Per trattamento si intende il complesso delle azioni finalizzate alla gestione del prodotto e/o del processo a seguito della non conformità accertata a carico dei soggetti, ivi comprese le comunicazioni alle autorità competenti.

10. Azione correttiva.

Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese dai soggetti al fine di eliminare le cause di non conformità accertate.
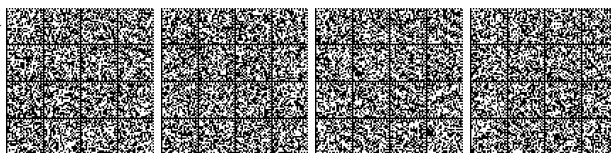
Schema di controllo per i vini a DO e IG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo e entità del controllo**	**Non conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Trattamento**	**Azione Correttiva (AC)**
VITICOLTORE	Produzione delle uve atte a divenire a DO o rivendicate a IG	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano) con riferimento: • allo schedario vitivinicolo • alla dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve DO o IG) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve consegnate e cedute • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Verifica presso le aziende viticole • della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo • delle disposizioni di tipo tecnico-agronomico previste nel disciplinare di produzione	I	Non rispondenza alle disposizioni di tipo tecnico-agronomico previste dal disciplinare di produzione Perdita dei requisiti tecnico-produttivi per l'idoneità alla DO o IG Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Sospensione iter certificazione e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione), del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)	Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo e comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuta presentazione della modifica entro 30 giorni dalla notifica della NC ed in ogni caso prima della rivendicazione delle uve
							Grave	Impossibilità di rivendicare la DO o IG e valutazione dell'impatto della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione), del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)	Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo con presentazione della modifica
		Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria		Verifica ~~ispettiva annuale~~ ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro		Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento della produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla DO o IG con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione o con nuova visita ispettiva ante vendemmia
							Grave	Impossibilità di rivendicare la DO o IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione), del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)	Adeguamento della produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla DO o IG con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione o con nuova visita ispettiva ante vendemmia

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento dei controlli ispettivi previsti dal piano dei controlli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo e entità del controllo**	**Non conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Trattamento**	**Azione Correttiva (AC)**
INTERMEDIARIO DI UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Commercializzazione delle uve destinate atte a divenire a DO o rivendicate a IG	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano) Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione, analisi delle informazioni, con riferimento: • alle informazioni trasmesse dagli Uffici territoriali ICQRF relative alle notifiche ai sensi della normativa vigente • alla dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve DO o IG) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve consegnate e cedute • alle operazioni annotate nel registro telematico • alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Verifica presso le aziende di intermediazione delle uve, per accertare: • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi • la rispondenza con i requisiti ampelografici previsti dal disciplinare • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'Organismo di controllo)	I	Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o IG o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione ed il registro telematico/documentazione giustificativa Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uve da vino, correzione di errori formali o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata, con nuova visita ispettiva e comunicazione all'OdC dell'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni
						Mancata gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di rivendicare la DO o la IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)	Esclusione del prodotto non idoneo

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento dei controlli ispettivi previsti dal piano dei controlli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo e entità del controllo**	**Non conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Trattamento**	**Azione Correttiva (AC)**
VINIFICATORE	Trasformazione e produzione di vino atto a divenire a DO e rivendicato a IG	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano) Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei vini, analisi delle informazioni, con riferimento: • alla dichiarazione di produzione (rivendicazione dei vini a DO o IG) • alle eventuali cessioni di uve da vino provenienti da soggetti intermediari di uve ai sensi della normativa vigente • alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici • alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Verifica presso le aziende di vinificazione, per accertare: • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi • la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO o rivendicate IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'Organismo di controllo)	I	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli relativi a DO o IG o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione ed il registro telematico/documentazione giustificativa Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di prodotti vitivinicoli a DO o IG, correzione di errori formali o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva e comunicazione all'OdC dell'avvenuto adeguamento entro o tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni
						Mancata gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di rivendicare la DO o la IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)	Denaturazione del prodotto non idoneo nel caso di mancata tracciabilità Declassamento/riclassificazione

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento dei controlli ispettivi previsti dal piano dei controlli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo ed entità del controllo**	**Non conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Trattamento**	**Azione Correttiva (AC)**
INTERMEDIARIO DI VINO	Commercializzazione di vino certificato a DO, atto a divenire a DO e rivendicato a IG	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano) Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione, analisi delle informazioni, riferimento • alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici • alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Verifica presso gli intermediari di vino, per accertare: • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi • la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate DO o IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'Organismo di controllo)	I	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a DO o IG o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione ed il registro telematico/documentazione giustificativa Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino a DO o IG, correzioni di errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva e comunicazione all'OdC dell'avvenuto adeguamento entro o tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni
						Mancata gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di rivendicare la DO o la IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)	Denaturazione del prodotto non idoneo nel caso di mancata tracciabilità Declassamento/riclassificazion e

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento dei controlli ispettivi previsti dal piano dei controlli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo ed entità del controllo**	**Non conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Trattamento**	**Azione Correttiva (AC)**
IMBOTTILGIATORE E ETICHETTATURA DI VINO	Imbottigliamento e confezionamento di vino certificato a DO, atto a divenire a DO e rivendicato a IG	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta del registro telematico	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano) Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni di vino, analisi delle informazioni, riferimento • alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici • alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente • alle certificazioni d'idoneità precedentemente emesse e/o i certificati di analisi rilasciati dal laboratorio autorizzato dal MiPAAF • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Verifica presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento dei vini, per accertare: • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi • il corretto utilizzo della DO o della IG nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO o IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'Organismo di controllo)	I	Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione ed il registro telematico/documentazione giustificativa Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino, correzione di errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva e comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni
						Mancata gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di utilizzare la DO o IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)	Denaturazione del prodotto non idoneo nel caso di mancata tracciabilità Declassamento a vino
						Non corrispondenza: - dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento; - dei sistemi di chiusura; - di etichettatura accertata accertata su lotti di confezionamento non oggetto di vendita/distribuzione a terzi	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC Blocco del prodotto non idoneo detenuto	Adeguamento dei contenitori e/o del sistema di chiusura e/o dell'etichettatura o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva a seguito di comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti
						Non rispondenza: -dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento; - sistemi di chiusura; - di etichettatura accertata su lotti di confezionamento già oggetto, anche parzialmente, di vendita/distribuzione a terzi	Grave	Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente	Richiamo prodotto dal mercato se già commercializzato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo ed entità del controllo**	**Non conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Trattamento**	**Azione Correttiva (AC)**
		Rispetto dei requisiti precedentemente accertati in fase di controllo analitico sistematico e/o a campione		Prelievi a campione da effettuarsi sul vino certificato a DO (in maniera sistematica) imbottigliato da non oltre 3 mesi finalizzato alla verifica: • dell'idoneità organolettica rispetto ai requisiti stabiliti dallo specifico disciplinare di produzione, giudicata dalla Commissione di degustazione • della rispondenza chimico-fisica rispetto ai requisiti accertati in fase di rilascio della certificazione d'idoneità emessa dall'Organismo di controllo, i cui parametri analitici sono eseguiti dallo stesso laboratorio impiegato in fase di rilascio della certificazione d'idoneità	A	Differenze chimico fisiche e/o organolettiche	Grave	Blocco del prodotto non idoneo detenuto Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente	Riclassificazione/declassamento del prodotto non idoneo ove possibile

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento dei controlli ispettivi previsti dal piano dei controlli
Riportare il sistema di tracciabilità utilizzato per la DO o IG deciso ai sensi dell'art. 48 della Legge

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo e entità del controllo**	**Non conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Trattamento**	**Azione Correttiva (AC)**
VINIFICATORE, INTERMEDIARIO DI VINO E IMBOTTILGIATORE E ETICHETTATORE DI VINO	Produzione vino a DO e gestione della procedura di certificazione	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta del registro telematico	Acquisizione della **richiesta di prelevamento** della partita di vino destinato alla DO Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano) Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei vini destinati alla DO ed analisi delle informazioni, riferimento • alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici • alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente certificazioni d'idoneità precedentemente emesse	Verifica presso i soggetti detentori richiedenti la certificazione, per accertare: • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto di cui è richiesta la certificazione, riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi • la corretta gestione della rintracciabilità della partita di vino destinata a DO di cui è richiesta la certificazione	IA 100%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a DO o IG o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino, correzione di errori formali o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale e comunicazione all'OdC dell'avvenuto adeguamento
						Mancata gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Non certificazione del prodotto non idoneo Blocco del prodotto non idoneo Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente	Riclassificazione/declassamento della partita di vino non idonea ove possibile

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Dati e documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo e entità del controllo**	**Non conformità (NC)**	**Gravità della NC**	**Trattamento**	**Azione Correttiva (AC)**
			e/o i certificati di analisi rilasciati dal laboratorio autorizzato dal MiPAAF • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Fatta salva la verifica sopra indicata, effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote ed alla Commissione di degustazione e ad uno dei laboratori autorizzati dal MiPAAF per l'analisi chimico fisica		Non rispondenza del prodotto ai requisiti chimico fisici od organolettici previsti dallo specifico disciplinare di produzione		Non certificazione del prodotto e valutazione delle eventuali ricadute su altre DO e IG	Riclassificazione/ declassamento della partita di vino destinato alla certificazione ove possibile

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento del prelievo e dell'applicazione della procedura di certificazione

ALLEGATO *3*

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indicazione delle tariffe relative alla DO e IG deve contenere il dettaglio delle voci di spesa sostenute dall'organismo di controllo relativamente allo svolgimento delle attività di verifica documentale, ispettiva e analitica.

La fatturazione è effettuata:

per i viticoltori, sui quantitativi di uva rivendicati;

per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione, sui quantitativi di uve venduti;

per i vinificatori, sui quantitativi di prodotto rivendicato o sui quantitativi di prodotto per i quali è richiesta la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo;

per gli intermediari di vini sfusi, sui quantitativi di prodotto venduti, destinati alla DO e IG o già certificati;

per gli imbottigliatori sui quantitativi di vino imbottigliati a DO e IG derivanti o meno da riclassificazione o declassamento.

Nel caso di imbottigliamento di vino oggetto di riclassificazione o declassamento, la tariffa applicate è quella relativa alla DO o IG effettivamente imbottigliata, decurtata delle quote già versate dalle precedenti categorie di operatori.

L'etichettatore è esonerato dal pagamento della tariffa a meno che non chieda la certificazione del vino a DO che intende etichettare.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le fatture devono essere emesse entro e non oltre un anno dall'esecuzione delle attività di controllo e certificazione.

Le spese per la certificazione dei parametri chimico fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a DO, sono costituite dalla tariffa applicata del laboratorio scelto dall'organismo di controllo.

Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili sono a carico del soggetto richiedente il quale individua il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione.

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi e quelle per le analisi di revisione sono poste a consuntivo a carico della parte soccombente e devono essere commisurate agli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle rispettive attività, nonché al valore del prodotto da certificare.

Il tariffario deve essere presentato secondo il seguente schema.

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO	TARIFFARIO
Viticoltori	€ /q di uva
Intermediari uve	€ /q di uva venduta
Vinificatori	€ /hl di vino
Intermediari vino	€ /hl di vino atto e certificato venduto
	€ /hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione
Imbottigliatori/Etichettatori	€ /hl di vino imbottigliato

TARIFFE PER LE ANALISI

ATTIVITÀ	COSTO €	TARIFFARIO
Prelievo campioni		Per ogni campione sottoposto a certificazione
Laboratorio		Per ogni campione sottoposto ad analisi
Commissioni degustazione		Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione
Commissioni revisione analisi		

Modalità di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato direttamente all'organismo di controllo da parte dei soggetti utilizzatori. Tuttavia, nel caso di DO e IG rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge, i singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare l'organismo di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri dovuti dai singoli soggetti medesimi, per ciascuna delle categorie ricoperte.

Analoga modalità potrà essere eseguita nel caso di cantine cooperative.

ALLEGATO 4

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITA'

Organismo di controllo	Denominazione/ragione Sociale - SEDE
D.O.	Indicare il nome della D.O. e I.G. (indicare anche l'annata o altre indicazioni aggiuntive)
Soggetto	Indicare: - Denominazione/Ragione sociale/Ditta - Indirizzo - Località - Comune - Provincia - Cap - Codice Fiscale - Partita IVA
Tipo di controllo	- documentale - ispettivo - analitico
Data della verifica	Indicare la data della verifica
Attività di controllo	Indicare l'attività svolta in riferimento allo schema dei controlli approvato per la DO e IG
Nominativi degli Ispettori	Indicare il nome degli ispettori
Non conformità	Indicare in maniera dettagliata e chiara il rilievo effettuato
Livello di gravità	Indicare il livello di gravità della non conformità: - Lieve - Grave
Azione correttiva	Indicare l'azione correttiva riferita alla non conformità
Trattamento	Indicare il trattamento riferito alla non conformità
Seduta del Comitato di certificazione	Indicare la data della seduta del Comitato di certificazione in cui è stata deliberata la non conformità
Ricorso	L'operatore deve essere informato della facoltà di poter presentare ricorso e delle relative tempistiche di presentazione

La medesima comunicazione può essere inoltrata alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto, eventualmente corredata dei seguenti allegati:

- Verbale di Visita Ispettiva
- Verbale della riunione o Delibera della Comitato di certificazione
- Eventuale altra documentazione utile alla valutazione della fattispecie riscontrata

ALLEGATO *5*

DATI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA SULLA DO O IG NELL'ANNO PRECEDENTE

SOGGETTI DELLA FILIERA	**N. DI SOGGETTI ISCRITTI**	**SUPERFICIE RIVENDICATA HA**	**UVE RIVENDICATE TON**
VITICOLTORE			

SOGGETTI DELLA FILIERA	**N. DI SOGGETTI ISCRITTI**	**UVE TON**	
CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE			

SOGGETTI DELLA FILIERA	**N. DI SOGGETTI ISCRITTI**	**VINO ATTO HL**	**VINO CERTIFICATO HL**
INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O. O I.G.			

SOGGETTI DELLA FILIERA	**N. DI SOGGETTI ISCRITTI**	**VINO ATTO HL**	**VINO CERTIFICATO HL**
VINIFICATORE			

SOGGETTI DELLA FILIERA		**VINO IMBOTTIGLIATO HL**	**VINO CONFEZIONATO IN BAG IN BOX**	**N. DI BAG IN BOX**
IMBOTTIGLIATORE/ETICHETTATORE				

CUAA	Nome/Ragione Sociale	Tipo Attività	PROVINCIA/ STATO ESTERO (sigla)	SUPERFICIE RIVENDICATA Ha	UVE RIVENDICATE TON	VINO RIVENDICATO HL	VINO CERTIFICATO HL	VINO IMBOTTIGLIATO HL
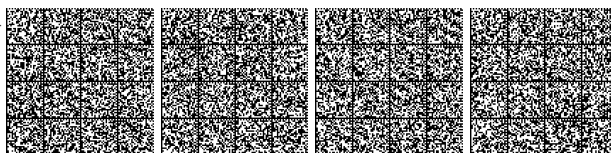
INDICAZIONI

Il campo "Tipo Attività" deve essere compilato con la sigla dell'attività svolta dall'operatore:

VIT: Viticoltore

APP: operatore che provvede all'appassimento delle uve

IVIT: intermediario di uve destinate alla vinificazione

VIN: Vinificatore

IVIN: intermediario di vino

IMB: imbottigliatore
ESP: Esportatore

18A06927

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agrichimica S.r.l., in Marsala (Trapani), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 23 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 261 del 10 novembre 2014 con il quale il laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agrichimica S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (0,10 - 4,00 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I

18A06934

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Società Unipersonale, in Follonica (Grosseto), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 23 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 dell'11 novembre 2014 con il quale il laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Società Unipersonale, in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 196 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 giugno 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Società Unipersonale, ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 196, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Società Unipersonale, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 2016/1227 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1883/2015 allegato III
Biofenoli	NGD C89-10
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. CE 702/2007 allegato IV
Esteri metilici degli acidi grassi: acido miristico (C14:0), acido palmitico (C16:0), acido palmitoleico (C16:1), acido margarico (C17:0), acido margaroleico (C17:1), acido stearico (C18:0), acido trans-oleico (trans-C18:1), acido oleico (C18:1), acidi trans-linoleici + acidi trans-linolenici (trans-C18:2 + trans-C18:3), acido linoleico (C18:2), acido arachico (C20:0), acido linolenico (C18:3), acido eicosenoico (C20:1), acido beenico (C22:0), acido lignocerico (C24:0)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1883/2015 allegato IV
Etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 2016/1784
Polifenoli totali (espressi in acido caffeico) (limite di quantificazione: 50 mg/kg)	M.I. 053 Rev. 1 2018
Saggio di Kreis	NGD C56-79
Tocoferoli	UNI EN ISO 9936:2016

18A06936

DECRETO 17 ottobre 2018.

Autorizzazione al laboratorio C.I.A. Lab S.r.l., in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 16 ottobre 2018 dal laboratorio C.I.A. Lab S.r.l., ubicato in Ascoli Piceno, via Mutilati ed Invalidi del Lavoro n. 29 - zona industriale Campolungo II Fase, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio C.I.A. Lab S.r.l., ubicato in Ascoli Piceno, via Mutilati ed Invalidi del Lavoro n. 29 - zona industriale Campolungo II Fase, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Agostino Poli.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 20 settembre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio C.I.A. Lab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 2015/1833 allegato III
Numero di perossidi	Reg. CEE/UE 2568 allegato III + Reg. UE 2016/1784

18A06937

DECRETO 17 ottobre 2018.

Modifica al decreto 28 febbraio 2018 con il quale al laboratorio INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG in Milano, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 28 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 64 del 17 marzo 2018, con il quale al laboratorio INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria - Area SSOG, ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 2 ottobre 2018, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria S.r.l. - Area SSOG;
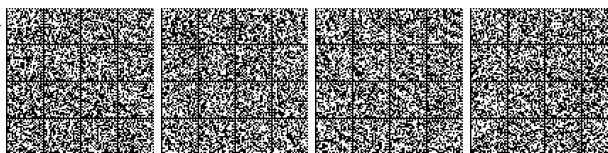
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria - Area SSOG è modificata in: INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria S.r.l. - Area SSOG.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Tocoferoli - Tocopherols (5 - 3000 mg/kg)	MI-SSOG 31 Rev. 4 2015
Biofenoli mediante HPLC (30-800 mg/kg) - Biophenols (HPLC method) (30-800 mg/kg)	NGD C 89 - 2010, COI/T.20/Doc. No 29/Rev.1 2017
2 Gliceril monopalmitato 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 3,0%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
2 Gliceril monopalmitato - 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 3,0%)	COI/T.20/Doc. n. 23/Rev.1 2017
Acidi grassi liberi, metodo a freddo (espressi come acido oleico) - Free fatty acid, cold method (as oleic acid) (0,1 - 20,0% acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Acidi grassi liberi, metodo a freddo (espressi come acido oleico) - Free fatty acid, cold method (as oleic acid) (0,1 - 20,0% acido oleico)	COI/T.20/Doc. No 34/Rev.1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet (K232 1,30 - 4,00 K270 0,07 - 2,00 ΔK 0,00 -0,20)	COI/T.20/Doc.No 19/Rev.4 2017 + Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Cere -Waxes (30 - 650 mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 + COI/T.20/Doc. n. 18/Rev. 2 2003 + NGD C80 - 2002
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42 - Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 allegato II + COI/T.20/Doc.n. 20/Rev.4 2017

Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acids methyl esters (ogni singolo acido grasso =/> 0,01%, Acidi trans octadecenoici =/> 0,01 - 2% Acidi trans octadecadienoici =/> 0,01 - 2 % Acidi trans octadecatrienoici =/> 0,01 - 2%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Indice di perossidi - Peroxide value (0,1 - 30 meq O2/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg UE 1784/2016 allegato III
Metilesteri degli acidi grassi mediante gascromatografia - Fatty acid methyl esters by gas chromatography (Ogni singolo acido grasso =/> 0,01% Acidi trans octadecenoici =/> 0,01 - 2% Acidi trans octadecadienoici =/> 0,01 - 2% Acidi trans octadecatrienoici =/> 0,01 - 2 %)	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1 2017
Numero di perossidi - Peroxide value (0,1 - 30 meq O2/kg)	COI/T.20/Doc. No 35/Rev.1 2017
Steroli e dialcoli triterpenici (composizione/contenuto) - Sterols and triterpene dialcohols (composition and content) - (ogni singolo Sterolo =/> 0,1 % Dialcoli triterpenoci (Eritrodiolo + Uvaolo) 0,1 - 30,0 % Contenuto totale 900-5000 mg/Kg)	COI/T.20/Doc. n. 30/Rev. 2 2017 + Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II
Valutazione organolettica - Organoleptic assessment	COI/T.20/Doc. No 15/Rev. 9 2017 + Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 allegato V + Reg. UE 1833/2015 allegato V + Reg. UE 1227/2016 allegato II

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 febbraio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria S.r.l. - Area SSOG perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A06997

DECRETO 17 ottobre 2018.

Autorizzazione al laboratorio OMNIA LAB S.n.c. di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro, in Atripalda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 5 ottobre 2018 dal laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro, ubicato in Atripalda (Avellino), via Fellitto snc, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro, ubicato in Atripalda (Avellino), via Fellitto snc, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Gianpaolo Spina.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 settembre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (metodo a freddo) - Free fatty acids - (cold method)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I

18A06998

DECRETO 17 ottobre 2018.

Modifica al decreto 16 giugno 2017 con il quale il laboratorio Biomil S.r.l., in Livorno, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 16 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 161 del 12 luglio 2017 con il quale il laboratorio Biomil S.r.l., ubicato in Livorno, via Marco Mastacchi n. 203 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 1° ottobre 2018 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 giugno 2017.

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 16 giugno 2017 per le quali il laboratorio Biomil S.r.l., ubicato in Livorno, via M. Mastacchi n. 203, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (K232, K266, K270, K274, Delta K)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Numero di Perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato III

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biomil S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescri-

zioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A06935

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 19 aprile 2018.

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, della legge 19 agosto 2016, n. 166, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante: «Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti». (Rep. atti n. 49/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 19 aprile 2018;

Visto l'art. 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi», che prevede che il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, predisponga linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;

Vista la lettera in data 22 novembre 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta indicata in oggetto, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa in sede di Conferenza Unificata;

Vista la nota in data 27 novembre 2017, con la quale la suddetta proposta è stata diramata alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali, con richiesta di assenso tecnico;

Vista la nota del 12 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per il 26 gennaio, che non ha più avuto luogo;

Vista la lettera del 2 marzo 2018, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento in parola, diramato in data 5 marzo 2018 alle regioni, alle province autonome e agli enti locali con richiesta di assenso tecnico;

Vista la nota dell'ANCI del 19 marzo 2018, contenente la proposta di riformulazione del punto 7 del «Decalogo per la ristorazione scolastica» delle Linee di indirizzo indicate in oggetto, diramata tempestivamente dall'Ufficio di segreteria di questa Conferenza ai Ministeri interessati, alle regioni e province autonome e all'UPI;

Vista la successiva nota dell'ANCI del 20 marzo 2018, diramata in pari data, contenente molteplici osservazioni e richieste emendative al documento in oggetto;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 21 marzo 2018, è stato rinviato su richiesta dell'ANCI;

Vista la nota del 30 marzo 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha convocato una riunione tecnica per il giorno 11 aprile 2018;

Visto il documento inviato dal Ministero della salute in data 10 aprile e tempestivamente diramato, contente le proprie valutazioni in merito alle osservazioni dell'ANCI;

Tenuto conto dell'esito della predetta riunione tecnica, nel corso della quale sono state ampiamente esaminate le proposte emendative dell'ANCI, recepite nel testo definitivo trasmesso dal Ministero della salute in data 16 aprile 2018 e diramato in pari data con richiesta di assenso tecnico;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali nei seguenti termini:

considerato che presso il Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con D.D. del 3 novembre 2016 è stato istituito un Tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero della salute, del coordinamento delle regioni e di esperti del settore, integrato con D.D. del 7 dicembre 2016;

tenuto conto che le azioni da intraprendere sono state predisposte dal citato Tavolo tecnico come interventi concreti ed effettivamente realizzabili, per perseguire la riduzione del fenomeno dello spreco di cibo;
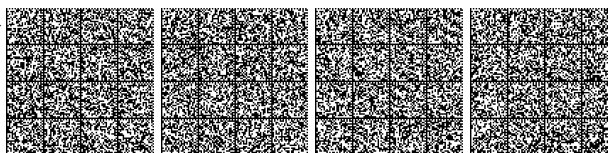
Si conviene

tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali nei seguenti termini:

1. è approvato il documento denominato «Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti», allegato *A)* al presente atto e che ne costituisce parte integrante;

2. dall'attuazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle indicazioni contenute nel documento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 19 aprile 2018

Il presidente: BRESSA

Il segretario: NADDEO

ALLEGATO *A*

LINEE DI INDIRIZZO RIVOLTE AGLI ENTI GESTORI DI MENSE SCOLASTICHE, AZIENDALI, OSPEDALIERE, SOCIALI E DI COMUNITÀ, AL FINE DI PREVENIRE E RIDURRE LO SPRECO CONNESSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI

Premessa generale

La riduzione dello spreco alimentare, dalla catena di produzione alla trasformazione industriale, sino alla fase di distribuzione e consumo, rappresenta una delle più importanti sfide di questo secolo, specie se rapportata alle criticità dell'attuale contesto socio-economico della popolazione ed alla concomitante necessità di implementare la solidarietà sociale e la sostenibilità ambientale.

Si stima che nell'UE(1) ogni anno sono sprecate, in tutte le fasi della catena alimentare, dalla produzione al consumo, circa 100 milioni di tonnellate di cibo, di cui il 14% è attribuito alla ristorazione collettiva(2); il costo stimato per smaltire i prodotti alimentari nelle discariche ammonta a circa 143 miliardi di euro. Lo spreco ha anche un impatto non solo sull'economia ma anche sulla società e sull'ambiente(3).

In Italia, si può intuire l'importanza del «problema spreco» anche dai dati relativi alla Ristorazione collettiva che, secondo Oricon(4), produce un volume complessivo di pasti che sfiora il miliardo e mezzo, con un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro all'anno.

Lo spreco si correla alla consapevolezza e alle attitudini degli individui e alle abilità gestionali lungo la filiera produttiva. La lotta allo spreco alimentare è diventata una priorità all'interno dell'agenda politica europea; in particolare, la Commissione e il Consiglio chiedono di adottare strategie e misure concrete finalizzate a dimezzare lo spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento, entro il 2025.

La proposta di risoluzione del Parlamento europeo «Strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE» (2011/2175(INI)(5), incoraggia istituzioni pubbliche, settore ricettivo, scuole, ospedali e banchi alimentari a raccogliere e ridistribuire ai bisognosi derrate alimentari inutilizzate, ancora commestibili, come misura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli attuali sistemi di tutela sociale; inoltre, ribadisce che è necessario che i cittadini siano informati non solo sulle cause e conseguenze dello spreco ma anche sulle modalità per ridurlo.

La Comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2017 «Orientamenti dell'UE sulle donazioni alimentari», raccomanda che siano predisposti a livello nazionale norme e/o orientamenti pertinenti sulle donazioni alimentari in modo da chiarire a tutti gli attori le disposizioni e le procedure operative esistenti a livello nazionale, ivi comprese le rispettive responsabilità dei soggetti principali, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi e promuovere le migliori pratiche.

Secondo i dati forniti dal Banco Alimentare e dalla Caritas in Italia, nel settore della ristorazione organizzata (che gestisce 3 milioni di tonnellate di alimenti), vengono generate ogni anno 210.000 tonnellate di eccedenze; di queste attualmente viene recuperato solo il 12% circa (pari a 25.000 tonnellate di alimenti). Nel 2016 la rete Banco Alimentare ha recuperato complessivamente una quota pari ad 1 milione e 100.000 pasti, distribuiti, per il 60%, alla rete Caritas in Italia. Considerato che le fonti della ristorazione che generano eccedenze sono molto parcellizzate sul territorio, sarebbe auspicabile costruire reti logistiche virtuose con i partners donatori, a supporto dell'attività di recupero del cibo, posto in essere da numerose organizzazioni senza scopo di lucro.

Occorre promuovere una cultura scientifica e civile, orientata ai principi della sostenibilità e solidarietà, al fine di incoraggiare i comportamenti più virtuosi.

Ciò era già ribadito dalla Dichiarazione di Parma(6), con la quale gli Stati membri della Regione europea dell'OMS, si erano impegnati a ridurre l'impatto dell'ambiente sulla salute e realizzare azioni concrete per contrastare le diseguaglianze socioeconomiche della sanità.

La sopra citata Risoluzione del Parlamento europeo,(5) «nel chiedere al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e agli attori della catena agroalimentare di affrontare con urgenza il problema (*omissis*), ritiene che per gli sprechi alimentari, sia necessario coinvolgere tutti gli attori (*omissis*) lungo tutta la catena dell'approvvigionamento e del consumo».

Anche la FAO,(7) «a causa dell'entità e complessità delle problematiche inerenti lo spreco alimentare» riconosce «la necessità di intraprendere un'azione in partenariato con altre organizzazioni regionali e internazionali, e con gli attori della catena alimentare che vanno dai pastori, agricoltori e pescatori alle aziende operanti a livello mondiale».

Tale impostazione metodologica, che presuppone un'azione condivisa tra i diversi attori del processo, rappresenta il modello vincente da adottare, sia a livello micro che macro sul sistema della ristorazione collettiva. In tal senso le regioni/province autonome potrebbero individuare quelle pratiche virtuose di recupero dei pasti già in essere, rispondenti alle indicazioni delle presenti linee guida, da porre a disposizione dei vari attori, per consentire l'attuazione di strategie vincenti.

A livello legislativo, il tema dello spreco alimentare ha visto una serie di evoluzioni atte alla semplificazione burocratica delle procedure di raccolta e donazione di cibo ed eccedenze alimentari.

Il 2 agosto 2016 è stata approvata la legge n. 116/2016 o anche «legge anti-sprechi» che si concentra su incentivi e semplificazione burocratica in modo da rendere più agevole la donazione da parte dei diversi comparti della filiera agroalimentare.

(1) Food waste in European healthcare settings - Fealth care Without Harm - ottobre 2016

(2) V. Monier, V. Escalon, and C. O'Connor, «Preparatory Study On Food Waste Across EU 27,» 2010.

(3) K. L. Thyberg and D. J. Tonjes, «Drivers of food waste and their implications for sustainable policy development,» Resour. Conserv. Recycl., vol. 106, pp. 110–123, Jan. 2016.

(4) Indagine Oricon 2015

(5) Proposta di Risoluzione del Parlamento Europeo su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE (2011/2175(INI)). Risoluzione del 19 gennaio 2012. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Belgio: http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf

(6) Dichiarazione di Parma su Ambiente e Salute OMS EUR/55934/5.2 Rev.2. 11 marzo 2010

(7) Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2015

Gli obiettivi della nuova legge anti-sprechi sono quelli di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze a scopo solidale e sociale, destinandole ai povere e ai bisognosi; cercare di limitare l'impatto negativo sull'ambiente e sulle risorse naturali promuovendo il riuso e il riciclo dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dello spreco alimentare. Infine si vuole investire energie sull'attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione delle istituzioni e dei consumatori, soprattutto i più giovani.

In base al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli appalti), i servizi di ristorazione scolastica, ospedaliera e assistenziale sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (articolo 95, comma 3); in particolare l'offerta è valutata in base a criteri oggettivi, quali aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

Con il decreto legislativo n. 56 del 19 giugno 2017 - *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2017, cd. Decreto «correttivo» al Nuovo Codice degli Appalti, viene introdotta, all'art. 95, in nuovo comma 10-*bis* che prevede, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

«Pertanto tra i criteri di aggiudicazione mediante punteggio di qualità potrà essere inserita anche la lotta allo spreco alimentare.»

La redazione delle linee di indirizzo scaturisce dal lavoro di ricerca ad approfondimento da parte di gruppi specifici per ogni tipologia di ristorazione, nonché dal confronto con i vari soggetti in esse coinvolti. Da ciò derivano le differenze tra i decaloghi, le raccomandazioni e gli indicatori.

Non sono presenti, inoltre, il decalogo ed i relativi indicatori per la ristorazione sociale e di comunità. Ciò e dovuto al fatto che la prima si identifica sostanzialmente con quella ospedaliera e scolastica, mentre per la seconda le uniche realtà di un certo rilievo sono rappresentate dalla Caritas e dal Banco Alimentare che, sentiti in audizione, hanno per vocazione l'obiettivo di ridurre lo spreco attraverso una quotidiana attività di recupero che espletano attraverso l'utilizzo di un manuale di corretta prassi, approvato da Ministero della salute, che viene applicato in ogni fase del ciclo alimentare a partire dalla raccolta fino alla distribuzione.

PREMESSA RISTORAZIONE OSPEDALIERA

Il numero di pasti serviti/anno (ca. 269 *mln)* dal settore sanità-welfare rappresenta circa un quarto del totale dei pasti prodotti dalla ristorazione collettiva in Italia(1).

Il sistema ospedaliero, per alcune sue peculiarità (urgenza/emergenza solo parzialmente programmabile, modificazioni impreviste delle condizioni cliniche di alcuni pazienti) è senza dubbio un ambito nel quale si determinano significative eccedenze alimentari.

I pasti non consumati dai degenti ospedalieri rappresentano, non solo uno spreco di risorse umane ed economiche ma anche causa di deficit nutrizionale e di ridotto comfort per il paziente ricoverato.

È dimostrato(2) che durante il ricovero lo stato di nutrizione può peggiorare, non solo per la malattia ma, in modo rilevante, anche in correlazione con la riduzione delle ingesta (dovuta a disattenzione rispetto a: aspetti nutrizionali dell'alimentazione, palatabilità, presentazione del cibo, esigenze cliniche del paziente, flessibilità degli orari, coordinazione con la routine clinica, assistenza al paziente).

Nel 2015 la Rete delle Strutture di dietetica e nutrizione clinica della Regione Piemonte ha promosso un progetto per la conoscenza dell'entità e delle cause dei residui alimentari in 13 ospedali della Regione. I risultati, a seguito delle 39.545 rilevazioni effettuate, confermano una elevata percentuale di residui, pari al 31,2% ed evidenziano una significativa perdita nutrizionale sia calorica che proteica. La riduzione dei residui alimentari deve quindi essere considerata un obiettivo prioritario se si vuole garantire la copertura dei fabbisogni nutrizionali dei pazienti ricoverati e prevenire e correggere la malnutrizione ospedaliera.

In tal senso si deve sottolineare la peculiarità della ristorazione ospedaliera che, completando ed integrando le cure mediche e chirurgiche, non ha una mera funzione alberghiera ma soprattutto una valenza terapeutica.

Al fine di ridurre lo spreco alimentare e, contemporaneamente, tutelare lo stato di nutrizione dei degenti, risulta particolarmente importante la condivisione dei processi operativi che, dall'approvvigionamento alla somministrazione del vitto, coinvolga, a vario titolo, sia il personale addetto al servizio di ristorazione che quello sanitario deputato alla gestione clinico-nutrizionale.

È inoltre indispensabile, anche ai fini della qualità totale, l'attivazione di una Rete di monitoraggio che, sulla base di comprovati indicatori di processo, di attività e di esito, valuti l'effettiva applicazione e l'efficacia dei vari processi inerenti il «macro & microsistema» della ristorazione ospedaliera.

PREMESSA RISTORAZIONE SCOLASTICA

La ristorazione scolastica italiana si basa sulla applicazione di Linee Guida e direttive regionali che fanno riferimento alle Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica del Ministero della salute (2010), approvate in Conferenza Stato-Regioni e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2010; nel documento sono definiti i ruoli di tutti i protagonisti del servizio (Comune, Gestore del servizio di ristorazione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), Istituzioni scolastiche).

Il Ministero della salute, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e ricerca (MIUR), ha avviato nel 2015 una prima indagine conoscitiva sulla ristorazione scolastica, con l'obiettivo di delineare la situazione complessiva e stimolarne il costante miglioramento. Dall'indagine del Ministero della salute, alla quale hanno risposto il 15% degli istituti totali (1.168 su 7.733), è emerso che più della metà dei plessi (58%) non rileva un'eventuale presenza di residuo, e non dispone di una procedura di monitoraggio, mentre, nelle scuole in cui viene effettuata (42%), è realizzata principalmente dal personale della ditta appaltatrice. Nelle conclusioni dell'indagine viene evidenziato come fondamentale che ogni struttura proceda ad un monitoraggio delle eccedenze e dei residui alimentari, ricercandone le cause sia per perseguire obiettivi di riduzione che di riutilizzo.

Inoltre, come riportato nella Audizione Oricon(1), emerge che ogni giorno il 12,6% dei pasti non viene consumato (11% primi piatti, 13% secondi piatti, 22% contorni, 9% dessert, 10% frutta, 10% pane).

PREMESSA RISTORAZIONE AZIENDALE

Le mense aziendali sono generalmente gestite in tutti i loro aspetti (acquisto e preparazione di cibi, scelta del menù, servizio) da società esterne interessate a ridurre al minimo gli sprechi, considerato che il cibo rappresenta circa un quarto dei loro costi. La maggior parte degli sprechi si riscontra come residuo nei piatti dei fruitori, e tendono ad aumentare quando il pasto è totalmente gratuito. Nelle cucine si stima circa un 2-3 per cento di eccedenze, ulteriormente riducibili nei casi in cui vengano introdotti software per la programmazione e la previsione dei consumi.

Un'attività di comunicazione che renda noto ed evidenzi il volume degli sprechi, sottolineando i relativi costi economici, sociali e ambientali è lo strumento più efficace per sensibilizzare gli utenti e modificarne i comportamenti.

Nonostante i gestori e le aziende siano disponibili a cedere gratuitamente i pasti in eccedenza agli enti caritatevoli per la redistribuzione

---

(1) Elaborazione Oricon: Gira Food Service «I dati di mercato 2013».

(2) Hiesmayr M, Schindler K, Pernicka E, Schuh C, Schoeniger-Hekele A, Bauer P, Laviano A, Lovell AD, Mouhieddine M, Schuetz T, Schneider SM, Singer P, Pichard C, Howard P, Jonkers C, Grecu I, Ljungqvist O; NutritionDay Audit Team. Decreased food intake is a risk factor for mortality in hospitalised patients: the NutritionDay survey 2006, Clin Nutr.2009 Oct;28(5):484-91

(1) Audizione Oricon 10 maggio 2017.
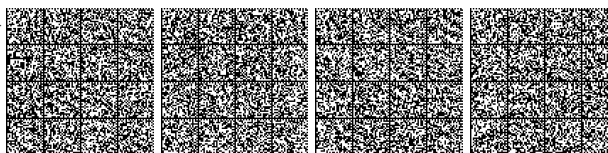
ai bisognosi, spesso si incontrano delle difficoltà di implementazione, sia perché tali organizzazioni si basano su attività di volontariato e quindi non possono sempre garantire la loro attività, sia perché per questione di tempistiche non è sempre facile stabilire un contatto veloce e variabile di giorno in giorno tra le due realtà.

DECALOGO PER LA RISTORAZIONE OSPEDALIERA

1. Intervenire lungo tutta la filiera, partendo da una attenta pianificazione dei pasti e approvvigionamento delle corrette quantità di materie prime necessarie giornalmente.

2. Stabilire una procedura di prenotazione pasti individuale, semplificata e flessibile che, sulla base delle specifiche necessità, fabbisogni e scelte nutrizionali, garantisca la corrispondenza tra pasto prenotato e servito e consenta la possibilità di una variazione dell'ordinazione anche a breve distanza dalla distribuzione. È fondamentale che il paziente scelga il menù del proprio pasto aiutato da personale competente nell'ambito delle scelte consone alla propria patologia.

3. Progettare il dietetico ospedaliero* pianificando i menù del vitto comune in base alle esigenze reali, con un numero ridotto di scelte (ad ogni utente deve essere garantita la varietà dei pasti durante la settimana, mentre la scelta giornaliera può orientarsi su una gamma di preparazioni curata ma limitata) e con porzioni differenti (standard o piccole).

La riduzione delle porzioni dovrebbe essere effettuata previa consultazione con i nutrizionisti clinici e prevedere nel caso di soggetti iporessici o malnutriti la presenza di piatti fortificati (ad alta densità nutrizionale).

*Il «Dietetico ospedaliero» deve essere redatto da soggetti con competenze professionali nei rispettivi ambiti di responsabilità scientifica, tecnica ed economica.

4. Formare e informare il personale di cucina e di reparto su come ridurre la quantità dei residui alimentari.

5. Aumentare la consapevolezza dei pazienti, dei caregivers e dei visitatori sullo spreco alimentare e sul suo impatto ambientale, economico e nutrizionale mediante iniziative di sensibilizzazione; l'obiettivo è quello di promuovere la cultura sul fenomeno degli sprechi.

6. Svolgere periodicamente (almeno una volta all'anno) un'indagine relativa alla soddisfazione dei consumatori (degenti e personale) al fine di valutare la qualità percepita. I risultati devono essere elaborati, dichiarati e utilizzati come indicatori per indurre a modifiche migliorative.

7. Rilevamento sistematico dei residui alimentari (anche in termini economici), per ottimizzare la produzione dei pasti, tenendo conto delle preferenze dei pazienti, delle scelte e delle necessità.

8. Organizzare gruppi di lavoro (coinvolgendo i pazienti, il personale amministrativo, i professionisti del settore sanitario e il personale della cucina) per discutere e testare cambiamenti volti a ridurre lo spreco alimentare dell'ospedale.

9. Favorire i contatti tra gestori mensa, servizi sociali del comune e enti caritatevoli; ciò anche al fine di definire le procedure per ridistribuire le eccedenze alle organizzazioni caritatevoli, facendo salvo il rispetto delle buone prassi in materia di salute e sicurezza alimentare e garantendo il mantenimento a idonea temperatura fino alla cessione.

10. Avviare al riciclo (p.e. compostaggio) tutto quanto non è stato possibile o prevenire o recuperare, gestendolo secondo procedure trasparenti e condivise. L'obiettivo è quello di arrivare alla totale applicazione del modello *Food recovery hierarchy dell'Environmental Protection Agency* statunitense (fig. 1) .

DECALOGO PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA

1. Rilevare sistematicamente le eccedenze e i residui predisponendo una procedura di monitoraggio standardizzata, coinvolgendo nelle varie attività anche gli studenti, rendendoli parte attiva del processo. L'obiettivo è duplice, *in primis* avere indicazioni utili per l'adeguamento delle linee guida e dei capitolati al contesto, in secondo luogo sensibilizzare gli insegnanti e gli studenti sul problema degli sprechi alimentari.

2. Lavorare in rete per individuare ed eliminare le criticità che portano al lascito di parte del pasto in mensa. Questa rete integrata dovrebbe quanto meno coinvolgere:

Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN);

Ente appaltatore (Comune o scuola paritaria o ecc.);

Ente appaltato (Gestore del servizio di ristorazione);

Utenza (studenti e le rispettive famiglie, rappresentate dalla Commissione Mensa);

Istituzioni scolastiche (Corpo docente o di chi assiste al pasto).

L'obiettivo è quello di creare un contesto con maggior coordinamento, flessibilità ed integrazione tra l'operato di tutti i soggetti e le possibili informazioni che possono derivare dal rilevamento ed analisi puntuale delle dinamiche del servizio di refezione (previste dal punto 1).

3. Prevedere all'interno dei capitolati elementi di flessibilità con l'obiettivo di permettere un adeguamento degli stessi in funzione delle informazioni che possono derivare dal rilevamento ed analisi puntuale delle dinamiche del servizio di refezione (previste dal punto 1).

4. Formare gli insegnanti sul tema degli sprechi alimentari per renderli parte integrante ed attiva nel portare lo studente ad avere un comportamento corretto e propositivo anche durante il momento del pasto.

5. Attivare percorsi educativi e di sensibilizzazione sullo spreco alimentare e sui suoi impatti ambientali, economici e sociali, prevedendo il coinvolgimento anche delle famiglie. L'obiettivo è quello di promuovere la cultura e la consapevolezza sul fenomeno degli sprechi.

6. Ove possibile, preferire soluzioni che consentano di avvicinare il punto/centro cottura e quello di somministrazione per migliorare il gradimento delle stesse da parte del fruitore finale.

7. Prevedere* la possibilità di una seconda razione di frutta, oggi prevista solo per il pranzo. Considerare la possibilità di utilizzare per la merenda del giorno dopo frutta, pane, budini (collocandoli in locali adeguati e coinvolgendo gli insegnanti/alunni/personale *ATA)*; ove non sia possibile conservarli a scuola, portarli a casa.

*L'obiettivo è duplice, da un lato equilibrare dal punto di vista nutrizionale, degli introiti legati allo spuntino, portando ad una maggiore appetenza all'ora di pranzo e favorire, dall'altro, il consumo di frutta.

8. Rendere i refettori accoglienti e adeguati alla funzione che devono svolgere per ridurre l'impatto negativo in termini di fruizione del pasto che i refettori hanno se sono troppo ampi, scarsamente o per nulla insonorizzati, scarsamente illuminati, poco accoglienti e con arredi inadeguati, anche garantendo tempi adeguati per il consumo dei pasti, ove è prevista una turnazione.

9. Favorire i contatti tra Gestori mensa, Servizi sociali del Comune e Enti caritatevoli; recuperare le eccedenze per attuare in rete le procedure igienico sanitarie di recupero e ridistribuzione in sicurezza dei pasti non consumati a soggetti bisognosi, facendo salvo il rispetto delle buone prassi in materia di salute e sicurezza alimentare e garantendo il mantenimento a idonea temperatura fino alla cessione, anche attraverso l'incentivazione dell'uso degli abbattitori.

10. Riciclare (p.e. compostaggio) tutto quanto non è stato possibile o prevenire o recuperare, gestendolo secondo procedure trasparenti e condivise per arrivare arrivare all'applicazione di modelli internazionali come ad esempio il modello *Food recovery hierarchy dell'Environmental Protection Agency* statunitense (fig.1).

fig.1

La gerarchia del recupero alimentare assegna priorità alle azioni che le organizzazioni possono intraprendere per prevenire e ridurre lo spreco alimentare. Ogni livello di tale gerarchia si concentra sulle diverse strategie di gestione che possono essere intraprese. I livelli più alti rappresentano le modalità migliori per prevenire e ridurre gli sprechi alimentari creando i maggiori vantaggi per l'ambiente, la società e l'economia (https://www.epa.gov/sustainable-management-food/food-recovery-hierarchy).

DECALOGO PER LA RISTORAZIONE AZIENDALE

1. Adottare un sistema di supporto decisionale (software o *app)* per programmare in modo corretto gli acquisti delle materie prime che tenga conto non solo della statistica dei dati di consumo e delle preferenze dell'utente finale ma anche di informazioni esterne (come per esempio il meteo, gli scioperi, eventi aziendali, feedback/monitoraggio da parte degli utenti, ecc.).

2. Lavorare in rete per individuare ed eliminare le criticità che portano al lascito di parte del pasto in mensa. Questa rete integrata dovrebbe quanto meno coinvolgere:

Ente appaltatore;

Ente appaltato (Gestore del servizio di ristorazione);

Utenza della mensa;

Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN);

Effettuare un sistematico e periodico monitoraggio delle eccedenze di cucina, di servizio e dei residui nei piatti che stimoli da parte dei diversi attori la riduzione degli stessi nel tempo.

3. Fare salvo il rispetto delle buone prassi in materia di salute e sicurezza alimentare, garantendo il mantenimento a idonea temperatura fino alla cessione, anche attraverso l'utilizzo di abbattitori di temperatura per permettere di aumentare il periodo di fruibilità delle eccedenze di cucina;

4. Far lavorare a stretto contatto i cuochi e i dietisti per creare dei menu vari ed equilibrati da un punto di vista nutrizionale, ma che allo stesso tempo siano appetibili per l'utente finale.

5. Promuovere i cosiddetti «*second life menu*», ossia menu composti prevalentemente da cibi e ingredienti facilmente riutilizzabili in caso di eccedenze.

6. Favorire una cucina degli avanzi che sia gustosa, sana e sicura per riutilizzare le eventuali eccedenze alimentari delle cucine in nuovi piatti per il giorno successivo.

7. Prevedere l'offerta di porzioni diverse a seconda delle preferenze dei consumatori (mezza porzione, piatto dei primi più piccolo, ecc.).

8. Promuovere attività e iniziative volte a sensibilizzare l'utente finale sul fenomeno degli sprechi alimentari e sui suoi impatti ambientali, economici e sociali dando visibilità ai dati raccolti nel monitoraggio (se il consumatore conosce il dato spreco può essere incentivato a ridurlo).

9. Favorire i contatti tra il gestore della mensa, il servizio sociale del comune e gli enti caritatevoli che siano disposti, in tempi brevi, a raccogliere e redistribuire ai bisognosi gli eventuali pasti in eccedenza.

10. Avviare al riciclo (p.e. compostaggio) tutto quanto non è stato possibile o prevenire o recuperare, gestendolo secondo procedure trasparenti e condivise. L'obiettivo è quello di arrivare alla totale applicazione del modello *Food recovery hierarchy dell'Environmental Protection Agency* statunitense (fig. 1).

INDICATORI PERFORMANCE

Indicatori Ristorazione Ospedaliera(*) (analisi a campione)

1. numero di pazienti assegnati ad un «vitto comune» sul numero totale di soggetti ricoverati nell'U.O. oggetto del campionamento;

2. numero di pazienti assegnati ad una «dieta standard» e ad una «dieta *ad personam*» sul numero totale di ricoverati nell'U.O. oggetto del campionamento;

3. numero di degenti assegnati ad un «digiuno» sul numero totale di ricoverati nell'U.O. oggetto del campionamento;

(*) Indicatori di percorso/processo (permettono di verificare se e in quale misura le attività programmate sono state effettivamente realizzate);

indicatori di attività o di output (permettono di verificare se e in quale misura le attività programmate hanno prodotto i risultati attesi);

indicatori di esito o outcome (consentono di valutare se e in quale misura l'insieme dei risultati ottenuti abbiano prodotto il raggiungimento degli obiettivi) (1);

Si specifica che tali indicatori non vanno rilevati per i degenti in NA totale.
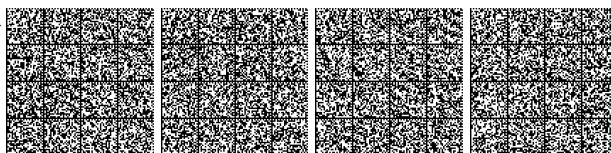
4. numero totale di vassoi prenotati rispetto all'effettivo n. di degenti che possono alimentarsi × *os*;

5. valutazione della qualità percepita (*customer satisfaction*):

Numero di pietanze/pasti gradite/i sul n. totale di pietanze/pasti erogate/i (attraverso scala metrica di gradimento oppure scala qualitativa: ottimo, buono, discreto, scadente);

6. valutazione quantitativa dei residui attraverso strumenti validati;

7. motivazioni sottese al non consumo:

Clinici (C: scarso appetito, dolore, nausea, vomito, indicazione medica al digiuno, allergie);

Organizzativi (O: non è stato chiesto al paziente cosa volesse mangiare, insufficiente aiuto al pasto, non corrispondenza con la prenotazione, temperatura inadeguata, assenza al momento del pasto, ambiente caotico, motivo religioso);

Gastronomici (G: alimenti cucinati male o non graditi, dieta restrittiva poco gradita, porzione abbondante, monotonia dei piatti, odore sgradevole, alimenti poco conditi o poco cotti).

INDICATORI RISTORAZIONE SCOLASTICA

1. valutazione della qualità percepita (*customer satisfaction*):

scala metrica di gradimento dell'alimento/pietanza (opp. scala qualitativa: ottimo, buono, discreto, scadente);

numero di pietanze gradite sul n. totale di pietanze erogate;

2. valutazione quantitativa delle eccedenze e dei residui attraverso strumenti validati;

3. motivazioni sottese al non consumo:

Soggettivi (S: scarso appetito, allergie, alimenti non graditi);

Organizzativi (O: insufficiente tempo per consumare il pasto, non corrispondenza con quanto previsto, temperatura inadeguata, ambiente caotico, motivo religioso);

Gastronomici (G: alimenti cucinati male, dieta restrittiva poco gradita, porzione abbondante, monotonia dei piatti, odore sgradevole, alimenti poco conditi o poco cotti, alimenti troppo elaborati).

INDICATORI RISTORAZIONE AZIENDALE

1. Numero di pasti erogati al giorno.

2. Numero di fruitori in media al giorno.

3. Valutazione della qualità percepita (*customer satisfaction*):

scala metrica di gradimento dell'alimento/pietanza (opp. scala qualitativa: ottimo, buono, discreto, scadente);

4. Valutazione delle preferenze del fruitore:

questionario su abitudini alimentari, pietanze preferite, pietanze non tollerate, ecc.

5. Valutazione quantitativa delle eccedenze di magazzino, di cucina, di servizio e degli avanzi nei piatti;

6. Valutazione quantitativa delle eccedenze di magazzino, di cucina, di servizio e degli avanzi nei piatti a seguito delle attività di sensibilizzazione dei fruitori.

GLOSSARIO

Composizione bromatologica del menù:

Esprime le caratteristiche e le proprietà chimiche, chimico-fisiche e fisiche degli alimenti, prendendo in esame i singoli fattori nutritivi (protidi, glicidi, lipidi, vitamine, minerali, fibre) contenuti negli alimenti.

Dieta *ad personam* ospedaliera:

Schema dietoterapico ospedaliero elaborato *ad personam*, per soggetti con problematiche nutrizionali complesse non previste tra le diete standard. Le diete *ad personam* vengono prescritte dal nutrizionista clinico o dal medico di reparto, calcolate dai dietisti o dai nutrizionisti ed allestite utilizzando grammature, alimenti e modalità di preparazione specifici.

Dieta fortificata od ad alta densità nutrizionale ospedaliera:

Una dieta fortificata comporta l'aggiunta di sostanze nutritive agli alimenti indipendentemente dal fatto che i nutrienti siano stati originariamente presenti nel cibo. L'obiettivo è quello di fornire una dieta che abbia una maggiore densità dei nutrienti senza aumentare la dimensione delle porzioni al fine di facilitare il mantenimento di un buono stato nutrizionale e/o di prevenire la malnutrizione nei soggetti con scarso appetito o sazietà precoce.

Diete standard ospedaliera:

Elaborato di schemi dietoterapici con caratteristiche bromatologiche pre-codificate per patologie sensibili alla dietoterapia. Tali diete contribuiscono alla terapia di una patologia o costituiscono la terapia stessa.

Dietetico ospedaliero:

Elaborato di schemi alimentari standardizzati a composizione bromatologica nota che è disponibile in una struttura ospedaliera per le esigenze di pazienti ricoverati e per la personalizzazione della terapia dietetica. Il dietetico ospedaliero comprende un menù base (definito anche vitto comune), diete standard e diete ad personam.

Eccedenze di cucina/servizio:

Porzioni di pietanze prodotte in esubero rispetto a quelle realmente servite e che rimangono nei banchi di servizio senza essere porzionate e quindi somministrate, o che pur essendo state porzionate rimangono nei carrelli a caldo senza essere somministrate.

Eccedenze di magazzino:

Prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, vengono eliminata prima del loro utilizzo nella preparazione dei pasti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eccesso di acquisto rispetto alle esigenze, raggiungimento della data di scadenza o del TMC, invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione).

Malnutrizione:

Per malnutrizione si intende una condizione di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo dell'organismo conseguenteallo squilibrio tra i fabbisogni, gli introiti e l'utilizzazione dei nutrienti tale da comportare un eccesso di morbilità e mortalità o un'alterazione della qualità di vita (nuova definizione di malnutrizione).

Malnutrizione ospedaliera:

Malnutrizione per difetto causata da apporti di energia e/o di uno o più nutrienti non ottimali e al di sotto delle necessità dell'organismo quando queste ultime sono alterate per specifiche patologie ipermetaboliche e/o che limitano/impediscono del tutto l'assunzione di alimenti naturali.

Nutrizionista:

Laureato con diversa formazione culturale che, grazie a percorsi formativi specifici e riconosciuti, acquisisce competenze nel campo della nutrizione umana.

Nutrizionista clinico:

Medico specialista in scienza dell'alimentazione o specialista in branca equipollente, ma con documentata esperienza, che svolge la propria attività nelle unità operative (ospedaliere/universitarie) di dietetica e nutrizione clinica, con particolare riferimento alla dietoterapia ed alla nutrizione artificiale.

Residui nei piatti:

Porzioni di pietanza che rimangono non consumate nei piatti del fruitore finale che non possono essere reimpiegati, ma riciclati se raccolti in modo differenziato.

Second life menù:

Pietanza o pasto composto prevalentemente da eccedenze di cucina/servizio.

Sfridi:

Prodotti alimentari danneggiati accidentalmente o deperiti nella fase di immagazzinamento o scartati durante il processo di preparazione dei pasti.

Vitto comune ospedaliero:

Piatti messi a disposizione degli utenti nelle situazioni fisiologiche che si articolano in modo vario ed equilibrato, secondo una periodicità definita.

Caregivers:

Chi,a livello familiare o professionale, presta cure e assistenza. Identifica la persona che si occupa dell'accudimento e della cura di chi non è in grado di provvedere a se stesso in maniera autonoma, del tutto o in parte.
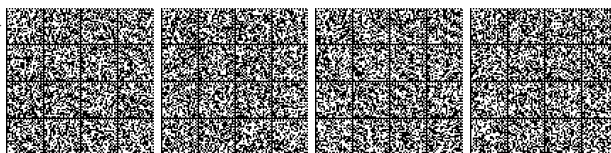
FAQ

Sprechi alimentari all'interno delle mense ospedaliere

D. *Perché è di fondamentale importanza nutrire adeguatamente il paziente ospedalizzato?*

R. Le più rappresentative società scientifiche del settore hanno recentemente elaborato un documento(1) che inserisce la malnutrizione proteico calorica (MPC) tra leprime dieci sfide italiane per il triennio 2015-2018 e ribadisce che la MPC è un problema clinico ed economico rilevante, purtroppo spesso misconosciuto. A livello europeo, la prevalenza di MCP all'atto del ricovero (ossia di quella condizione di depauperamento delle riserve energetiche, proteiche e di altri nutrienti dell'organismo tale da compromettere lo stato di salute) oscilla tra il 20 e 60% e a livello nazionale si assesta sul 30%. La gestione non corretta del paziente ospedalizzato dal punto di vista nutrizionale può determinare una «malattia nella malattia». Circa il 70% dei ricoverati va incontro a un peggioramento dello stato nutrizionale durante i primi dieci giorni di degenza(2). Un'indagine conoscitiva, che si svolge a cadenza annuale, dell'European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) volta a monitorare in che misura i pazienti siano seguiti dal punto di vista nutrizionale negli ospedali europei (il Nutrition *Day)*, conferma che oltre il 50% dei pazienti ha, durante il ricovero, una riduzione delle ingesta, responsabile di un peggioramento dello stato nutrizionale(3).

D. *Qual è il ruolo della ristorazione ospedaliera?*

R. Il Comitato dei Ministri della Sanità del Consiglio d'Europa ha emanato nel 2002-2003, una risoluzione vincolante per i Paesi firmatari con l'intento di adottare strategie per affrontare il problema della Malnutrizione ospedaliera: il documento identifica il ruolo terapeutico del cibo definendolo «strumento di cura»(4). La ristorazione ospedaliera è quindi parte integrante della terapia clinica e l'utilizzo di alimenti ordinari per la prevenzione della malnutrizione è economico e privo di complicanze.

D. *Qual é il legame tra malnutrizione ed entità dello spreco alimentare?*

R. Lo scopo della ristorazione ospedaliera è fornire pasti che soddisfino i fabbisogni nutrizionali dei soggetti ricoverati. È evidente che i fabbisogni nutrizionali vengono soddisfatti solamente se il paziente consuma i pasti serviti. Il cibo buttato perché non consumato dal paziente, impatta sulla clinica e sulle possibilità di guarigione/riabilitazione.

Nel 2008 nell'Ospedale di Ginevra (Svizzera) sono stati valutati gli scarti dei pasti forniti a 1200 pazienti, evidenziando scarti che rappresentavano il 27% delle calorie ed il 20% delle proteine fornite. Nel 2009 nell'Ospedale San Giovanni di Torino, l'analisi di 226 pasti forniti a 66 pazienti rilevava uno scarto medio del 36%.

Nel 2015 la Rete delle Strutture di dietetica e nutrizione clinica della Regione Piemonte ha promosso un progetto per la conoscenza dell'entità e delle cause dei residui alimentari in 13 ospedali della Regione. I risultati confermano una percentuale di scarto del 31,2% ed evidenziano una significativa perdita nutrizionale e conseguentemente la mancata copertura dei fabbisogni calorico proteici di molti pazienti.

D. *La misurazione dei residui nei piatti oltre che con metodi quantitativi (rilevazione del peso e del costo) può essere effettuata anche mediante valutazione semiquantitativa?*

R. Si, il questionario semiquantitativo di cui al rapporto ISTISAN 09/42(5), effettuato dai dietisti o da personale con specifica formazione, rappresenta uno strumento validato, di semplice e facile utilizzo.

D. *A chi compete la stesura del capitolato d'appalto del servizio di ristorazione ospedaliera, considerato che esso è parte integrante ed indispensabile per l'organizzazione della ristorazione ospedaliera e per garantire la «qualità» del servizio?*

R. Così come previsto dalle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera ed Assistenziale 2011, edite dal Ministero della salute(6), il capitolato va redatto dal servizio di economato con la stretta collaborazione della Direzione sanitaria ospedaliera e della U.O. di dietetica e nutrizione clinica che potranno avvalersi, per le specifiche competenze, anche del SIAN.

D. *Quale modello di rete sarebbe auspicabile adottare per il monitoraggio della «qualità» del servizio di ristorazione ospedaliera e per la correlata riduzione dello spreco, a tutela della salute dei pazienti?*

R. Sulla base delle esperienze internazionali(7) (8) (9), sarebbe importante realizzare un sistema di «rete integrata» che coinvolga: l'area socio-sanitaria (Direzioni generali e sanitarie, Direttori delle UU.OO. di degenza, operatori socio-sanitari, *etc)*; le ditte di ristorazione (Manager, OSA, Dietisti, *etc)*; il terzo settore; i rappresentanti dei diritti dei malati. Tale «rete», utilizzando gli specifici indicatori sopra descritti, potrebbe interagire in network con le istituzioni sanitarie nazionali e regionali (Ministero della salute, assessorati regionali della salute, *etc)* per il monitoraggio del macro & microsistema della ristorazione ospedaliera.

Sprechi alimentari all'interno delle mense scolastiche

D. *Come garantire l'adeguatezza nutrizionale dei menù somministrati nelle ristorazioni collettive?*

R. Riportando con chiarezza nei capitolati d'appalto specifiche indicazioni relative alla validazione/elaborazione delle tabelle dietetiche per la ristorazione scolastica, socio-assistenziale ed aziendale da parte dei SIAN, di quelle ospedaliere da parte delle UU.OO. ospedaliere di Dietetica e nutrizione clinica.

D. *Qualora previsto dai capitolati d'appalto, quali sono i criteri da seguire per far sì che le aziende di ristorazione collettiva realizzino progetti validi ed efficaci per la promozione della sana alimentazione e la riduzione degli sprechi?*

R. È necessario che tali progetti siano aderenti alle Linee Guida del Ministero della salute e al Piano nazionale della prevenzione e che comunque vengano preventivamente valutati dalle istituzioni sanitarie di riferimento (Regioni, SIAN).

D. *Quale strumento consente di recuperare e distribuire in sicurezza i pasti non consumati nella ristorazione collettiva?*

R. Un utile strumento di lavoro è rappresentato dai Manuali di corretta prassi per il recupero pasti nella ristorazione collettiva, validati dal Ministero della salute, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004; è già disponibile un primo manuale validato, predisposto dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS e la Caritas.

---

(1) Manifesto delle criticità in Nutrizione clinica e preventiva. Le prime dieci sfide italiane (2015-2018). Recenti Prog Med 2015;106(6 Suppl 1):5S-31.

(2) Szczygiel B. Hospital malnutrition in patients hospitalized in Europe and in Poland. Pol J Food Nutr Sci 2006;15/56:43-6.

(3) Hiesmayr M, Schindler K, Pernicka E et al., Decreased food intake is a risk factor for mortality in hospitalized patients: The Nutrition Day survey 2006. Clin Nutr 2009;28: 484-491).

(4) Committee of Ministers. Resolution RES AP (2003) on Food and Nutritional Care in Hospitals. Strasbourg: Council of Europe; 2003.

(5) http://www.iss.it/binary/publ/cont/0942WEB.pdf Istituto Superiore di Sanità. Cartella clinica nutrizionale: gestione della nutrizione del paziente in ospedale e prevenzione delle infezioni ad essa correlate. Appendice B - Questionario semiquantitativo per la stima degli scarti alimentari. 2009, 49 p. Rapporti ISTISAN 09/42.

(6) Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Ospedaliera ed Assistenziale. Ministero della Salute, 2011.

(7) Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE (2011/2175(INI)). Risoluzione del 19 gennaio 2012. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

(8) Parere della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A7- 2011-0430+0+DOC+XML+V0//IT

(9) Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2015.
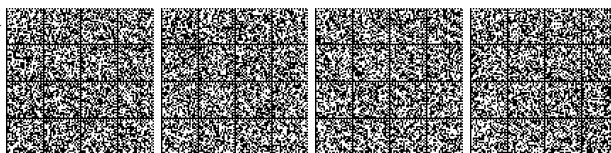
Sprechi alimentari all'interno delle mense aziendali

D. *Come si pianificano dei corretti acquisti di materie prime?*

R. Occorre intervenire lungo tutta la filiera della ristorazione aziendale partendo da una attenta pianificazione dei pasti e approvvigionamento delle corrette quantità di materie prime necessarie giornalmente.

D. *Cosa si intende per sistema di supporto decisionale?*

R. Il sistema di supporto decisionale è costituito da un software o un'application che serve a programmare in modo corretto gli acquisti delle materie prime, tenendo conto non solo della statistica dei dati di consumo e delle preferenze dell'utente finale, ma anche di informazioni esterne (come per esempio il meteo, gli scioperi, eventi aziendali, feedback/monitoraggio da parte degli utenti, ecc.).

D. *Cosa sono i «second life menu»*?

R. Sono dei menu composti da cibi facilmente riutilizzabili in altri piatti qualora non consumati.

Hanno collaborato alla stesura del documento:

Elena Alonzo, Maria Luisa Amerio, Roberto Copparoni, Francesco Leonardi, Luca Falasconi, Andrea Pezzana, Carlo Alberto Pratesi, Giuseppe Plutino, Giuseppe Ruocco,Andrea Segrè, Mario Veneziani.

18A06999

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Rettifica della determina n. 1473/2018 del 18 settembre 2018, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Blopress», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1717/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del Direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo Direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione n. 1473/2018 del 18 settembre 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Blopress", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2018;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta per erronea indicazione del prezzo *ex factory* del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 1473/2018 del 18 settembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 1473/2018 del 18 settembre 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Blopress", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2018:

dove è scritto: «Confezione: "8 mg compresse" 28 compresse - A.I.C. n. 044804033 (in base 10); classe di rimborsabilità "A"; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 8,51; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,59", leggasi: «Confezione: "8 mg compresse" 28 compresse - A.I.C. n. 044804033 (in base 10); classe di rimborsabilità "A"; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,81; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,59».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 ottobre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A06951

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Rettifica della determina n. 1459/2018 del 18 settembre 2018, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Limpidex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1719/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del Direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo Direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione n. 1459/2018 del 18 settembre 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Limpidex", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 2018;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta per errore materiale nell'indicazione del numero A.I.C.;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 1459/2018 del 18 settembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 1459/2018 del 18 settembre 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Limpidex", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 2018:

dove è scritto: «Confezione: "15 mg capsule rigide" 14 capsule A.I.C. n. 043348034 (in base 10);», leggasi: «Confezione: "15 mg capsule rigide" 14 capsule A.I.C. n. 045758024 (in base 10);».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 ottobre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A06950

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n. 142/2018 del 1° ottobre 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 15, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: SILICEA, MAGNESIA PHOSPHORICA, HEPAR SULFUR, CARBO VEGETABILIS.

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Hering S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale dello Sviluppo n. 6 - 97015 Contrada Fargione zona industriale Modica (Italia).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determinazione.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911017	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911029	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911031	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911043	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911056	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911068	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911070	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911082	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911094	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911106	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911118	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911120	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911132	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911144	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911157	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911169	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911171	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911183	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911195	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911207	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911219	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911221	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911233	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911245	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911258	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911260	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911272	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911284	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911296	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911308	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911310	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911322	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911334	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911346	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911359	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911361	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911373	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911385	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911397	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911409	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911411	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911423	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911435	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911447	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911450	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911462	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911474	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911486	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911498	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911500	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911512	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911524	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911536	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911548	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911551	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911563	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911575	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911587	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911599	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911601	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911613	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911625	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911637	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911649	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911652	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911664	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911676	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911688	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911690	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911702	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911714	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911726	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911738	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911740	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911753	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911765	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911777	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911789	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911791	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911803	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911815	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911827	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911839	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911841	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911854	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911866	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911878	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911880	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911892	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911904	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911916	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911928	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911930	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911942	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911955	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911967	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911979	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911981	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045911993	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913011	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913023	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913035	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913047	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913050	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913062	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913074	"5 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913086	"6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913098	"7 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913100	"8 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913112	"9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913124	"10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913136	"12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913148	"15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913151	"18 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913163	"30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913175	"200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913187	"1000 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913199	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913201	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913213	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913225	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913237	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913249	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913252	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913264	"1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913276	"7K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913288	"9K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913290	"15K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913302	"30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913314	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913326	"1000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913338	"10000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913340	"50000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913353	"06 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913365	"09 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913377	"012 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913389	"015 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913391	"030 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913403	"050 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10757	SILICEA	045913415	"060 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	SILICEA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893017	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893029	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893031	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893043	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893056	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893068	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893070	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893082	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893094	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893106	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893118	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893120	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893132	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893144	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893157	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893169	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893171	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893183	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893195	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893207	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893219	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893221	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893233	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893245	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893258	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893260	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893272	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893284	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893296	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893308	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893310	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893322	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893334	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893346	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893359	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893361	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893373	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893385	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893397	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893409	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893411	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893423	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893435	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893447	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893450	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893462	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893474	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893486	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893498	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893500	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893512	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893524	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893536	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893548	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893551	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893563	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893575	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893587	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893599	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893601	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893613	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893625	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893637	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893649	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893652	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893664	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893676	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893688	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893690	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893702	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893714	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893726	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893738	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893740	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893753	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893765	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893777	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893789	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893791	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893803	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893815	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893827	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893839	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893841	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893854	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893866	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893878	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893880	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893892	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893904	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893916	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893928	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893930	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893942	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893955	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893967	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893979	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893981	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045893993	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894019	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894021	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894033	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894045	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894058	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894060	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894072	"5 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894084	"6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894096	"7 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894108	"8 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894110	"9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894122	"10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894134	"12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894146	"15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894159	"18 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894161	"30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894173	"200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894185	"1000 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894197	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894209	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894211	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894223	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894235	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894247	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894250	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894262	"1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894274	"7K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894286	"9K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894298	"15K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894300	"30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894312	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894324	"1000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894336	"10000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894348	"50000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894351	"06 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894363	"09 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894375	"012 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894387	"015 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894399	"030 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894401	"050 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10762	MAGNESIA PHOSPHORICA	045894413	"060 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	MAGNESIA PHOSPHORICA	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783014	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783026	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783038	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783040	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783053	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783065	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783077	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783089	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783091	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783103	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783115	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783127	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783139	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783141	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783154	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783166	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783178	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783180	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783192	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783204	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783216	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783228	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783230	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783242	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783255	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783267	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783279	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783281	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783293	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783305	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783317	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783329	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783331	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783343	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783356	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783368	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783370	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783382	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783394	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783406	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783418	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783420	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783432	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783444	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783457	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783469	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783471	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783483	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783495	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783507	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783519	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783521	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783533	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783545	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783558	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783560	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783572	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783584	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783596	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783608	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783610	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783622	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783634	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783646	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783659	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783661	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783673	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783685	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783697	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783709	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783711	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783723	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783735	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783747	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783750	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783762	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783774	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783786	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783798	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783800	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783812	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783824	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783836	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783848	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783851	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783863	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783875	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783887	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783899	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783901	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783913	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783925	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783937	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783949	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783952	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783964	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783976	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783988	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045783990	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785019	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785021	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785033	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785045	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785058	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785060	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785072	"5 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785084	"6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785096	"7 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785108	"8 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785110	"9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785122	"10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785134	"12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785146	"15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785159	"18 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785161	"30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785173	"200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785185	"1000 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785197	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785209	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785211	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785223	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785235	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785247	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785250	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785262	"1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785274	"7K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785286	"9K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785298	"15K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785300	"30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785312	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785324	"1000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785336	"10000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785348	"50000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785351	"06 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785363	"09 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785375	"012 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785387	"015 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785399	"030 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785401	"050 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10825	HEPAR SULFUR	045785413	"060 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HEPAR SULFUR	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152017	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152029	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152031	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152043	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152056	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152068	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152070	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152082	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152094	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152106	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152118	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152120	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152132	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152144	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152157	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152169	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152171	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152183	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152195	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152207	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152219	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152221	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152233	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152245	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152258	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152260	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152272	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152284	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152296	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152308	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152310	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152322	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152334	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152346	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152359	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152361	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152373	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152385	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152397	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152409	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152411	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152423	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152435	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152447	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152450	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152462	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152474	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152486	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152498	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152500	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152512	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152524	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152536	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152548	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152551	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152563	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152575	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152587	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152599	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152601	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152613	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152625	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152637	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152649	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152652	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152664	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152676	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152688	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152690	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152702	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152714	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152726	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152738	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152740	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152753	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152765	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152777	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152789	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152791	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152803	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152815	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152827	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152839	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152841	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152854	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152866	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152878	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152880	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152892	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152904	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152916	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152928	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152930	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152942	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152955	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152967	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152979	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152981	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046152993	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155014	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155026	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155038	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155040	"6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155053	"7 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155065	"8 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155077	"9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155089	"10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155091	"12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155103	"15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155115	"18 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155127	"30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155139	"200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155141	"1000 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155154	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155166	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155178	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155180	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155192	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155204	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155216	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155228	"1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155230	"7K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155242	"9K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155255	"15K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155267	"30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155279	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155281	"1000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155293	"10000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155305	"50000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155317	"06 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155329	"09 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155331	"012 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155343	"015 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155356	"030 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155368	"050 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11404	CARBO VEGETABILIS	046155370	"060 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CARBO VEGETABILIS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	illimitato	SOP	C

18A06949

SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura n. 30 - 00144 Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

ABRATE ANGELO
ACERBI MARIO
ADNAN ETHEL
ADRIAN MARC
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGOP ARMEN
AGOSTINI EDOER
ALA
ALCARAZ JORDI
ALLAVENA MICHELE
ALLIEVO DE STAEL
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAGNO ROBERTO
ALVES MARIA THEREZA
AMBITO DI FALCIATORE FILIPPO
AMORELLI ALFONSO
ANCESCHI GIOVANNI
ANDERSON MELVIN
ANDREASI EUGENIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANIVITTI FILIPPO
ANONIMO
ANSELMI FABIO
ANZIL
AR GIUSEPPE
ARDISSONE YOLANDE
ARIE
ARNEGGER ALOIS
ARP HANS JEAN
ARPESANI LINA
ARPS GESINE
ARTIST 1010
ASHCROFT MICHAEL JOHN
ASTURI ANTONIO
AUTORI VARI
AVALLE FILIPPO
AZUMA KENGIRO
AZZARONI GIORGIO
BACCI EDMONDO
BADURA MICHAEL
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDERI GIOVANNI
BALDESSARI GUIDO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALLA ELICA
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ARMANDO
BARAGLI GIACOMO
BARAN TOMEK
BARBARO SAVERIO
BARBIERI ALESSANDRO
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARBINI ALFREDO
BARGELLI AUGUSTO
BARGIGGIA FRANCO
BARILLI LATINO
BARLAFANTE IVAN
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLI UMBERTO
BARTOLINI UBALDO
BARZAGLI & TOXIC
BASALDELLA MIRKO
BASALDELLA DINO
BASICEVIC DIMITRI
BASSANO LUIGI
BATTAGLIA MARIA LETIZIA
BATTAGLIA XANTE01
BAUER MICHAEL
BECCHINA GIOVANNI
BECHER BERND & HILLA
BEDINI MARIA CARLA
BEDRICK (HICKS) SHEILA
BEGUE' SIGFRIDO MARTIN
BEKSINSKI ZDZISLAW
BENEDETTO ENZO
BENETTA ENRICO
BENETTON SIMON
BENTIVOGLIO CESARE
BENVENUTI SERGIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNASCONI UGO
BERTASA FAUSTO
BERTELLI RENATO
BERTI ANTONIO
BERTI VINICIO
BERTOLETTI NINO
BERTOZZI MARIO
BETTARINI LIDO
BEUTLER MICHAEL
BIAGI MATTIA
BIANCHI ANTONIO
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIANCINI ANGELO
BIASI GUIDO
BIASI-CHIGGIO-COSTA-LANDI-MASSIRONI
BIASIO GIUSEPPE
BICCHI SILVIO
BIGGI ANTONIO
BIGNARDI UMBERTO
BIOLATTI DIONIGI
BIONDA MARIO
BIONDI MORENO
BISANZIO ANDREA
BITZER MATTHIAS
BLANK IRMA
BLOC ANDRE'
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BODINI FLORIANO
BOETTO GIULIO
BOGGIO SELLA MARCO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOILLE LUIGI
BONAMINI EROS
BONAVIA CARLO
BONAZZA LUIGI
BONETTI FRANCO
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONGIOVANNI DANIELE
BONGIOVANNI RADICE RENZO
BONI ACHILLE
BONOMI CARLO
BORDONI ENRICO
BORELLA ROCCO
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORGIA GIANCARLO
BORRA POMPEO
BORSANI OSVALDO
BORSATO RENATO
BOSCHIN ALDO
BOSWELL JASSIE
BOTTA GREGORIO
BOTTARELLI MAURIZIO
BOUTEILLER CEDRIC
BOUVARD ANTOINE
BOZZANO GUGLIELMO
BRAIDA THOMAS
BRANCACCIO GIOVANNI
BRAQUE GEORGES
BRASINI ARMANDO
BREITZ CANDICE
BRESCIANI ANTONIO
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BROGGINI LUIGI

BROMBO ANGELO
BROWN JAMES
BROZZI RENATO
BRUNET CONTRERAS
BRUNO XAVIER
BUCCI ANSELMO
BURMAN SAKTI
BUSSU FRANCO
BUZZI TOMASO
CACCIANIGA CARLO
CADORIN GUIDO
CAGLI CORRADO
CALDERARA ANTONIO
CAMARDA FRANCESCO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPAJOLA FRANCESCO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CAMPIGOTTO LUCA
CAMPUS GIOVANNI
CANEGALLO SEXTO
CANEPA ANTON MARIO
CANEVARI PAOLO
CANEVARI SILVIO
CANONICA PIETRO
CAPITINI FRANCESCA
CAPPELLI EVARISTO
CAPPELLI GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPUTO ULISSE
CARDELUS MAGGIE
CARENA FELICE
CARGO IVAN
CARLO QUAGLIA
CAROSI GIUSEPPE
CARPANETTI ARNALDO
CARPI ALDO
CARROLL LAWRENCE
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CARUSO DINO
CASCELLA BASILIO
CASIMIRO JODI
CASIRAGHI ROBERTO
CASSEL LEON
CASSETTI MARINO
CASTELLANI MARIO
CASTELLO ENRICO
CASTIGLIONI GIANNINO
CASTRO JOTA
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALIN
CAVENAGO UMBERTO
CECCHERINI ENZO
CECCHINI VINCENZO
CECERE FRANCESCO
CELANO ANDREA
CELMINS VIJA
CENEDESE GINO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHETOFI GIOVANNI
CHIACCHIO FRANCESCO
CHIARUCCI AMANDA
CHIURAZZI G.
CHIUSANO CARLA
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CILIBERTI GIOVANNI
CINQUE VINCENZO
CINTOLI CLAUDIO
CIOTTI GIUSEPPE
CIRACI' SARAH
CLAUDUS RODOLFO
CLAVET AUGUSTE
CLEMENTE JACK
COCITO VITTORIA
COHEN BERNARD
COLLA ETTORE
COLLINA GIULIANO
COLLINA RAFFAELE
COLOMBI PLINIO
COMMOY PIERRE E BLANCHARD GILLES
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONTE CARLO
CONTINI CARLO
COPLANS JOHN
COPPEDÈ ADOLFO
COPPEDE' CARLO
CORSI CARLO
CORSINI VITTORIO
COSTA RODOLFO
COSTA TONI
COSTANTINI GIOVANNI B.
COSTETTI GIOVANNI
CREMONA ITALO
CREPAX GUIDO
CRIQUET FRANKY
CRIVELLI RINO
CROATTO BRUNO
CROTTI DALILA
CUTINO ANTONIO
CZOK MARTA
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARRIGO GIUSI
DA BUSNAGO GIOVANNI
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DAMIANI ELENA
DAVID ANDRE'
DAVID DOMENICO
DAVOLI ANGELO
DAZZI ARTURO
DE ALBERTIS EDOARDO
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE ANGELIS VITALIANO
DE AZAMBUJA MARLON
DE BIASI MARIO
DE CARLI STEFANO
DE CAROLIS G.
DE CONCILIIS ETTORE
DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE FRANCISCO PIETRO
DE FUSCO RENATO
DE GRADA RAFFAELE
DE KEYSER RAOUL
DE LA MORA GABRIEL
DE LUCA ARTURO
DE LUCA F.
DE MAGISTRIS SALVATORE
DE MARCO FLAVIO
DE MARTINO GIOVANNI
DE POLI PAOLO
DEABATE TEONESTO
DEDÈ
DEGLI INNOCENTI PIERLUCA
DEGRADA RAFFAELE
DEL BON ANGELO
DELITALA MARIO
DELLA VEDOVA MARIO
DELUIGI MARIO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DESSERPRIT ROGER
DESSY STANIS
DI BELLO BRUNO
DI BOSSO RENATO
DI CAPRI CARMELINA
DI LUCIANO LUCIA
DI MARZIO FABRIZIO
DI SALVATORE NINO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DOBROVIC JURAJ
DODERO PIETRO
DONIZETTI MARIO
DORMICE
DOSSI FAUSTA
DOZIO ANGELO
DREI ERCOLE
DU PASQUIER NATHALIE
DUFY RAOUL
DUO DI ARTISTI
DURHAM JIMMIE
DYBSKY EVGENI
EDZARD DIETZ
EKSTER ALEKSANDRA ALEKSANDROVNA
EPAMINONDA HARIS
ERBEN ULRICH
ERWITT ELLIOTT
ESPOSTO ARNALDO
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALK ROBERT
FANARI ROBERTO
FANTONI GIOVANNI
FARA LIBOR
FASCE GIANFRANCO
FAVAI GENNARO
FEGAROTTI GIUSEPPE EUGENIO
FEININGER LYONEL
FERAT SERGE
FERNANDEZ-MURO JOSE ANTONIO
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA
FERRARI GIUSEPPE

FERRARI SABRINA
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIS SEVERINO
FERRAZZI BENVENUTO
FERRO ITALO
FERRO SERGIO
FILOCAMO LUIGI
FINLAY IAN HAMILTON
FIORENTINO PAOLO
FIORETTI LUIGI
FIRPO EDOARDO
FOGLI ANDREA
FOIS FOISO
FONDA LORENZO
FONZO VERONICA
FORCELLA FRANCESCA
FORNARA CARLO
FOSCATO ROSSANO
FRACASSIO GAETANO
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCOLINO ANDREA
FRIEDL PETER
FRISIA DONATO
FUJIWARA SIMON
FUNI ACHILLE
GAETANIELLO VINCENZO
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALARDINI RENZO
GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
GALLETTI GUIDO
GALLI ALDO
GALLI GIUSEPPE
GALLORI BEATRICE
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBETTI DINO
GAMBINO MICHAEL
GAMBONE GUIDO
GARAU AUGUSTO
GARD FERRUCCIO
GAREL PHILIPPE
GARELLI FRANCO
GARZIA FIORESI
GASPARI LUCIANO
GASPARI MAKSIM
GAUDENZI PIETRO
GELENG GIULIANO
GEORGIEV BORIS
GERANZANI CORNELIO
GERARDENGHI BIGIO
GERDA IRO GERDAGO
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GIACOBBI ERNESTO
GIARDINO LAURA
GIARRIZZO MANLIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GIOLI LUIGI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIORGI GIUSEPPE
GIROSI FRANCO
GISMONDI TOMMASO
GIULIETTI RICCARDO
GIUNNI PIERO
GLORIA ADELE
GOLDANIGA DARIO
GONSCHIOR KUNO
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORNI GIUSEPPE
GOSS NICK
GRASSI MARCO
GRASSI VITTORIO
GRIMON GILLES
GRISELLI ITALO ORLANDO
GRISI LAURA
GRITTINI GIULIANO
GROSS
GROSSO ORLANDO
GROSZ GEORGE
GRUBIC IGOR
GRUDDA CARIN
GRUPPO DI 12 ARTISTI
GRUPPO DI 14 ARTISTI
GRUPPO DI ARTISTI
GRUPPO MID
GUARIENTI CARLO
GUARNIERI RICCARDO
GUENZI COSTANTINO
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRESI PATRIZIA
GUERRIER VICTOR
GUERZONI FRANCO
GUI VITTORIO
GUILLOT BERNARD
GUSSONI VITTORIO
HAKA JANUSZ
HASSAN OMAR
HEINS NO NAME
HELBIG THOMAS
HERMANN ALBERT
HERMANN PAUL
HESSE HERMANN
HILLIARD JOHN
HOFFMANN JOSEF
HOLWECK OSKAR
HONG YI ZHUANG
HUBER MICHAEL
HUSNI-BEY ADELITA
IEVOLELLA ANTONIO
IMPERATORI FABIO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
J2L
JACOPI ADELE
JAFRI MARYAM
JAKAC BOZIDAR
JAKE AND DINOS CHAPMAN
JANNI GUGLIELMO
JEAN ARNAVIELLE
JOCHIMS REIMER
JOHANNSSON G. OLI
JONES JOE
JORGENSEN WILLER
JOSE' GALINDO REGINA
JULIUS EVOLA
KAN HO
KAZMA ALI
KELM ANNETTE
KEMENY ZOLTAN
KENNEDY HEIDI
KETTEMANN ERWIN
KLEMENCIC FRAN
KNORR KAREN
KODRA IBRAHIM
KOLEHMAINEN OLA
KONIG SCAVINI HELEN
KOROMPAY GIOVANNI
KOS GOJMIR ANTON
KOSSAK JERZY
KOSTABI MARK & PAUL
KOSTNER HUBERT
KOULBAK VICTOR
KOVESKY GEZA
KRALJ FRANCE
KREGAR STANE
KUNST MILAN
KUPKA FRANTISEC
LABO' SAVINO
LAGOMARSINO RUNO
LAMB OSCAR HERMANN
LAMBERTINI MARISA
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANGLANDS & BELL
LANSING FRANCES
LARSEN CLAUS
LAVAGNINO PIERLUIGI
LEBEDEV VLADIMIR VASILEVICH
LECLEF GUY
LED
LEDDA MARIUS
LEDDA SARAH
LEGER FERNAND
LEIDI PIETRO
LENTINI ROCCO
LEROUX GEORGES PAUL
LEVASTI FILLIDE
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LIETZMANN HANS
LIGABUE ANTONIO
LIM H. H.
LINDBERG PETER
LINDE BUSK PETER
LIPPI RAFFAELE
LO CASCIO FRANCO
LONGO MACINI FRANCESCO
LONGOBARDI NINO
LONGONI BALDASSARRE
LOSI CINELLO

LUDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LUX AGNES
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
LUZZI CLETO
MAGGIONI PIERO
MAGNI GIUSEPPE
MAGROTTI ERCOLE
MAIER NATALY
MALESCI GIOVANNI
MALHERBE WILLIAM
MALJKOVIC DAVID
MAMBRIANI ANGELO
MAMMOLITI SALVATORE
MANAI PIERO
MANGIONE CRISTIANO
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANSOUROFF PAUL
MANTOVANI LUIGI
MANZONI GIOVANNI
MARAGLIANO FEDERICO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHESINI NELLA
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCONI MARISA
MARFA FUTURISTA
MARICONTI ANDREA
MARINI GIOVANNI
MARIONI ALVARO
MARLON MARCO
MARROCCO FRANCO
MARSIC CVETO
MARTEGANI AMEDEO
MARTELLI PLINIO
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ GAETANO
MARTINI ALBERTO
MARTINI NORBERTO
MARTINI QUINTO
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIG GUIDO
MASI PAOLO
MASSAGRANDE MATTEO
MASSANA JOANPERE
MASTROIANNI DOMENICO
MASTROIANNI UMBERTO
MASUYAMA HIROYUKI
MATINO VITTORIO
MAUGHAM DAPHNE
MAY NICHOLAS
MAZZETTI EMO
MAZZIERI WALTER
MAZZINI ETTORE
MAZZOLANI BRUTO
MAZZUCCHETTI FRANCO
MAZZUCCONI MARCO
MECATTI DARIO
MEDALLA DAVID
MEIER HOLGER
MEJNERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELAS ALESSANDRO
MELCHIOTTI VALERIO
MELI SALVATORE
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELLONE DARIO
MELO ATTILIO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MESCIULAM PLINIO
MESSINA GIUSEPPE FABIO
METZINGER JEAN
MICCINI EUGENIO
MICHAUX HENRY
MILANI UMBERTO
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINO ROSSO
MINOLI PAOLO
MIRABELLA SABATINO
MOCCHIUTTI CESARE
MODENA FRANCESCO
MOFFATT TRACEY
MOISO GIORGIO
MOLLINO CARLO
MOLODKIN ANDREI
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONACO SALVATORE
MONTANARINI LUIGI
MONTESSORI ELISA MARIA
MONTUSCHI GIANCARLO
MOOS CARL FRANZ
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDO PIETRO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORI NENO
MORISHITA KEIZO
MORONI ADRIANO
MOROZ GEORGIS
MULAS UGO
MÜLLER RICHARD
MURATORI AGOSTINO
MURILLO GARCIA UBAY SOSE
MURTIC EDO
MUSITELLI GIULIO VITO
MUSSO CARLO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAGATANI KYOJI
NAMOU MOHAMED
NANNETTI NERINO
NARDI GABRIELE
NATTINI AMOS
NATTINO VITTORIO
NEGRI MARIO
NEOGRADY LAZLO
NEUMANN MAX
NEVELSON LOUISE
NICOLINI GIOVANNI
NISHIDA FUJIO
NIVOLA COSTANTINO
NIXON HARRY
NOCI ARTURO
NOELQUI
NOTARI ROMANO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
NURIGIANI ISABELLA
OBERTO ANTONIO
OLIVARES JUAN
OLIVOTTO GERMANO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORI LUCIANO
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO
OSTI ROMI
OTTOLENGHI WEDEKING HERTA
PACANOWSKI ANDREA
PACE MIRIAM
PACOUIL GEORGES
PAGOWSKA TERESA
PAINE ALWIN EDGAR
PAIVALANEN
PALAZZI BERNARDINO
PALLUT PIERRE
PALOSUO HANNU
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANTONE FELIPE
PANZA GIOVANNI
PAPESCHI MAX
PARADISO PAOLO
PARISOT ADRIANO
PARKANYI PETER
PARMEGGIANI SANDRO
PARMIGIANI ALDO
PAROLO ANTONELLA MARIA
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASINI EMILIO
PASINI LAZZARO
PASOTTI SILVIO
PATELLA LUCA MARIA
PAULUCCI ENRICO
PAVAN VESNA
PAZIENZA ANDREA
PEIKOV ASSEN
PELLINI EROS
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PERGOLA ROMOLO
PERIZI TIZIANO
PERNICE MANFRED
PERONE GIUSEPPE
PERONE LUCIO
PERSICO MARIO
PERSOLJA MIROSLAV
PESA GIUSEPPE
PESCADOR LUCIA
PETRUCCI CRISTIANO
PEVERELLI CESARE

PEZZI PAOLA
PIACESI WALTER
PIANA FERDINANDO
PIANGIAMORE ALESSANDRO
PIATTI ANTONIO
PICCOLI GIAN RICCARDO
PICENNI FERNANDO
PICKING JOHN
PICOLLO GIACOMO
PICOZZA PAOLO
PILON VENO
PINETTI SANDRO
PINOT
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOVACCARI LUCA
PIQUERAS JORGE
PIROVANO ANNALISA
PISCANEC ELDA
PISTONE TANIA
PITTORE ITALIANO FUTURISTA AUTORE SCONOSCIUTO
PIVA GIANNI
PIZZINATO ARMANDO
PIZZO GIOVANNI
PLAISANCE CECILE
PLUGFELDER NILS UDO
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
POIRIER ANNE E PATRICK
POMI ALESSANDRO
PONGA DEGLI ANCILLO LUCIA
PONTI PINO
PONZI GIACOMO
POSTAL UMBERTO
POUR KOUR
POZZI LUCA
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRESICCE LUIGI
PRICA ZLATKO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PRINA CARLA
PRINI GIOVANNI
PROMETTI ENRICO
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PUCCIARELLI MARIO
PUMA DAVIDE
PUNZO PAOLO
PUPPO MARIO
PURANEN JORMA
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUERIN MARCO
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RACKOWE NATHANIEL
RAIMONDI ALDO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMPIN SAVERIO
RASPI PIERO
REIJENDERS BRAM
REIMONDO DAVID
REINA MIELA
RENE' CHARLES EDMOND HIS

RESCALLI DON ANGELO
RETNA
REVIGLIONE MARIO
REVILLA CARLOS
RICCI DANTE
RICHTER HANS
RIGHETTI ANGELO
RIGHI FEDERICO
RIOPELLE JEAN PAUL
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
RIZZO PIPPO
RIZZO ROBERTO
ROCCASALVA PIETRO
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROITER FULVIO
ROMIEU SYLVIE
RONCHI ALICE
ROSSETTI BRIGITTA
ROSSI ALDO
ROSSI GINO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROUBICKOVA MILUSE
ROVELLA ENZO
ROYO LUIS
RUBERTI MARISA
RUBINO EDOARDO
RUBINSTEIN PATRICK
RUDOLPH KLAUDUS
RUECKRIEM ULRICH
RUEDA GERARDO
RUGGIERO PAOLA
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUSSOLO LUIGI
RUYTER LISA
S & PEG STUDIO ASSOCIATO ARTISTICO
SACCHI BORTOLO
SACHERI GIUSEPPE
SADUN PIERO
SALA JEAN
SALA P.
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINO ELISEO
SALTI GIULIO
SALTINI ANDREA
SALVADORI ALDO
SALVATORI GIUSEPPE
SAMORE' MARCO
SAMPAIO DIM
SANCHEZ MATIAS
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTI SIRCANA GIOVANNI
SANTOMASO STEFANO
SANTONOCITO MICHELE
SAPONE PIO
SARENCO
SARFATTI GINO
SARONI SERGIO

SAVINI MAURIZIO
SBISA' CARLO
SCARPA CARLO
SCARPITTA SALVATORE
SCHAFER ALBRECHT
SCHEIBER HUGO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVON UMBERTO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMID ALDO
SCHMIDT FRANZ
SCHUYFF PETER
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIASCIA
SCILTIAN GREGORIO
SCIUTO GIOVANNI CARMELO
SCOCCHERA ALFREDO
SCORZELLI EUGENIO
SCUFFI MARCELLO
SECCHIAROLI TAZIO
SEDEJ MAKSIM
SEIBEZZI FIORAVANTE
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SENATORE MARINELLA
SENESI LUIGI
SERPAN JAROSLAV
SERRA ZANETTI PAOLA
SERRI ALFREDO
SÉRVULO ESMERALDO
SESIA GIOVANNI
SETTANNI PINO
SEVESO POMPILIO
SIBUET PAUL
SIDIBE MALICK
SIDOLI NAZZARENO
SIGNORETTO SILVANO
SILVA ROBERTA
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SIMONETTI GINO
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SIRK ALBERT
SIROTTI RAIMONDO
SIVIERO CARLO
SKAARUP BJORN OKHOLM
SLIS PIERLUIGI
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLARI GIOVANNI
SOLDATI ATANASIO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMARE' GUIDO
SORESSI ALFREDO
SORGATO CHIARA
SORMANI MARINO
SORO TIZIANO
SORRENTINO DOMENICO
SOTO CLIMENT MARTIN

RERO
SPADA C.
SPADINI ANDREA
SPAZZAPAN LUIGI
SPREAFICO CORRADO
SPREAFICO LEONARDO
SPRINGOLO NINO
STAAL JONAS
STÄHLER FRANZ
STEINBERG SAUL
STEPANCIC EDUARD
STERNEN MATEJ
STRADELLA LUIGI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUNOL TOMAS MARTINEZ
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SUPINO
SUTEJ MIROSLAV
SZAPOCZNIKOV ALINA
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAFERRI ROMANO
TAKAHASHI SHU
TANGUY YVES
TAPAYA RODEL
TATO
TEDESCHI FABRIZIO
TESTA SALVATORE
TEXAS KINKI
THEVENET RAIMOND
TICHY MIROSLAV
TIMMEL VITO
TKACEV ALEXSEJ
TOGNI EDOARDO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMASI GIAMPAOLO
TOMBA CLETO
TOMMASI GIULIANO
TOMMASI TOMASO
TOPPI SERGIO
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRESINI ATTILIO
TOSALLI FELICE
SAVELLI ROBERTA
TOSHIMITSU IMAI
TOYOFUKU TOMONORI
TOZZI MARIO
TRAMONTI GUERRINO
TRAVERSO ANTONIO
TRBULJAK GORAN
TRENTINI GUIDO
TREVI CLAUDIO
TROTTA ANTONIO
TUDELA ARMANDO
TURCHINO CARLO
TWEEDY IAN MICHAEL
TWOMBLY CY
UGO ANTONIO
UMBERG GÜNTER
URIBE FEDERICO
VACCAI FRANCO
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI FAUSTO
VAGNETTI GIANNI
VALAZZA ADOLF
VALSANG TATJANA
VANNUTELLI GIUSEPPINA
VARVARO GIOVANNI
VAUTIER BEN
VAZQUEZ ANTONIO BARTOLOME
VEDANI MICHELE
VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER
VELLANI MARCHI MARIO
VELLY JEAN PIERRE
VENINI PAOLO
VENZO MARIO
VERBO
VERDECCHIA CARLO
VERDI ALESSANDRO
VERGINER MATTHIAS
VERI LAURO
VERLATO NICOLA
VERMI ARTURO
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIAZZI ALESSANDRO
SPACAL LUIGI
VIDMAR NANDE
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VINCI SASHA
VIOLA RODOLFO
VITALI ALBERTO
VITALI CARLO
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VOGEL PETER
VON WULFFEN AMELIE
VOROBIEVA NADEZHDA
WALKER JOHN
WARAS MARIUSZ
WARBOYS JESSICA
WEISS WOJCIECH
WENDERS WIM
WIETHASE EDGAR
WILDER ANDRE'
WILDING LUDWIG
WILKES CATHY
WINIARSKI RYSZARD
WOLS OTTO
WOTRUBA FRITZ
WUNDERLICK PAUL
YASUDA KAN
YTURRALDE JOSE' MARIA
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI NAVA EMILIA
ZANDRINO ADELINA
ZANIBONI SERGIO
ZAPPINO MICHELE
ZEI LUCIA
ZEN GIANCARLO
ZEN PIERO
ZERVOS CHRISTIAN
ZINELLI CARLO
ZIVERI ALBERTO
ZIZI SMAIL
ZLATKO PRICA
ZOTTA SILVIA
ZUCCHERI ANTONIO

18A07000

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-253) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
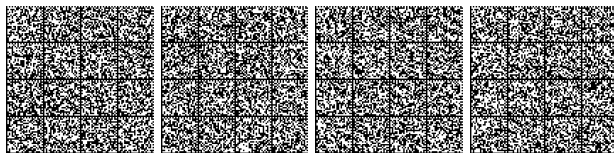
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00